STATVTVM STRONCONI

Statuto

Della Terra di Stroncone per ordine della Sacra Consulta, e di Mons.re Ill.mo Pietro Santi Butij Gouernator Gn.ale di Sabina, et ad istanza della Comm.tà compilato dal Dott.re Girolamo Fredian Lucchese Commissario di detta Terra l'anno dell'Vniversal Giubileo 1700. Dedicato à Dio Ott.mo M.mo Legislatore, alla Gloriosissima Vergine Maria, alli Santi Michel Arcangelo, Nicolò, Antimo, Rocco, Biagio, Sebastiano, Antonio Abbate, Antonio di Padova, et al Beato Antonio di Stroncone Protettori della medema Terra, et al Patriarca San Domenico Protett.re speciale di detto Commissario.

COMUNE DI STRONCONE

24

Iv

Proemio

Gl'Abitanti dell'Antica Terra di Stroncone tra li Popoli dell'Umbria di non minore rinomata, essendosi regolati sino à questi tempi, parte con le dispositioni delle Leggi Civili, e parte con alcune consuetudini delli loro Antenati à Posteri derivate, sono in tal modo vissuti con buon regolamento, mà non senza qualche sconcerto in alcuni casi, che richiedevano più stabili fondamenti di giustitia; poiche le loro particolari costumanze, come appoggiate ad una semplice traditione, e questa, ò variata, ò non bene espressa alli Commissarij estranei, non potevano produrre se non confusioni nel Governo, moltiplicità di liti ben longhe, e dispendiose à litiganti, come chiaramente l'hà dimostrato l'esperienza in molti casi. Fù anco nelli tempi passati conosciuto q(ues)to disordine, al quale volendosi rimediare, tanto con rimovere gl'abusi, quanto con dilucidare ciò,

che vi era d'ambiguo, fù ordinato, che discus=
se prima ~~esattam.te~~ le materie, e si compilas=
sero poi esattam.te, e regolatam.te in un corpo ben
disposto à ricever in fine l'auttorità di legge mun=
icipale. Fù dunque dato principio all'opera, la
quale poi non proseguita, restò così informe allo scarz=
La Comm.tà però intenta sempre al ben publico fece
nell'anno scorso 1699. premurose istanze à Mons.re
Ill.mo Pietro Santi Bussi Gov.re Gnale di Sabina, che
si compiacesse d'ordinare il proseguim.to dello inter=
messo statuto, mà essendosi poi considerato dal
Consiglio, che anco quel primo Abozzo non era fatto
coll'ordine dovuto, et era bisognoso di corret.ne, decretò,
che se gli dasse nuovo principio, accioche fosse ope=
ra intiera d'una sola mano. Onde Mons.r Gov.re
sud.o, che con zelo, et attentione incomparabile promuo=
ve tutto ciò che può conferire al buon governo della
Provincia, ne diede incumbenza all'Dott.re Giro=
lamo Frediani Lucchese al pnte Comm.rio di d.a Terra
con l'approvat.ne della S. Consulta, come apparisce
dall'infra tenorizzati ordini, alli quali il med.o
Comm.rio prestando la sua dovuta obedienza la compilò
il sud.o statuto nella seguente forma, e tenore per

trasmetterlo alla Sacra Consulta in esecutione di
suoi Suprem: Commandam.ti

Ordini, Resolutioni, e Decreti
concernenti l'affare dello Statuto.

Lett.ra di Mons.r Ill.mo Butij Gov.re Gnale di Sabina diretta
al Comm.rio di Stroncone.

Foris = All'Ill.re e m.to Ecc.te Sig.re come Fratello = Il Comm.rio
di Stroncone = intus vero = Ill.re e m.to Ecc.te Sig.re come
Fratello. Riferendomi il mio Lare venuto costì per
la visita dell'interessi di cotesto Publico, che nel
Conseglio tenutosi avanti di lui sia determinato, che da
me si provvi la perfettione dello Statuto di cotesta
terra, già tempo fà principiato, non ridotto però an-
che in buona forma, desiderandosi ciò universalm.te
dà tutti; onde havendo io confidenza nell'abilità di
V.S., alla med.a hò pensato di darne il carico, come
con la pnte fò, assicurandola, che ella mi farà
cosa sommam.te grata nell'assumersene il peso,
perche sarà poi mia cura che dalla Comm.ta à
suo tempo venga V.S. riconosciuta per l'applicatio-
ne, che impiegarà per il Compim.to di d.o Statuto. Serva
unitam.te à cotesti Publici Rappresentanti che le

2v

consegnino à detto effetto l'originale, quale imperfetto
si è trovato nella cassetta delle cinque chiavi esisten=
ti in Secretaria Priorale; e perche ancora inten=
do, che appresso l'Eredi di Costantino Bonacari si
ritrovi altro originale del med.o Statuto, e da' essi ten=
di si ricusi di restituirlo, se prima non siano sodis=
fatti della mercede dovuta à d.o Costantino per la sud.a
affaticato intorno à d.o Statuto; Dovrà perciò V.S. farsi
consegnare da detti Eredi il sud.o originale e quan=
do siasi riconosciuto in Comm.a, che il d.o Costantino non
sia stato sodisfatto vivendo, ò li med.i Eredi doppo
la di lui morte, ordinarà à cotesti Priori, che ne
faccino spedire loro l'ordine, con darmi poi avviso
del seguito, e Dio la prosperi = di V.S. Collescipoli 18.
Ott.re 1699. Stroncone = Comm.rio = Come Fratello. Pietro
Santi Butij Gov.re Gnale =

Resolutione del Conseglio di d.a Terra del seguente tenore.
Adì 18. Nov.re 1699. Congregato il Publico Conseglio
della Terra di Stroncone, tra l'altre cose fù risoluto;
che essendo stata data facoltà da Mons.r Gov.re
Gnale di Sabina al Sig.r Commissario di questa Ter=
ra

ra di compire e perfettionare lo Statuto di questa Terra, come si suppone altre volte cominiciato dalli gg. Biofebo Palloni, e Costantino Boccacani, et essendosi riconosciuto esser quello informe, e che ha bisogno di perfet.ne e corret.ne, e per non lasc.e la Comm.tà di soggiacere al pagam.to di quello di Costantino Boccacani, si stima bene dar la facoltà a'd. Sig.r Commiss.rio di far d. Statuto ex integro, et ad esso pagare una sola recognitione da dichiararsi da SS.ri Superiori, e nella maniera che ha scritto detto Mons.re Gov.re a'd. Sig.r Comm.rio senza hauere a pagar tanti Statuti.

E mandatosi a' partito fù detta Risolutione approuata con num.ro trentasei voti fauoreuoli, e due contrarij.

Lett.a della Sacra Consulta a'd. Mons. Gov.re del presente tenore.

Foris = Ill.mo M.re em. Rev.o S. come fratello Il Gov.re di Sabina Colle Vecchio = Intus vero = M.re em. Rev.o S. come fratello.

La Sacra Consulta a' cui s'è riferita l'informatione di V.S. con quelche s'è disposto da lei ad effetto, che in Stroncone venga formato lo Statuto, uuol che

3v

compito detto Statuto di trasmetta alla med.ma così faccia, che segua e Dio la prosperi. Roma 17. febraro 1700. D. V. S. come fratello Il Card.l Spada. = F. Patriarca di Gierusalemme Seg.rio = Collevecchio = Gov.re di Sabina.

Lett.ra di Mons.r Gov.re al Comm.rio gen.le di Stroncone.

Foris = All'Ill.re em.o ecc.te Sig.r come Fratello Il Comm.rio di Stroncone = Intus vero Ill.re i m. Ecc.te Sig. come Fratello.

La Sacra Consulta nell'approvar quello s'è da me ordinato ad effetto di form. lo Statuto di cotesta Terra congiuntam.te m'incarica, che compito sia esso statuto lo trasmetta alla med.ma; nel render V. S. avvisata di d.a resolutione, se li dice, che terminata ella n'habbia la compilatione lo faccia à me giungere per detto effetto. Faccia che così segua e Dio la prosperi. Collevecchio 19. Febr.o 1700. = D. V. S. come Fratello. Pietro Santi Butij Gov.re Gnale. Stroncone Comm.rio

Lett.ra della Sacra Consulta à d. Mons.r Gov.re

Foris = All'Ill.re em.o Rev.o S. come Fratello Il Gov.r di Sabina Collevecchio = Intus vero. Ill.re em.o Rev. S.r come fratello.

Sentendosi dall'informatione di V. S. i rispetti per li quali

quali il Comm.rio di Stroncone desiste dal prose=
guim.to dell'opera in far quello statuto, si dice à
lei, che incarichi di nuovo al med.o Comm.rio di com=
pir tal opera, secondo l'ordine già dato, e termi=
nato, che sia d.o statuto, lo trasmetta à questa
Sacra Consulta, e Dio la prosperi = Roma 3 Mar=
zo 1700 = D.V.S. come fratello Il Card.l Spada. P. Pa=
triarca di Gierusaleme Secr.rio = Colle Vecchio Pod.a di
Sabina.

Lett.a di Mons. Pod.à sud.o al pred.o Comm.rio
Foris = All Ill.e ecc.mo Sig.re S. come fratello Il Comm.rio di
Stroncone = Intus vero Ill.e ecc.mo Sig.re S. come fratello.

Doppo hav.re la Sacra Consulta uditi da me i rispetti, per
li quali V.S. haveva intentione di desistere dal pro
seguim.to dell'opera in far codesto Statuto, m'ordina
con lett.a del s.r Card.l Spada delli 3 corrente, che
Jo nuovam.te l'incarichi di compirlo, secondo l'
ordine già dato, e terminato, che sia d.o Statuto lo
trasmetta alla med.a Sacra Consulta. Nel compirsi
da me à V.S. questa nuova parte con lei, tanto maggiorm.te
mi persuado sarà ella per corrispondere alli sud.i
supremi commandam.ti, già che la volontà della Sacra

4v

Consulta è fisso, perche si proveda coteste luogo del sud.o Statuto. Faccia per tanto l'V.S. così seguire continuandolo più sollecitam.te le sarà permesso, e Dio la prosperi = Colleualio 6. Marzo 1700.

D.V.S. come Frat.llo Pietro Santi Butij Pro.re Gnale

Stroncone Comm.rio

Libro Primo.

Del giuram.to del s.r Comm.rio

Cap: Primo.

Il s.r Comm.rio di Stroncone, che dalla Sacra Consulta sarà mandato al Gouerno di d.a Terra, esibito, che haverà auanti li Priori residenti le lett.re Patentali del suo Offitio, da registrarsi dal Secr.rio della Comm.ta nelli libri Publici secondo il solito, sia tenuto giurare toccate corporalm.te le Scritture con la mano, di bene, e fedelm.te esercitare il suo offitio, di gouernare, reggere, e mantenere q.ta Terra et Huomini di Stroncone sotto l'obedienza del Sommo Pontefice, e Santa Sede Ap.lica, di conseruare, difendere

dere, far conservare, e difender l'attioni, raggioni, e giurisdittioni di d.a Terra, di render ragg.ne a tutte, e ciascheduna persone, che la dimandassero, secondo la forma de Cap.li di q.to Statuto, e dove non dispo=nesse lo statuto, secondo la raggion Comune, d'osservar d.o Statuto, e cose in esso contenute, e la con=suetud.ne approvata, e doverà dare la Sicurtà di stare a Sindicato in fine del di lui offitio.

Del Offitio del Sig.re Comm.rio

Cap. 2.o

Doppo, che il S.r Comm.rio haverà prestato d. giuram.to, e data d.a Sicurtà, sia, et esser debba Giudice or=dinario delle Cause civili, e criminali, miste, e straordinarie, che a lui appartengono secondo il solito, e sopra d'esse amministri una buona, e retta giustitia, e le conosca, decida, e termini, con quel=la maggior brevità, che gli sia permesso, e se=condo la forma del p.nte Statuto. In oltre conforme all'uso Antico di questa Terra dia nel Giorno del=la festa di Sant Antimo Protett.e della med.a un Palio a sue proprie spese di valore al più di giuli quindici. Habbia per il suo Salario scu=

di quattro, e baiocchi di dieci al Mese, et il terzo, come fin hora è stato solito delle pene di Danni Dati, che si deducono in giuditio da Guardiani d'essi danni per inventione. Osservi nell'esigere l'emolum.ti dell'Offitio la Tassa, quale in fine di questo Statuto sta apposta.

Del Sindicato del S.r Comm.rio

Cap: 8.°

Essendo cosa honesta, et ordinata dalla legge, che ciascheduno Amministratore, della sua Amministratione sia tenuto renderne conto, però si statuisce, et ordina, che il Sig.r Comm.rio deposto che haverà il suo Offitio stia personalm.te al Sindicato nel modo infrascritto, e già sino al p.nte praticato. Estratti dal Bussolo dui Sindicatori, faccino gli bandire d.o Sindicato a Luoghi soliti della Terra, avanti i quali per mezzo del Not.o da Loro deputato, si ricevino nel termine di tre Sessioni, da farsi la mattina, e la sera, ognuna delle quali duri per lo spatio d'un hora in circa tutte le petitioni, e querele, che si daranno contro detto Sig.r Comm.rio; e le med.e si consegnino

schino, definischino da detti Sindicatori sommariam.te
nessun ordine giuditiario osseruato nelli giorni fe=
riati, ò non feriati, considerato solam.te la uerità
del fatto, dentro il tempo, e termine d'altre tre sessio=
ni simili immediatam.te susseguenti, con hauerlo as=
soluto, ò condannato, conforme stimaranno di ragg.ne,
altrim.te dd.i termini respettiuam.te passati s'habbia
per assoluto da tutte e singole querele, che contro
di lui fossero date; e doueranno li Priori à rela=
tione delli sud.i Sindicatori spedirgli il ben seruito

Del giuram.to et offitio de' Priori

Cap: 4.o

Li Priori della Terra di Stroncone si eleggano per
il tempo di tre Mesi in numero di Cinque, e termi=
nati essi tre Mesi si rinoui l'elettione con estratt=
erne altri dal Bossolo nel tempo infra stabilito
L'elettione, ò imbossolatione si faccia, come si dispor=
rà nel prossimo seguente Capitolo. L'estrattione si
faccia nella Stanza solita Priorale alla porta
del Sig.re Comm.rio giorni quindici auanti al principio
del loro Offitio secondo il solito. Nel giorno, che
doueranno entrare i nuoui Priori, questi con li

6v

Vecchi portando li soliti Mantelli, vadano insie=
me con il Sig.r Commissario alla Chiesa della Ma=
donna del Confalone, et ivi assistano alla Messa
dello Spirito Santo, che si celebrarà con l'elemo=
sina della Comm.tà, e dipoi ritornati tutti al Palaz=
zo Priorale, detti Priori nuovi giurino prima d'
esser ammessi à d.o carico avanti il Sig.r Commiss.rio per
le mano del Secret.rio della Comm.tà toccato con la
mano corporalm.te le scritture d'esser fedeli al Som=
mo Pontefice, Santa Sede Ap.lica, d'esercitare fe=
delm.te d.o loro offitio, e fare le cose utili della Com=
munità, e l'inutili tralasciare, et impedire, ces=
sati ogni fraude, e dolo, remossi l'odio, l'amore,
preghiera, prezzo, e qualsisia gratia humana, d'
osservare li Capitoli di questo Statuto, ne quali
si facesse mentione di loro, e di farlo osservare.
Risiedino nel Palazzo Priorale tutte le Dome=
niche, et altri giorni festivi, secondo il solito per
trattare, spedire quelle cose, che à d.o loro offitio ap=
partengono, e per utile della d.a Terra convengono. Va=
dino ne giorni festivi, e soliti con i detti Fenaioli

Pao=

Paonazzi assieme con il Sig. Comm.rio et accompagnati da' Salariati, e loro Secret.rio alle funtioni Publiche delle Chiese, et ad altre, secondo il consueto. Durante poi il loro offitio non siano conuenuti per qualsiuoglia causa ciuile, ne possino altri conuenire; e siano liberi, et esenti da ogni peso personale.

Del Modo di fare il Bossolo de Priori, et altri Offitiali

Cap. 5.o

Volendosi Procurare per quanto sia possibile, che questa Terra uenga ben gouernata, e per gouernarla si eleghino huomini atti, dall'industria de quali l'istessa Terra si augumenti Si statuisce, et ordina, che in auuenire gl'ultimi Priori del p.nte Bossolo ottenuta, che l'haueranno la solita licenza dalla S. Cong.ne del Buon Gouerno, faccino per un Mese auanti, che termini il loro officio congregare il Consiglio di q.ta Terra, e nel medesimo giorno, che si hauerà da congregare, faccino ancora celebrare una Messa dello Spirito Santo, alla quale interuenghino essi Priori, à fine, che implorato un

buon principio, ne sortisca un felicissimo fine.
Congregato esso Consiglio col interuento del Sig.re Com=
missario s'implori di nuouo il Diuino aiuto, con
recitarsi dal Secr.rio l'oratione dello Spirito Santo,
cioè. Mentes nostras quesumus Domine lumine
tuæ claritatis illustra, ut uidere possimus, quæ agen
da sunt, et quæ recta sunt agere ualeamus. E poi
s'eleghino per la maggior parte di voti fauoreuo=
li nel modo sino ad hora costumato cinque buoni,
e graui huomini, e cinque altri simili si deputino
da medesimi Priori, cioè uno di ciascheduno di
loro. Quali Diece / licentiato prima il d.o Consiglio,
restino assieme con detti Sig.ri Comm.rio, Priori, e Secre=
tario nel Palazzo Priorale, dal quale non parti=
no, se prima non hanno compito il Bossolo, che do=
uerà farsi ne perpetui tempi in conformità del pra=
ticato nel seguente modo.

Primeram.te s'imbossolino di Magistrato tutti quelli
che altre uolte sono stati à dett'officio imbossolati,
tanto di Capo Priore, quanto di Secondo, Terzo, quar=
to, e Quinto, in conformità del d.o Praticato. Secon

daria-

dariam.te quelli i quali non sono stati mai imbussolati, e che saranno nominati dall'Imbussolatori di man=dino à partito uno doppo l'altro, ò per Capi, ò Priori sud.i respettiuam.te, purche siano persone atte, et idonee, et in specie p. detto Capo. E se saranno uinti con la pluralità de uoti s'includino nel Bossolo, e dal Secr.io si scriuino tutti distintam.te in un foglio, secon=do il solito. Non doueranno però imbussolarsi persone che fossero per occasione d'omicidio, ò delitto infame state condannate, benche poi assolute: che fossero state, ò che siano Guardiani del danno dato, Macellari, ò Pizzicaroli: che hauessero debito con la Comm.tà ò alcuna lite, e controuersia: che hauessero fatto, ò tentato di fare cessione de beni, ò preualersi del beneficio della quinquinaria; e che non hauessero mantenuto Casa, e habitato in d.a Terra, e suo Ter=ritorio continuam.te per lo spatio d'Anni dieci; al=trim.te l'imbussolatione di tali persone sia nulla, e di niun ualore. Si faranno poi degl'Imbusso=lati tanti bollettini, in ciascheduno de quali si scri=uino cinque Priori, et in primo luogo il Capo d'essi, e poi s'accludano, secondo l'uso antico, in tante

galle di cera, e queste si mettino nel Bossolo assie-
me col d.o foglio, e bolletini delli Spicciolati; qual
foglio debba esser sottoscritto dal d.o Sig.r Commissario
e Sigillato, col suo Sigillo; e d.o Bossolo si ripon-
ga nella Cassetta delle cinque chiavi di tenersene
una per uno da ciascheduno de Priori.

Riguardo all'imbossolatione degl'altri Officiali, come Sin-
dicatori, Reuisori de conti, Sindici, Stimatori della
Comm.tà e Contatori de Bestiami, s'imbossolino pari=
mente persone capaci, e pratiche respettiuam.te à det-
te cariche, che doueranno esercitare, come ancoin
principio de Capitoli di ciascheduna specie de det-
ti Officiali si dirrà, et in quel numero, che à detti Im-
bossolatori parerà, con farne i soliti bolletini da met-
tersi in d.o Bossolo, secondo lo stile osseruato per il
passato.

Del Sindicato de Priori

Cap: 6.o

Per ouuiare, che in veruna cosa questa Comm.tà habbia
da esser defraudata. Si statuisce, che li Priori, che
saranno estratti, elegghino due persone, che si nomine=
ranno Sindicatori, quali siano tenuti riuedere i

Conti

conti alli Priori Antecessori, e quelli saldare alla presenza del Commissario, che doverà sottoscriverghi conforme ordinò il Sig. Locotenente di Mons. Ill.mo Auditore Generale di Sabina nella visita fatta degli interessi di questa Communità nell'Anno 1699 al cap. 15. che è registrata nel libro grosso dell'Originale della Coltarola sotto la pena, in caso di contravventione espressa nel d.o cap. della Visita, qual revisione si noti nel Libro chiamato Coltarola Priorale

Delli Proventi, et Entrate della Communità

Cap. 7.o

Desiderandosi, che l'entrate della Communità non si trascurino, e perciò ricevano deterioramento Si statuisce, et ordina, che li Priori invigilino con ogni attentione, acciò le dette Entrate siano bene amministrate con affittarle, ò sia venderle, secondo il solito, e si dispone dalla Bolla del Buon Governo della Santa memoria di Clemente Ottavo, facendo precedere per otto giorni li Bandi à luoghi consueti della Terra, e si deliberino li Proventi ad estintione di Candela al mag-

9v

giore, e migliore offerente. Procurino le Sicurtà dà medesimi Oblatori per cautela della Comm.tà, che doueranno poi esser proposte in Consiglio per l'approuatione, e se fossero le medesime sicurtà reprouate, nulladimeno restino obligate à fauor della Comm.tà e facendo altrim.te siano essi Priori tenuti del proprio à tutti i danni uerso della Comm.tà

Jnoltre li Priori faccino condurre ogn'Anno dentro li quindici del Mese di Giugno il Sale nella solita Salara della Comm.tà, conforme s'è praticato per il passato, sotto pena in caso di mancanza di giuli cinque per ciascheduno Priore, d'applicarsi in beneficio della Comm.tà e quando il mancamento prouenisse dalli Conduttori del sale, all'hora li Priori non siano tenuti à pena alcuna, nella quale, in tal caso, incorrino li medesimi Conduttori nella ~~detta~~ somma di giuli quindici tra tutti, d'applicarsi come sopra; quando per altro tanto detti Priori, quanto detti Conduttori non ne adducessero, e prouassero un giusto impedim.to, dà conoscersi

ti dal Sig.re Commiss.rio

Di rivedere i Termini de Confini del Territorio di Stroncone.

Cap. 8.o

Perche da Posteri si possino sapere li Termini di Confini di questo Territorio di Stroncone, potendo con la longhezza del tempo perire in gravissimo danno del Publico. Si statuisce però et ordina che conforme all'uso inveterato li Prevultimi Priori delli Cinque, che saranno nelli Mesi di Maggio, e Giugno, avanti che terminino il loro officio vadino à rivedere tutti, e singoli termini de Confini del Territorio per mantenimento del medesimo. Et in evento, che trovassero essere tutti, ò qualcheduno d'essi termini mutati, e conoscessero, essere per caggione di questi pregiudicata la Comm.tà, debbino sotto l'infrascritta pena darne subito nota negl'atti Civili di questa Cancellaria, per prendersi poi le necessarie, et opportune resolutioni. E perche ogni fatica vuol il suo premio, conseguischino detti Priori dalla Communità giuli quindici in tutto, secondo il solito,

Mà in caso, che mancassero di fare detta recognitione cadino in pena di giuli cinque per ciascheduno dà pagarsi de loro proprij denari alli Successori nel Priorato, che doueranno fare detta Visita come sopra; Et in euento, che quelli hauessero fatto detta Visita, mà omessa detta notitia, s'applichi detta pena à beneficio della Comm.tà; et il Sig.r Commissario gl'astringa al pagam.to dell'istessa pena, come pure detti Successori nel Priorato à fare detta Visita con li remedij, che di ragione stimerà più proprij.

Del Modo di fare il Consiglio

Cap. 9.o

Occorrendo di fare il Consiglio, douranno li Priori nella sera del giorno precedente farlo bandire dal fameglio, ò sia Baliuo per li luoghi soliti di questa Terra, e nella detta sera faranno suonare, come pure nella matina del giorno seguente, nel quale si douerà radunare il Consiglio, dal med.o Baliuo la Campana della Comm.tà. Nel qual Consiglio inter=

interuenga ciaschedun huomo di Stroncone, origi-
nario, ò Terrazzano, non già forastiero, cioè uno per
fuoco, che sia capo di famiglia, e maggior d'anni
venticinque; e comparso, che sia nella Sala, oue si
suole celebrare d.° Consiglio, dalla med.a non si parti,
prima, che non sia terminato, sotto pena di giulii tre
per ciascheduno d'applicarsi in beneficio del Palazzo
Priorale. Nel qual Consiglio si faccino prima le pro-
poste di Priori, sopra le quali sia lecito ad ognuno
consultare quello stimarà più utile, e vantagioso
al Publico, scriuendosi dal Secr.io non solo dette pro-
poste, mà ancora il parere, che fosse stato dato so-
pra le med.e, quali proposte, ò parere sud.o ad arbitrio
del Sig. Comm.io e Priori, si mandino à partito sepa-
ratam.e, leggendosi prima ad alta, et intelligibil uo-
ce dal d.° Secret.io, qual partito doverà seguire nel
modo in fratto, et sin ad hora osseruato. Il famiglio, ò
Baliuo sud.° dia una faua, ò uoto à ciascheduno degl'
huomeni interuenuti in d.° Consiglio, principiando dal
Sig. Comm.io, al quale solamente si diano due uoti,
e poi à detti Priori, doppo à quelli, che sogliono se-
dere in faccia al Banco de Priori, quali chiamati

11v

Consulenti, e susseguentem.te à gl'altri huomeni Consiglieri, quali eccetto, che detti Priori, e Consulenti passino uno doppo l'altro senza far confessione quando sono chiamati dal Baliuo, i nomi di quali tutti si scriuino dal detto Secret.rio nel libro di Consigli auanti il Banco oue stanno detti Sig.ri Comm.rio e Priori, à render ognuno di propria mano il suo voto dentro la Bossola, che si pone sopra il Banco auanti detto S.r Comm.rio ò nella parte bianca, che è l'affirmatiua, ò nella parte negra, ò rossa, che sia di detta Bossola, che è la negatiua, secondo, che dalle loro coscienze verrà suggerito in maggior beneficio, utile, e decoro della Comm.tà e reso, che hauerà ognuno il suo voto si contino dal Secret.rio in un baccile auanti d.o Sig.r Comm.rio prima tutte le faue, una doppo l'altra, ad alta voce, ritrouate in d.a parte affirmatiua, e doppo quelle della detta parte negatiua, da notarsi il numero di tutte esse faue, ò voti distintamente dal d.o Secretario, e se maggiore sarà stato il numero delle faue, ò voti ritrouati nell'affirmatiua, di quelli che saranno ritrouati nella negatiua,

s'in

s'intendi la proposta, ò parere, che si è mandato
à' partito, vinto, & così per il contrario perso, se di
maggior quantità saranno le fave, ò voti della parte
negativa. Quello poi sarà risoluto da d. Consiglio,
detti Priori doveranno prima, che termini il tempo
~~tempo~~ del loro officio esseguire, ò fare eseguire, sotto
la pena in caso, che contravenissero di giuli cinque per
ciascheduno, quando non ne allegassero una giusta cau-
sa, da conoscersi dal sud.^{to} Comm.^{rio} e d'applicarsi d.^a pena in
benefitio del Palazzo Priorale. Volendo, che il detto
Consiglio, sia di numero perfetto, ogni qual volta arri-
varà al num.^{ro} di Sessanta persone, compresivi detti
Priori, & venendo il caso, che detto num.^{ro} di persone non
potesse radunarsi, possa allora il Sig.^r Comm.^{rio} dichia-
rar valido d. Consiglio con il numero di soli cin-
quanta, da farsene però nota dal d. Secret.^{rio} nel libro
ove sarà registrato d. Consiglio, eccettuati però li
Consigli da farsi per la nominatione de i due Capo-
nicati della Chiesa di S. Nicolò, quali debbano esser
formati di non minor numero, che di Cento persone,
da concorrere uno per fuoco, capo di famiglia, e mag-
giore d'anni venticinque, e come già ordinò Mons.

Buoncompagni con una sud.a lett.a dell'i 21 Agosto 1637 all'hora Gov.re di Sabina, che è registrata nel libro dell'i Specchi à foglj 266. E non osservandosi quanto sopra si è disposto, s'intenda il tutto nullo, e di niun valore.

Della pena di quelli, che non interveniscero à i Consigli

Cap: 10.

E perche li Consigli publici di questa Terra si radunano con grandissima difficoltà, come più volte si è veduto in grave danno ancora de' publici interessi; onde si statuisce, che quelli, iquali non interveniranno all'i detti Consigli cadino in pena di giuli tre per ciascheduno, d'applicarsi in beneficio del Palazzo Prioriale, quando però non ne allegassero, et insieme provassero una giusta causa, overo legitimo impedim.to da conoscersi dal d.o Comm.rio

Di quelli, dell'interesse de quali si trattarse ne Consigli.

Cap: 11.

Acciò ognuno possa con libertà parlare ò consultare in Consiglio per utile et honor del Publico contro le persone

dell'

dell'interesse, delle quali si trattasse, mentre il rispet-
to delle medesime persone fà molte uolte tacere quel-
lo risultarebbe in publico uantaggio. Si statuisce, et
ordina, che il Sig.r Comm.io faccia partire sotto la pena
à di lui arbitrio dal d.o Consiglio, non solo la persona,
ò persone del fatto, ò interesse, delle quali iui si trattasse,
mà ancora i loro consanguinei, et affini sino al secondo,
e terzo grado inclusiuam.e, che in d.o Consiglio si ri-
trouassero. E partendo dette persone s'intenda ualido
il detto Consiglio col numero, che restarà, terminato poi,
che sia detto interesse, ò fatto, possino le medesime
persone ritornare in d.o Consiglio.

Dell'elettione del Secretario, e suo Officio.

Cap. 21.

Non potendo mai i Priori di questa Comm.tà perfettam.te
operare, quando non siano assistiti da un buon Secre-
tario, ò Cancelliere Communitatiuo, per le mani del
quale passano tutti li negotij della Comm.tà: Per
tanto si statuisce, et ordina, che in auuenire si
elegga dal Consiglio per la pluralità de' Voti
affirmatiui una persona atta, idonea, e fedele al

13v

seruitio della Comm.tà, che doverà chiamarsi Secre-
tario, ò Cancelliere; il dto offitio duri per un Anno, e
possa esser confermato d'Anno in Anno, come pare-
rà à d.i Conseglio. Assista il med.o Secret.rio à tutti
i Consigli, e questi riporti subito con ogni diligenza
nel Libro destinato per essi Consigli nel termine
di giorni quindici sotto la pena, che nel fine di que-
sto Capitolo sarà stabilita. Registri tutti gl'ordini,
ò siano bollette, che da Priori si spediscono in un
libro intitolato il Registro di dette Bollette, prima
di darle à chi speran, con annotarui il giorno, Me-
se, Anno, et il Registro, et in caso che à ciò mancasse
incorra nella pena di giuli cinque per Bolletta, d'ap-
plicarsi la metà in beneficio della Comm.tà, e l'altra
all.i Reuisori de Conti del Cammerlingo, come ancò
si dirrà nel Capitolo di detti Reuisori. Assista pari-
mente alla Reuisione de Conti, che si fanno à Cam-
merlinghi, e si roghi delle sentenze di dette Reuisio-
ni nel libro solito delle Reuisioni, ne per detto ro-
gito possa pretendere mercede alcuna. Faccia à
debito tempo con ogni applicatione la Tabella, et ancò il
Libro

Libro dell'esigenza della Costarola solita darsi ogn'anno ai Camerlinghi. Si cogli di tutti gl'Instrumenti della Comm.tà canno de' Censi attivi in un Libro separato, quanto degl'affitti, appalti, o Proventi in un altro Libro pure distinto, e separato dagl'altri nella forma perscritta dal lib.ro Luogotenente di Mons. Cutij Gov.re di Sabina nella nominata Visita fatta nell'1699. Riscuoti conforme si pratica di presente il denaro di tutte le stime de' danni, che ricevesse la Comm.tà nelli suoi terreni, e ne renda fedel conto di trimestre, in trimestre ad ogni Priorato, quale tutte stime le registri in un Libro ordinario ligato, e cartolato per giorno, e Mese, che li saranno referite dalli Stimatori della Communità, et in margine d'esse stime noti il pagam.to, che se ne facesse, acciò si riconosca in ogni tempo la quantità delli denari, che si saranno esatti da dette stime, come fu ordinato al cap. 16 della d.a Visita. In fine vadi nel Palazzo Priorale con i Priori quando risiedono, sotto la pena di giuli diece per ciascheduno di dd. capi, in caso, che contravenisse, non compresovi però quello del Registro delle Bollette d'applicar

si in beneficio di d.a Comm.à, e per suo Salario lab=
bia dalla Comm.tà Scudi Trenta annui, mà non
conseguisca portione veruna delle dette stime, ne
meno l'emolum.to di Scudi tre, che era solito haue=
re dalla Comm.tà per la Confett.ne del Libro dell'esigen=
za della Colta, ò la Sud.a, come pure li scudi due, che
suol dare la Comm.tà al medesimo Secret.rio per il Re=
gistro del Grano del Monte, che si dispensa à Par=
ticolari, mentre tali emolumenti gli si dauano, at=
teso che non conseguiua dalla Comm.tà stipendio cer=
to. Volendo, che d. Secretario, et altri publici Sala=
riati debbano due Mesi prima, che termini il tempo
della loro Condotta far istanza alli Priori, perche
sia proposta in Consiglio la loro riferma, altrim.te
le Riferme siano nulle. E succedendo il caso, che
detti Salariati volessero dimettere l'Officio, debbano
similmente notificarlo alli Priori due Mesi prima,
et in caso, che mancassero à d.a notificatione non si
gli spedisca il Benseruito.

Dell'elettione del Cammerlingo, e suo
Officio
Cap. 10.

Li

Li Priori diano ogn' Anno nel Mese d'Agosto ad estintion
di Candela al Minor oblatore il Cammerlingato di
questa Terra per un Anno, nel modo, e forma, che
sin hora s'è praticato, con obligo di render conto del
la sua esatione per tutto il Mese di febraro doppo
passato l'Anno della sua esigenza; e di pagare quan-
to restarà debitore, secondo, che da' Revisori de
Conti sarà condannato, con depositare subito il resi=
duo del denaro nel Monte della Pietà di questa Ter=
ra à credito della Comm.tà, e sarà tenuto ad esatto, e
non esatto. Riscuoti tutto quello gli sarà stato asse=
gnato nel Libro di d.a sua esigenza, che chiamasi
Coltarola. Sodisfaccia li Pesi Cammerali al Teso=
riero della Provincia. Paghi li Salariati, e l'altre
spese anco straordinarie in conformità degl'ordini,
ò Bollette, che dalli Priori di tempo in tempo gli sa-
ranno dirette, e sottoscritte dal S.r Comm.rio, purche dette
Bollette non eccedano la somma prescritta in Tabella
per li straordinari, e pagando somma maggiore, senza
licenza della Sacra Congreg.ne del Buon Governo non
doverà dalli Revisori ammettersegli, come si dispone
nel titolo delli Depositarj, e Cammerlinghi delle

15v

Comm.tà appresso il Cochio Volgare. In caso che poi man-
casse di fare detti pagam.ti ò in tutto, ò in parte, ci fac-
cia, oltre lo sborso di questi, tutti i danni, e spese alla
Comm.tà, che l'havesse patito, ò potesse patire. Il Cam-
merlingo dell'Anno antecedente, quale non l'havesse pa-
gato al d.o Tesoriere tutte le partite assegnateli à pa-
gare, non aministri in modo alcuno il Cammerlin-
gato dell'Anno susseguente, se prima non l'haverà
pagate, e restando debitore di qualche residuo di
denaro non l'havesse prima depositato come sopra
in d.o Monte.

Nella revisione de' conti, circa à quelle partite, che sono
per colpa di d.o Cammerlingo restate inesatte, sarà
tenuto à queste, e doverà esser condannato da detti
Revisori, ogni qual volta non l'abbia fatto à debito
tempo le dovute diligenze per la rescossione, come
sequestrar l'entrate nel tempo delle Raccolte, veni-
re all'aggiudicat.ne di sequestri, fare fare l'essecu-
tioni alle case delli Debitori, ancora contro le perso-
ne d'essi, poiche quando d.o Cammerlingo haverà
fatti tutti quest'atti, non sarà obligato à prendere in
se liti, quali alle volte vanno insorgendo, ò per pre-
tesi

tesi aggravij, ò per duplicatione, ò per altre cause; mentre se fosse impedito nell'esattione, ò con Precetti, ò Inibitione di qualche Tribunale, ogni volta, che l'haverà legitimam.te notificato alla Comm.a; deve questa assumersi in se stessa le liti, e terminarle à proprie spese. Remossi poi, che saranno detti impedim.ti nelle partite litigiose, e per le quali è stata impedita l'esattione, sia la Comm.a obligata di notificarlo giuridicamente al d.o Cammerlingo, che haveva dett'esattione, acciò possa riscuoterle con l'istessi oblighi di sopra, dentro il termine d'un Mese da principiare dal giorno della notificatione.

Dell'Officio de' Revisori de' Conti del detto Cammerlingo

Cap. 18.o

Hanno una gran parte nel buon governo degl'affari della Comm.a i Revisori delli Conti, che si eleggono per il rendimento de' conti delli Cammerlinghi; Perciò si statuisce, et ordina; che li Revisori sud.i quali saranno estratti dal Bossolo, non doveranno però questi havere interesse alcuno con la Comm.a, faccino del Mese di Febraro ogn'Anno indispensabilm.te la

16v

reuisione delli Conti al Cammerlingho della Com=
munità con la presenza, et interuento del S.r Com=
missario, nella quale s'osserui l'infratto modo.

Vedino li detti Reuisori la Tabella originale di quell'
Anno, et auuertino di non bonificare alcun pagam.to,
benche di somma minima, che hauesse fatto il Cam=
merlingo non descritto in Tabella, se bene fosse
risultato in utilità della Comm.tà quando però per
detto pagam.to, ò sia spesa non se ne fosse precedente=
mente ottenuta licenza dalla Sacra Congreg.ne del
Buon Gouerno, qual licenza doueranno essi ricono=
scere, et esprimerla nella Reuisione di Conti.

Vedino non solo il Libro della Colletta, mà ricono=
schino ancora con applicatione se siano portate in=
tieram.te in credito della Comm.tà le somme da cia=
scheduno donate per le Collette, e se stia stato dato
debito à ciascheduno oblatore delli Prouenti, e Datij
della somma intiera, per la quale li sono stati de=
liberati, uedendo il Libro dell'Oblationi, e dell'Instru=
menti, come pure riconoschino con diligenza i
Crediti et entrate della Comm.tà, e con tal applicatio=
ne non solo faranno il seruitio del Publico, mà

uera

37

uerranno in cognitione, se il Secret.rio sarà stato fedele in adempire al suo officio.

Inoltre riconoschino tutte le Bollette, sì di spesa ordinaria, che straordinaria, e rincontrino, se sono state registrate dal Secret.rio al libro destinato, e quando non l'havesse adempito, debbano essi Revisori farle registrare all'hora; et il Sig. Comm.rio l'astringa al pagam.to di quella pena, che gli è stata per tal difetto apposta sopra al Cap: 16 di questo libro, doue si parla del suo officio.

Similm.te uedino detti Reuisori tutti i pagam.ti fatti dal d.o Cammerlingo, con farsi esibire tutte le riceute, tanto del Tesoriere della Provincia, quanto di salariati, et altre.

Nel far buone le partite, dette inesigibili si vaglino li medesim.i Reuisori di quanto s'è disposto nel Capitolo precedente al §. nella Reuisione di Conti. Di più faccino una nota da loro sottoscritta delle dette partite inesigibili, con esprimerui li nomi delli Debitori inesigibili, e la quantità del debito, et ancora notino li sgravij, quali haueranno fatti essi Reuisori; qual foglio poi consegnaranno alli Priori, acciochè da questi se ne procuri l'esattione, con deliberarla ad

17v

estintione di candela.

Li Libri di ciascheduno Cammerlingo restino appresso la Comm:ta e quando il Cammerlingo non l'havesse terminata la Rescossione si faccia lo spoglio delle partite inesatte in un libretto separato, quale acciò habbia la dovuta fede, siano collationate le sud:e partite con il libro originale dal Secret:rio e da questo sottoscritte, e ultti apponga il sigillo della Comm:ta ne possa il Secret:rio pretendere alcuna mercede.

In fine diano detti Revisori la lor sentenza con condannare detto Cammerlingo, in caso, che restasse debitore, ò dichiararlo Creditore, in caso, che sia tale, nella quale doveranno descrivere ad una ad una quelle partite, che s'altro occorresse sgravarne il d:o Cammerlingo, ò per duplicatione, ò per essere stata posta di maggior somma di quella di raggione si dovesse la partita, ò per altra legitima causa, con indicare la carta del libro, dal quale è stato sgravato, e l'istesso si faccia delle partite inesigibili, indicando, come sopra, le carte del libro, dove sono state dichiarate tali. Qual sentenza si stipoli poi dal detto Secretario alla presenza e con la sottoscrittione del d:o Sig. Comm:rio e delli medesimi Revisori, e

e per loro provisione habbino detti Revisori uno scudo per ciascheduno dalla Comm.tà à tenore del solito.

Del Cancelliere del S.r Comm.rio e suo offitio

Cap: 18.o

Li Priori affittino à destintion di candela ogn'Anno nel Mese d'Agosto la Cancell.ria civile, e criminale del Sig.r Comm.rio assieme col Danno dato, che si deduce in giuditio per uia di richiam.i, et accuse, che si fanno da Particolari, e l'esattione ancora del Capo Soldo conforme il consueto, con deliberarla al maggior oblatore p un'Anno, con l'obligo, e solita sicurtà, non solo di pagar l'affitto, ò risposta, di restituire tutti li libri, i filze, e scritture spettanti alla Cancellaria, e descritte nell'Inuentario, quale li sarà dato in principio dell'officio, e questo terminato di stare ancora al Sindicato nel modo, e forma, e per il tempo disposto circa il Sindicato del S.r Comm.rio osserui esso Cancelliere per detti richiam.i et accuse i Capitoli, ò li formanze del Danno dato, che si contengono in questo Statuto, e parim.te osserui p le sue mercedi nelle Cause Ciuili, e Criminali la Tassa, che in fine sarà apposta.

18v

Volendo, che detta Cancellaria debba essere essercitata da un Notaro, come fino al presente si costumava.

Del Balivo del Comune, e suo Officio.

Cap: 16.

Li Priori habbino facoltà di eleggere, e deputare un Balivo, che sia persona fidata, e da bene, quale prima, che sia ammesso all'esercitio del suo Officio giuri in mano del Secret.rio della Comm.tà, et alla presenza del Sig.r Comm.rio di bene, e fedelm.te essercitarlo. Obedisca al S.r Comm.rio, Priori, al Cancell.re del d.o Sig.r Comm.rio, et altri Officiali in tutto le cose, che al di lui officio appartengono; faccia le citationi, affigga bandimenti nei luoghi soliti, e publichi editti a richiesta di d.i Sig.r Comm.rio In oltre serva come famiglio in tutte l'ocorrenze, e bisogni della Comm.tà nel modo fin hora patticato. E mancando di fare, et adempire al d.o suo officio possa esser rimosso ad arbitrio de' Priori, con deputare altra persona. Et acciò che d.o Balivo sia conosciuto anco per famiglio publico li si dia dalla Comm.tà il solito vestimento di panno rosso, oltre il consueto salario di Scudi venti=

quattro

=quattro annui da pagarsegli ogni Mese. Per le sue mercedi delle citationi, et altri atti habbia quel tanto, che dispone la dil.a Tassa inserta in fine di questo statuto.

Delli Sindici della Comm.ta e suo Offitio.

Cap. 15.

Perche li Sindici della Comm.ta deueno essere persone idonee, per difendere tutte le raggioni, e far li negotij della medesima, et non habbiano uerun interesse con la med.a Comm.ta. Si statuisce per tanto, che ogni Anno nel Mese di Gennaro si estraino dal Bossolo due Sindici delle sud.e qualità, l'offitio di quali sia di difendere, et assistere in tutti i negotij, e liti della Comm.ta con ogni diligenza, et attentione, come pure d'andare, occorrendo, à termi=nare le strade, et altre differenze, decidere, che per causa di queste, ò d'altre, ò di simili cose insorges=se tra la Comm.ta, e Particolari, come sin'adhora si han=no praticato, e conseguischino per lor mercede da detti Particolari baj quindici per uno sin'à un mi=glio, et in lontananza maggiore due giuli per cia=

stedano, e ciascheduna volta. Et inoltre essi Sindi=
ci faciano in ogni Priorato li Cichiam. avanti al
Secret.rio Priorale delli Danni, quali in tal tempo suc
cedessero nelle bandite della Comm.ta

Delli Maestri di Strade, et acco=
modamento delle medesime.

Cap. 18.o

Essendo cosa molto necessaria, che le strade del Ter=
ritorio di questa Terra siano ben tenute, spatiose,
e larghe, et accomodate, non solo per Publico benefi=
tio, mà anco per decoro, et honor della medesima.
Si statuisce pertanto, et ordina, che li Priori depu=
tino ogn'Anno nel mese d'Aprile, ò di Maggio per
Maestri di Strada, che tali sogliono ancora denomi=
narsi, quella quantità d'huomeni da bene, e sufficienti,
che a loro parerà, e piacerà, et à due per due di loro
assegnargli, ò determinargli quella quantità, ò portio
ne di Strade, che loro parerà, come sarebbe da una
Villa all'altra, ò da un vocabolo all'altro. quali siano
tenuti riuedere le dette Strade à ciascheduno di loro
come sopra assegnate, nelli Mesi di Maggio, ò Giu-
gno

gno, e se le trouaranno guastate in tutto, ò in parte,
ouero non essere dell' infrascritta larghezza, le segni-
no nel modo, che altre uolte si è pratticato, e ne diano
poi la notitia negl' atti Ciuili di questa Cancellaria,
dà scriuersi dal Cancell.re del Sig.r Comm.rio in un libro
à tal' effetto destinato, con nominare li Padroni de beni
adiacenti, à quali ne spettasse l'accomodam.to Quali
Padroni de beni adiacenti à dd.e strade guastate sia-
no tenuti accomodarle dentro un congruo termine
d'assegnarsi dal Sig.r Comm.rio et intimarsi à medesimi;
con hauerle salciate, oue fossero fangose, e slar-
garle in quelle parti, oue fossero ristrette; Douendo
esser le strade Maestre di Campagna di larghez-
za di piedi noue, e quelle di Braccio di piedi sei,
in conformità della resolutione del Consiglio di questa
Terra, celebrato sotto li 24 Gennaro 1683, che di-
chiarò ancora, quali s'intendeuano strade Maestre.
Debbano in oltre detti Padroni tagliare, spianare,
et affatto rimuouere tutti gl' Alberi, ripe, limiti,
siepi e fratte, che dà detti Viali saranno conosciute

20v

far impedim.to à passaggieri, ò alle carrucole in tempo della mietitura, secondo il segno, che detti Viali u'haueranno fatto. Se poi nel termine sud.o non l'haueranno detti Adiacenti adempito à quanto sopra, cadino in pena di giul.i dieci per ciascheduno di loro, d'applicarsene un terzo à detti Viali, che l'haueranno però di nuouo reuisto, e uisitato le strade, che doueuano accomodarsi, come sopra, con l'interuento di d.o Sig.re Commissario, quale doppo spirato il termine sudetto ui douerà andare per riconoscere ancora, se hanno obedito, assieme col suo Cancelliere et il resto di detta pena per due terzi al detto Sig.re Commissario, e per l'altro al detto suo Cancelliere.

Dichiarando, che in quanto alle strade dentro alla Terra sia tenuta la Communità di fare accomodare à sue spese la Riga di mezzo, come hà pratticato per il passato, et il remanente di dette strade, cioè di quà, e di là alla sud.a riga, che spetti l'accomodamento all'Adiacenti, come sopra.

Ha=

Nascendo differenza alcuna tra gl'huomeni di Stroncone per causa delle strade; uadino li Maestri di Strade à richiesta di chi ui hà interesse à riconoscerla, e la terminino, secondo il lor giuditio, e peritia, e per lor mercede habbiano baiocchi quindici da un miglio in giù, e da questo in sù due giuli per ciascheduno dalle persone, à petitione delle quali andassero, ò per parte di chi fossero stati eletti.

Delli Stimatori della Communità, e loro Officio

Cap. 19°

Li Stimatori devono essere persone pratiche, di giuditio maturo, e conscienza. Perciò si ordina, che si estraino dal Bossolo secondo il solito ogni sei Mesi due Stimatori, cioè nelli Mesi di Gennaro, e di Luglio di ciaschedun Anno, e per sei Mesi solamente duri il loro officio. Quali doppo, che haueranno giurato auanti li Priori in mano del lor Secretario di fare come si conuiene il loro officio, uadino quando saranno ricercati tutti due assieme à uedere, e stimare

21v

tutti li danni di qualunque sorte siano, et in qualunque modo fatti, tanto con bestie, quanto senza in questo Territorio, et immediatamente doppo veduto detto Danno ne facciano della loro stima la relatione in Cancellaria. Stimino ogni due Mesi le Bandite della Comm.tà conforme al solito, e diano tutti la relatione della loro stima alla presenza de' Priori in mano del Secretario della Communità, per registrarsi subito da questo al libro delle stime, come s'è detto sopra al Cap. 16. Habbiano per loro mercede per qualunque stima che faranno per li Particolari un giulio per sino ad un miglio, e da indi in su due carlini per ciascheduno di detti Stimatori dalli Dannificanti; ma per le stime di dette Bandite della Communità habbian solamente un carlino per stima per ciascheduno di loro.

Della pena di chi ricusa l'Offitij publici

Cap. 20.

Conoscendosi con l'esperienza il pergiuditio ben grande, che

che sogliono ricevere le Communità per recu=
sarsi l'Officij publici dalle persone alle mede=
me destinate; e particolarmente dà quelle, che
sono riputati più idonee dell'altre. Onde volendosi
riparare per quanto sia possibile al pregiuditio su=
detto di questa Comm.tà Si statuisce, et ordina, che
in avvenire qualsisia persona, che sarà estratta
all'Offitio di Magistrato, ò ad altro publico carico
della medema Comm.tà debba accettare immedia=
tamente l'esercitio, e senza veruna eccettione, ò
difficoltà, e recusandone l'accettatione senza le=
gitima causa da conoscersi dal Sig.r Commiss.rio, se de=
duvendosi, sia tale, resti la medema persona sospe=
sa, non solamente dal poter più essere imbussolata,
et ammessa à dette cariche; mà ancora resti priva=
ta della voce in Consiglio, nel quale non doverà esser
ammesso, et intervenendovi, di fatto, non possa egli dar
voto, e dandolo, non debbasi computar tra gl'altri, mà
si habbia per non dato; Come anco volendo in esso
Consiglio parlare gli si nieghi, e parlando, il dibi=

Arringo non si debba registrare dal Secretario, sotto pena al medemo della privatione dell'Officio, à cui anco spettarà di render notificato il Sig.re Commissario di tali persone, che sono, come sopra, private in caso, che si ritrovino tra gl'altri Consiglieri radunati; E la sud.a pena di privatione s'intenderà incorsa solam.te quando dal sud.o Commissario sia per due volte richiesto, e siano respettivamente precettare l'eletto, ò deputato ad accettare tali Officij.

Del Monte Frumentario della Comm.ta

Cap. 51.

Pijssima fù l'inventione dell'erettione del Monte frumentario della Comm.ta poiche si vede, che non solo riesce di grandissimo vantaggio, e sollievo alli Poveri, mà si conosce necessario al Buongoverno dell'Annona, massime negl'Anni, nelli quali riescono le raccolte scarse; E per la conservatione, et augumento del medesimo Monte furono dal Consiglio nell'Anno 1611 sotto li 29. Decembre stabilite alcune

cune ordinationi, quali si registraranno in fine di questo Capitolo, assieme con alcuni Decreti promulgati dal Sig.r Luogotenente di Mons. Ill.mo Bufij Governator Gnale di Sabina nella Visita accennata dell'interessi di questa Comm.tà, incaricandosene l'osservanza à chi spetta, et al Secretario della Comm.tà, quale, mancando nell'adempimento di quanto è tenuto in vigore degl'ordini di d.o Sig.r Luogotenente, si sospenda quella quantità di salario à proportione del denaro gli si dava in conto del Monte, prima fosse stabilitoli il salario sud.o di Scudi Trenta, cioè prima di questo Statuto.

Capitoli sudetti dà osservarsi nell'erettione del Monte frumentario della Terra di Stroncone fatti nell'

1681

Primo. Che si debbano dal Consiglio deputare due huomini esperti, e dà bene per ricevere, e distribuire il Grano, che detta Comm.tà si trovarà con farsli dare sicurtà idonea di consegnare alla Communità per tutto il Mese d'Ottobre la d.a quantità di

23v

stribuito, esatto, e non esatto.

Secondo. Che à detti Deputati gli si debba assegnare una congrua provisione, secondo la quantità, che sidoverà riscuotere, e distribuire, e detta provisione si doverà ritraere dalle Misurelle di più, che doveranno restituire quelli riceveranno il grano, che sarà una misurella per quarta, delle quali Misurelle ne doveranno li Montisti rendere esatto Conto.

Terzo. Che li Montisti debbano far buono il crescimento del grano à tanto per Cento, secondo l'uso, e non possano appropriarlo à lor medesimi, mà debba accrescersi al Monte.

Quarto. Che detti Montisti siano tenuti usare tutte quelle diligenze, che usarebbe un buon Padre di fameglia per la conservatione di detto grano, e mancando alle dovute diligenze, e che per causa loro venisse detto grano à patire, siano tenuti à tutti i danni, e spese della Comm.tà

Quinto. Che l'Abbondantieri pro tempore in principio del loro Officio debbano dar sicurtà d'esercitare detta carica fedelmente, e per tutto il Mese d'Ottobre

Ottobre hauer riscosso tutto il grano dato, e riposto nel Magazzino, altrimente per quello non haueranno esatto siano tenuti del proprio.

Sesto. Che li Sig.ri Priori siano tenuti estratti, che saranno l'Abbondantieri fargli dare sicurtà ido.a, e mancando, loro medesimi siano tenuti, oltre la pena di scudi Dieci d'applicarsi, conforme ordinarà il Giudice prò tempore, à tutti li danni, che la Communità potesse patire per la cescessione come sopra.

Settimo. Che debba farsi un Libro grande, et in quello non solam.te annotare l'estrattione dell'Abbondantieri prò tempore, et oblighi loro, mà anco la quantità del grano, che durante il loro offitio distribuiranno con registrarui le Bollette, e gl'obligati, che pigliano il grano, e loro sicurtà per mano del Secretario, mà anco l'accrescim.ti delle misurelle, si come dell'accrescimento del grano della Montagna.

Decreti fatti nella Visita dal detto Sig.r Luogotenente concernenti al detto Monte, e Nominati in questo Capitolo.

Che la quantità del grano del Monte Frumentario Commu-

24v

ritativo, che sarà distribuito dalli Montisti pro tempore debbasi in effetto, et intieramente esigersi dalli detti Montisti nel termine perscritto dalli Capitoli del Monte, per poi consegnarlo effettivam.te alli Montisti successori, e li Montisti medesimi dà quali se ne deporrà l'amministratione non possino fare la consegna del d.o grano alli Successori in polizze sotto le pene à nostro arbitrio, e delli Sig.ri Successori nel Governo, et anco di non potere mai esser liberati, e quietati per la detta amministratione, benche vi intervenisse il consenso dè Montisti Successori, quali in caso contrario saranno parimente tenuti ad ogni danno, che potesse seguire ad esso Monte, e detta effettiva rescossione, e consegna doverà omninamente farsi, quando altrimente non venga determinato dal Gnal Consiglio in tempo di penuria, o per altro euidente.

Che ogn'Anno si faccia indispensabilmente il Registro delli Bollettini del sud.o grano distribuito in conformità del sotto, come anco si doveranno fare li Registri d'essi Bollettini per gl'anni adietro, che mancano, e non si potranno liberare li Montisti antecedenti

prima

prima, che non sia fatto il sud.° Registro.

Che in tempo, che li Montisti saranno estratti dal Bossolo, se qualcheduno di essi esercitarà la Secretaria Communitatiua, ò altro Officio incompatibile con l'amministratione di esso Monte, da dichiararsi dal S.r Commissario pro tempore, ò da Mons.r Vesc.° Diale, si deuerà deuenire à nuoua estrattione con rimetter la palla estrana nel Bossolo.

Dell'elettione del Medico Fisico, e del Chirurgo.

Cap. CCI.

Si statuisce, et ordina, che li Priori procurino in tempo, che uacaranno le Condotte sudette del Medico, e Chirurgo di questa Terra di trouare, secondo il solito con ogni diligenza uno, ò più Medici prattichi, e sufficienti, che siano d'età matura, e se fosse possibile hauessero Moglie; come pure uno, ò più buoni Chirurghi; e gl'uni, e gl'altri, che habbino buoni requisiti da esibirsi originalmente nel Conseglio; nel quale si proponghino tutti li Concorrenti, e poi si mandino à partito in conformità del praticato, e quello, il quale n'hauerà riportato la

la maggior parte de voti affermativa s'intenda
e sia eletto per un Anno per Medico ò per Chirurgo
di questa Terra, seperatiuam.te secondo la resolutione
sarà fatta in detto Consiglio, alli quali si spedischino
le solite Patenti. Et sia la Comm.tà à ciascheduno di
essi la provisione descritta in Tabella da pagarseli
ogni due Mesi. Non s'assentino, ò partino da questa
Terra senza espressa licenza delli Priori sotto pena
in caso di contravuentione di giuli cinque in riguardo
al d.o Medico, e di baiocchi venticinque rispetto al Chi-
rurgo per ciascheduno giorno, che stassero assenti, sen-
za detta licenza, da ritenersi dalle dette loro provi-
sioni, e d'applicarsi in beneficio della Comm.tà Et in
quanto alle diloro riferme osservino quello si è dispo-
sto nel Capitolo del Secret.rio al §. Volendo. In oltre
debbano accompagnare li Priori alle funtioni secondo il solito.

Del Maestro di Scuola, e sua elettione.

Cap: 13.

Il Maestro di Scuola è necessario ne' Luoghi per
istruire, et ammaestrare i figliuoli nelle lettere.
Perciò si statuisce, et ordina, che li Priori trovino
in

in tempo, che uacasse detta Condotta uno, ò più soggetti, che siano Virtuosi, letterati, et habili per esercitare il Carico di Maestro di Scuola, e poi li proponghino tutti nel Consiglio, e quello, il quale hauerà nel medesimo Consiglio hauuto più numero di uoti affirmatiui, s'intenda, e sia eletto per un Anno Maestro di Scuola di questa Terra, con la prouisione descritta in Tabella, da pagarseli ogni due mesi, al quale si spedisca la solita Patente. Sia tenuto esercitare la detta sua carica diligentemente, e con ogni applicatione, acciò li Scolari uenghino ben educati, et ammaestrati ne buoni costumi, e nelle uirtù. Debba ancor esso accompagnare i Priori, come s'è disposto nell'antecedente Capitolo. Non si assenti da questa Terra senza licenza de Priori, fuori però del tempo delle solite uacanze della Scuola, sotto la pena di baiocchi Venticinque per ciaschedun giorno, che stasse assente senza detta licenza, da ritenersi dalla detta sua prouisione. Et osserui quello, che è solito praticarsi in questa Terra per la med.a Scuola, come

pure quello, ch'è disposto nel Capitolo del Secretario al S. Volendo.

Del modo di fare i Terrazzani.

Cap: 154.

Acciò che questa Terra si possa moltiplicare di Abitanti, et Arteggiani per la scarsezza, che se ne tiene. Si statuisce, et ordina, che in avvenire quelli, i quali vorranno venire ad abitare in questa Terra si l'abbiano da ricevere con ogni urbanità, e se vi abiteranno per lo spatio d'anni diece continuo siano ammessi per Terrazzani, possano intervenire alli publici Consigli, godere del grado di Magistrato, e di tutti i Privilegij, et esentioni nel modo, e forma, che godono, e sono trattati li Terrazzani originarij di questa Terra.

Che gl'Huomeni di Santo Domini, Cotanello, Poul Antica, e Lugnano siano trattati fraternalmente.

Cap: 155.

Essendo, che nelli Decreti Antichi di questa Terra di Stroncone siasi trouato scritto et osseruato dà immemorabil tempo, che tra gl' Huomeni di Santo Gemini, Cottanello, Rocch' Antica, Lugnano, e Stroncone sia passata grandissima corrispondenza, et amore, essendo fratelli giurati per l'esperienza in molti casi occorsi; Perciò uolendosi conseruare dett' Antica corrispondenza, e maggiorm.te accrescerla; si statuisce et ordina, che li sudetti Huomeni delle prenominate Terre possino liberamente uenire, stare, et habitare à loro piacere, e piena uolontà in questa Terra di Stroncone, e siano dà tutti hauuti, tenuti, reputati, e stimati, come Terrazani; Possino ancora interuenire in Conseglio, consultare, e uotare, come originarij di questa Terra; e uolendo qualched'uno di loro uenire ad habitare nella medesima, et edificarui qualche casa, ò edificio, questa

Communità gli dia il sito gratis da poter-
ui edificare.

E per maggiormente mantenere questa già
antica fratellanza, anzi per ampliarla,
et accrescerla. Si statuisce in oltre, che tut-
te le sudette Communità, e persone delle
medesime in qualsisia occasione s'aiu-
tino da questa Communità, e che le
medesime persone non solo godino tut-
ti quelli Privilegij, et essentioni, che
hanno, e godono i Terrazani originarij di
questa Terra, mà ancora non siano te-
nute à pagare Gabella alcuna nel
transito per la medesima, e suo Terri-
torio; Obligando li Priori à fare os-
seruare in tutto e per tutto la disposi-
tione del presente Capitolo.

Delli

Delli Pacieri.

Cap. 16

Perche la Pace è il mantenim.to delle Sostanze, e della vita degl'Abbitanti nel Mondo. Perciò si stabilisce, che ogn'Anno, secondo il lodevole, et antico costume di questa Terra si eleghino da Priori in tempo di Quadragesima cinque graui huomeni, e timorati di Dio, e cinque simili altre Donne per Pacieri, e Paciere, delle quali persone se ne dia dal Secretario Communitatiuo la nota al P.re Predicatore, accio nella quarta Domenica d'essa quadragesima le publichi sul Pulpito. Procurino essi Pacieri rimuouere gl'odij, e rancori, et inuigilino con tutta carità, et affetto di togliere ogni occasione di discordia, e disunione, che fosse fra le persone del loro respettiuamente Sesso, perche s'augumenti con la pace il ben commune. Quando

28v

poi lasciano adempito al loro officio, e consideranno, non poter loro riuscire l'effettuatione della pace, e che dubitassero, potesse insorgere tra le parti disunite qualche inconveniente, ò male maggiore, all'hora ne diano la notitia al Sig.r Comm.rio à fine, che questo con remedij che stimerà di ragione possa provedere.

Fine del Libro primo

Libro Secondo.

Del modo, et ordine di procedere nelle cause Civili

Cap. P.o

Per vivere con buon ordine, e quiete è necessario togliere, et impedire le longherie delle liti, et abusi introdotti nelle medesime. E desiderandosi per quanto si può giovare à questa Terra, e quello, che sevatilesi è principiato, niente si tralasci imperfetto. Si statuisce però, et ordina, che in auuenire si habbino da osservare nelle cause civili da muouersi nella detta Terra di Stroncone li infrascritti ordini, e Capitoli. E che principalmente il Sig.re Commissario in qualsivoglia giorno giuridico la mattina ad un hora determinata da lui doppo il suono della Campana del suo Palazzo, tenghi udienza nel medesimo Palazzo, che è solita sua residenza, con rendere, et amministrare una buona, e retta giustitia à ciascheduno, che la dimanderà in tutte, e singole le cause al di lui Tribunale appartenenti, interponendo in qualunque istanza, ò atto che avanti di lui si facesse, i suoi Decreti, ò Pronuntie interlocutorie, ò diffinitive, come sarà di raggione

Delle Citationi

Cap. Secondo.

Il fondamento principale di ciaschedun Giuditio è la citatione. Onde si statuisce, et ordina, che il Balio di questa Terra citi ad istanza di qualsivoglia persona, se potrà personalmente, e non potendo, à casa della solita abitatione, la persona da citarsi un giorno per l'altro, à comparire all'Ora solita dell'udienza, notificandoli il nome di quello lo fa citare; nella qual Ora l'Attore faccia avanti il Sig.re Commissario l'istanza delle sue pretensioni contro detto Reo in tal modo citato. Se poi la citatione dovesse farsi ad un forastiero, ò ad un Terrazzano, che non abitasse nella Terra, ò Territorio di Sternacone, si faccino prima tutte le diligenze dal Balio ad istanza dell'Attore, di trovare nella detta Terra le loro Persone respettivamente, overo domicilio, e non trovatisi, preceduta negl'atti la relatione del detto Balio d'haver fatte dette diligenze, si faccia la citatione in scriptis, nella quale s'esprima il Nome dell'Attore, e del Reo con il giorno, per il quale è tenuto detto Reo comparire, e s'affigga dal d.o Balio secondo il solito alla Porta della Terra di Sternacone vicino alla Chiesa di San Giovan Battista; La qual citatione in tal

tal modo fatta habbia forza, come se personalmente fus-
se stata esseguita. E non osseruandosi quanto sopra s'è
disposto siano le citationi nulle, e di niun valore.

Delle cause sommarie

Cap. Terzo.

Si statuisce, et ordina, che tutte, e singole cause, e que-
stioni siano ordinarie, eccetto, che le cause, e questioni
di scudi cinque inclusiuamente a basso. Tutte le cause
d'alimenti. Tutte le cause Pie sino a scudi venticin-
que, ouero di cosa di ualore di scudi Venticinque, e so-
pra detta somma, ò ualore la causa Pia sia ordinaria
Tutte le cause di salarij, e mercedi di qualsiuoglia
quantità. Tutte le cause di confini, e diuisioni da farsi
da quelli, che hanno, e possiedono una cosa commune. Tut-
te le cause di denuntiatione di nuoua opera, d'esecu-
tion di sentenza, purche l'esecutione si habbia da fare
nella giurisditione di Stroncone, e di esecutione di Lodi
Tutte le cause, nelle quali apparisce polizza scritta
di mano propria del Reo conuenuto, fatta la recogni-
tione, ò comparatione delle lettere di qualsiuoglia quan-
tità, ò cosa, che fosse. Tutte le cause di seruitù, di
stillicidij, termini, limiti, e di cose simili. Tutte le
cause uertenti tra il Padrone, et il Lauoratore, Affittuarij

Errore

30v

ò Piggionante per qualsiuoglia occasione di Piggio-
ne, Risposta, prestanza, ò di frutti, ouero di Bestie.
Tutte le cause uertenti frà i Compagni in occasione di
Compagnia fatta in qualunque negotio, causa, ouero esse-
citio, anco di qualsiuoglia sorte d'Animali. Le quali
sopradette cause, e ciascheduna di esse siano, e s'inten-
dino sommarie, e si conoschino dal sudetto Commissario som-
mariamente, semplicemente, di plano, senza strepito,
e figura di giuditio, mà solamente ueduta, e considera-
ta la verità del fatto, purche apparisca del debito le-
gitimamente, e non si tralascino le douute, ò legitime
proue, ò difese del Reo conuenuto, dato però il giuramen-
to di calunnia, ò di malitia, se da alcuna delle par-
ti fosse addimandato. Il che tutto s'intenda, e si osser-
ui quando le Parti sono presenti in giuditio, mà in
contumacia d'una d'esse parti, si osserui quanto si dispor-
rà nel Capitolo della contumacia dell'Attore, e del
Reo. E le dette cause si spedischino dal detto Signor Commis-
sario con ogni possibile celerità.

Delle cause ordinarie

Cap. Quarto.

Essendosi nel precedente Capitolo detto delle cause somma-
rie, deuesi hora disporre delle cause ordinarie, nelle
quali

quali conuien provedere maturamente, e con più ordine. Si statuisce dunque, che in dette cause ordinarie citatosi ad istanza dell'Attore il Reo si esibisca, e produca negl'atti il Libello, ò Petitione, e non comparendo alla detta prima citatione il Reo, si fauia di nuouo questo citare, con la citatione però in scriptis, col termine di tre giorni à rispondere à detto Libello, et à proporre le sue eccettioni, ò comparendo nel detto termine della citatione, se dimandarà la copia di detto Libello, ò Petitione, se gli conceda à sue proprie spese, secondo lo stile di questo Tribunale, col termine di cinque giorni correnti à rispondere, nel quale se detto Reo opporrà le sue eccettioni, all'hora l'Attore habbia il termine di due giorni prossimi seguenti à replicare se vorrà, e se il Reo vorrà dupplicare habbia termine à pigliare la copia delle repliche, et à dupplicare di due giorni, e ricusandosi, ò non volendosi replicare, ò dupplicare respettiuamente, come sopra, non possa per questo farsi obiettione di nullità di Processo. Passati poi detti giorni si leggitimino i mandati, tanto dell'Attore, quanto del Reo, se saranno comparsi in giuditio per Procuratore, Curatore, Sindico, ò simile. E ciò fatto d'ordine del Sig. Commissario si contesti la lite dentro il termine di due giorni prossimi seguenti, quali passati, se le parti

31v

non l'haueranno uoluto, ò saranno stati negligenti in contestarla, si habbia la detta lite per legitimamente contestata, e sauia detto Sig.r Commissario dare il giuramento di calunnia, se da alcuna delle parti sarà stato dimandato.

Della detta contestatione di lite fatta dalle parti, ouero hauuta per fatta, come sopra, s'intendino, et siano riseruate tutte, e singole eccettioni, e difese dall'una, e dall'altra parte opposte competenti, ò da competere di qualsiuoglia genere, e specie, che siano, ancorche di sua natura si hauessero da opporre, e conoscere auanti la lite contestata, si possano sempre opporre, discutere, e conoscere nel progresso della causa, giudicare, e terminare nella diffinitiua sentenza, se per altro non fossero eccettioni di lite finita, e che impedissero l'ingresso della lite; come di pagamento, cosa giudicata, transatione, conuentione, accettilatione, e giuramento decisiuo, le quali non hauendo, ne ricercando più alta cognitione siano conosciute, e giudicate auanti la contestatione della lite; se poi ricercassero più alta cognitione, all'hora si riseruino doppò la lite contestata.

Segui=

Seguita detta contestatione di lite nel modo sudetto, s'assegni dal detto Sig.r Commissario all'una, et all'altra parte uno, ò più termini competenti à prouare à suo arbitrio, purche non eccedino in tutto giorni dieci dodeci giuridici, nelli quali termini possa ognuna delle dd.e parti produrne non solo positioni, articoli, et interrogatorij, sopra quali si hauessero ad esaminare testimonij, mà ancora Instrumenti, scritture, et ogn'altra cosa, che occorresse, e bisognasse per proua dell'intentione delle dette parti.

Passati detti termini à prouare, si publichi à requisitione d'alcuna delle dette Parti dal Sig.r Commissario il processo, citata però l'altra parte, et assegni un termine di giorni otto continui all'una, et all'altra parte à pigliare la Copia, se la uorranno, de testimonij e di tutto il Processo, et ad opporre, e contradire, quali giorni spirati, si concluda in causa.

Doppo detta conclusione si uenga dal detto S.r Commiss.rio alla Speditione della causa, concedendo prima un congruo termine alle dette parti, se li uerrà dimandato, ad allegare, ò portare allegationi d'Auocati

32v

e Procuratori), con dar la sua sentenza diffi=
nitiua à petitione però della parte, che la diman
dasse, preceduta la citatione personalmente, ò moni
tione alle parti, che fossero presenti, ad udir la senten=
za, et una sola citatione, ò monitione basti: et
il Sig.r Commissario senti gl'Auocati, e Procura
tori delle cause sopra ogni dubbio, tanto in voce,
quanto in scrittura sino alla sentenza.

Dichiarando, che tutti li sudetti termini, ò dilationi s'in=
tendino, e siano peremptorij eccettuato il termine ad
allegare; et se l'ultimo giorno d'alcuno di detti
termini fosse feriato, cada nel giorno prossimo sus=
seguente non feriato, nel quale si rendesse caggione,
e detti termini si diano dal detto Sig.r Commissario
à petitione della parte, et se non li dimandasse, l'impu=
ti à se medesima.

Volendo, se venisse il caso, che qualche testimonio non si
potesse hau.e, ouero sopravenisse in tutti i termini sopra
detti qualche altro legitimo impedim.to ad arbitrio del
Sig.r Comm.rio, possi d.o S.r Comm.rio pronunciare, che i tem
pi, ò termini sud.i respettiuam.te non corrino,

Che

Che il Vinto al Vincitore si condanni nelle spese

Cap: 5.°

In tutte le cause civili si faccia sempre dal d.° Commissario la condanna delle spese, nelle quali il Vinto al Vincitore si condanni, se detto Vinto non haverà hauto giusta causa di litigare, non ostante il giuramento di calunnia dato nell'istessa causa, ò lite, e benche per detto Vincitore non fossero state dimandate.

Del modo d'allegar l'assenza d'alcun citato e termine da concedersi

Cap. 6.°

Desiderando, che le raggioni degl'Assenti siano intese. si statuisce, che se alcuno citato fosse assente da questa Terra, ò suo Territorio possi qualsisia Parente, ò Amico d'esso citato comparire avanti il Sig. Commissario ad allegare l'assenza d'esso citato, purche giuri, non essersi questo assentato doppo la citatione fatta, et allora detto Sig. Commissario assegni al medesimo un termine competente à comparire per se me-

33v

desimo, ò per mezzo di suo legitimo Procuratore hauuta consideratione alla lontananza, ò distanza del luogo, oue fosse andato detto Assente, quale non comparendo dentro detto termine, si proceda contro di lui in contumacia.

Della contumacia dell'Attore, e del Reo

Cap: 7.°

Perche ancora siano intese le raggioni de contumaci, e che per mancanza di tempo non perischino. Si statuisce, et ordina, che nel termine della citatione fatta, tanto l'Attore, quanto il Reo siano tenuti per loro medesimi, ò per altra legitima persona comparire in giuditio, e se l'Attore nel detto termine non comparirà, e per parte del Reo sarà la di lui contumacia accusata, si habbia la citatione per circondotta, et il detto Attore paghi al detto Reo citato un carlino per l'interesse del tempo perso. E se d.° Reo citato non comparirà, precedutta l'istanza dell'Attore si commetti, e rilassi dal sig.r Commissario l'esecutione col termine al primo giorno di

di ragione, quale susseguentemente intimata à

detto Reo, ò in persona, ò à casa, e non comparendo

nel detto termine s'habbia all'hora per legitimo con=

tumace, e contro di lui si proceda alla detta esecu=

tione. Dichiarando, che non sia necessaria la detta

intimatione dell'esecutione nelle cause da uno scudo

inclusiuamente à basso, à tenore dello stile fin hora

praticato. Possa però detto Reo contumace purgare

la sua contumacia comparendo legitimamente

negl'atti dentro il termine di giorni cinque conti=

nui dal giorno della fatta esecutione, con far citare

l'Attore, e rifare à questo le spese contumaciali;

e le predette cose habbiano luogo nelle cause som=

marie, et esecutiue. Nelle cause poi ordinarie non

comparendo il detto Reo nel termine di i tre giorni

della seconda citatione perscritta sopra nel Capito=

lo quarto dell'istesse cause, accusatasi dall'Attore

la contumacia, s'habbia per legitimo contumace;

qual contumacia possa, e li sia lecito purgare fi=

no alla subhastatione inclusiuamente della cosa

esecutata citato l'Attore, e rifatte, come sopra

le dette spese contumaciali, restando però sempre ferma l'esecutione.

Volendo, che se detto Reo sarà stato una volta contumace, et l'haverà rifatto dette spese, e monito à rispondere, sarà per la seconda volta contumace, perche crescendo la contumacia deve crescer la pena, non sia inteso la seconda volta, se oltre la refettione di dette spese non l'haverà queste dupplicate à dett' Attore. Se poi per la terza volta sarà stato contumace, et l'haverà rifatto le dette spese, e monito, non risponderà, si habbia all'hora per confesso, e non sia più inteso.

Delle spese contumaciali da rifarsi.

Cap: 8.°

Le spese contumaciali, che devono rifarsi dal Reo per la sua contumacia, come s'è disposto nel precedente capitolo, s'intendino, e siano solamente quelle fatte dall'Attore, le quali non l'haverebbe fatte, se il Reo, che si contumace fosse comparso; quali spese siano tassate dal S.r Comm.rio, e pagate dal Reo effettivamente à dett' Attore, e caso, che questo recusasse

casse, le depositi appresso gl'atti della Causa.

Del Curatore da darsi all'Eredità Giacente

Cap. 9.

Chi vorrà agitare contro l'Eredità d'un persona defonta, e che non vi fosse l'Erede certo, allora ad istanza dell'Attore, ò Creditore si faccia la citatione nominatam.te à quello, ò quelli, che detto Attore stimarà havere la prima causa della successione, ò dichiarare, e deliberare, se vuole, ò voglino esser Eredi di detto Defonto, e se non compariranno, accusata la loro contumacia, si faccia di nuovo citare, e non comparendo nel termine della seconda citatione, accusatasi parim.te la loro contumacia, si deputi dal Riss.o Commissario alla detta Eredità giacente un Curatore, quale adempisca tutte quelle cose, alle quali è tenuto in vigore del Jus commune

Del tempo à deliberare l'Aditione dell'Eredità.

Cap. 10.

Se alcun Erede comparirà in Giuditio, e domandarà tempo à deliberare d'adire, e non adire l'Eredità

se li conceda un termine di giorni Venti continui,
dentro il quale stia tenuto deliberare, presente l'
Attore, ò Creditore, ouero questo citato, e passato detto
termine, e non farà deliberatione alcuna s'hab-
bia l'eredità per adita, o non adita, secondo la
forma di ragion comune. Chi poi volesse adirla
con il beneficio della legge, ò dell'Inventario, habbia
il termine à principiar dett'Inventario, e perfet-
tionarlo di giorni Sessanta continui, e non più.

Dell'essecutione delle Sentenze.

Cap. 11.

A niente seruirebbe la Sentenza, se non fosse, chi la
mandasse alla debita essecutione. Si statuisce però,
et ordina, che il Sig.r Comm.rio dia essecutione à tutte,
e singole sentenze, tanto pronunciate da lui, quan-
to da Suoi Antecessori d'Anni diece in quà, ad is-
tanza delle parti, ò di chi altro vi havesse interes-
se; come ancora à tutte le altre Sentenze, ò lo-
di dati dalli Giudici compromissarij, Arbitri, Ar-
bitratori, amicheuoli Compositori, e simili. E se il Reo,

ò

ò Debitore in esecutione di dette Sentenze offeris-
se all' Attore, ò suo Creditore li proprij beni in-
soluto, e pagamento sia tenuto detto Creditore
accettarli à stima di due huomeni da elegersi
communemente, nel qual caso il Reo non habbia
termine alcuno à redimerli. Mà se il Credito
risulterà da Instromento esecutivo, ò giurato, ò da
altra Scrittura che contenesse l'obligo Camerale,
non possa il Creditore essere astretto ad accet-
tare, come sopra, detti beni.

Delle Subastationi, e del tempo à redimere la Cosa esecutata.

Cap: 21.

Doppo fatte l'esecutioni, ne dia l'Esecutore, ò Balivo
la solita relatione negl'atti di questa Cancella=
ria. E acciòche la robba esecutata non si hab=
bia à vendere à prezzo vile in danno del De=
bitore. Si statuisce, et ordina, che il Creditore
faccia citare il suo Debitore à vedere subastar=
re detta cosa esecutata fra il termine di tre
giorni, se il pegno sarà morto, e se sia vivo nel

36v

giorno doppo. Et ottenutosi dal sud.° Commissario il de-
creto della subastatione di facciano dal Balivo
tre bandi nel luogo soliti di questa Terra in
tre diversi giorni, e riceutesi dal Notaro della
causa l'offerte, e queste distintamente notate
negl'atti, si deliberi susseguentemente detta
robba al più oblatore col decreto del detto Sig.
Commiss.rio, presente il denaro offerto, da deposi=
tarsi dal dett.o oblatore, e preceduta la citatio-
ne al Reo, ò debitore à vederla deliberare. La
quale se consisterà nei beni mobili, ò semouen-
ti possa il Debitore redimerla dentro il termine
di giorni dieci continui dal giorno dell'intima=
tione, che à lui ad istanza del sud.o suo Creditore
sarà stata fatta dal Balivo con sodisfar in-
tieramente il suo Creditore dentro d.o tempo. Se
poi consisterà detta robba esecutata nei beni
stabili, habbia detto Debitore il termine d'un
Mese à redimerla, qual Mese doverà essere di
giorni trenta continui, da computarsi dal giorno
della sud.a fatta Intimatione, sodisfacendo intie=

ram.te

ramente il suo Creditore, dentro d.o Mese; e ciò se-
condo lo Stile praticato sin'ad hora nel Tribu-
nale di questa Terra. Volendo, che possi il Creditore
medesimo esser ammesso doppo tutti gl'altri Oblatori
ad offerire sopra la detta robba esecutata, et a far
meglior la Conditione del detto suo Debitore, nel
qual caso à lui come maggior oblatore detta rob-
ba si deliberi nel modo, come sopra. E non tro-
uandosi Oblatori si douerà procedere alla Stima
di detti beni esecutati, da farsi dalli publici Sti-
matori, et indi si aggiudicaranno ad esso Creditore
per il terzo meno del prezzo stimato in estintione
del suo Credito, e ualendo detti beni più del Cre-
dito, si restituisca il soprapiù al Debitore; e quali
Stimatori siano tenuti riferire la loro Stima per
mezzo del loro giuramento da scriuersi dal Can-
celliere, ò Notaro della Causa negl'Atti, citata però
prima la parte à uedere riferire d.a Stima; E non
osseruandosi la sud.a Dispositione, il tutto sia nullo
e di nessun ualore.

Del

37v

Del Debito, del quale n' apparisce publico Istromento, ò Polizza.

Cap: 18.

Se alcuno fosse Creditore in uigore d'Instromento esecutiuo, ò di polizza, ò Scrittura coll'obligo Camerale, ò con le solennità di raggione comune, e che l'hauesse fatto citare il suo Debitore nel modo, che si è ordinato nel Cap. 7.° e questo non comparendo si commetti contro di lui dal sud.° Commissario, uisto però detto Instrom.° ò Scritture sud.e l'esecutione reale, ò personale. Contro il qual Instromento, ò Polizza, ò Scrittura, munite come sopra con l'obligo Camerale, nessun'altra eccettione, ò difesa si ametta, se non di prescrittione, di cosa giudicata, ouero decisa, di pagamento, del patto di non domandare, ò di proroga di tempo, ò di simulatione, ò di falsità, ouero eccettione di difetto di persona, che l'hauesse l'Instromento, Polizza, ò Scrittura sud.a, ouero potesse uitiare, ò render

nullo

nullo il contratto, quali eccettioni, ò alcuna di esse debba quello, che le promuove provare dentro il termine di giorni cinque continui dal giorno, che l'haverà dedotte, e se non le provasse, sia astretto all'intiero pagam.to del debito, et à tutte le spese all'Attore, e le predette cose habbiano luogo, ne contratti, e debiti fatti, e da farsi passati, presenti, e futuri nel modo di sopra.

Delle cose, nelle quali non può farsi esecutione.

Cap: 14.°

Per Debito civile non si faccia esecutione nelli Letti, e loro fornimenti, che attualmente si usano, nelli panni, e veste delle Donne per debito, che da queste non fosse contratto, nè meno nè Bovi Aratorij, et altri Stromenti destinati all'Agricoltura, altrimente dett'esecutione sia nulla, e di niun valore; Et ciò che habbia luogo, quando però il Debitore ritenga altra robba, sopra quale si possa fare l'esecutione, e non ritenendo altra robba, ò riferendo il Balivo nell'atti di non poter ritrovare

di eseguire, detti Stromenti possano prendersi in esecutione.

Volendo ancora, che da uno Scudo in giù non si possa fare esecutione nelle Bestie, quando però il Debitore ritenga altra robba. Si dichiara, che non habbia luogo quanto sopra si è disposto in riguardo alli Debitori della Comm.a per qualsivoglia titolo.

Del Suspetto di fuga.

Cap. 15.

Se alcuno comparirà avanti il Sig. Comm.rio e giurarà, toccando corporalmente le Scritture d'havere per sospetto di fuga un suo Debitore, et essere veramente Creditore del medesimo; Il detto Sig. Commissario commetti, e relassi l'esecutione reale, e personale; ma la personale però non la conceda per poca somma, e seguendo l'essecutione, et il Debitore giurato dia la Sicurtà di Stare à raggione, e di pagare il giudicato, si relassi dalle Carceri, ò si restituiscano li pegni, e l'essecutione si paghi dal Creditore, reservandosi à lui la ragione

aggitare per il sud.° suo Credito; mà se l'istesso giurato di sospetto di fuga sarà dopoi stato trouato debitore, e contro di lui sarà stato pronunciato, sia tenuto pagare dett'esecutione, et altre spese fatte per il Giurante sud.°; e ciò solamente, se il medesimo Giurato prima dell'esecutione fosse stato citato; e se non sarà stato ritrouato debitore, ouero non sarà stato prouato, esser debitore, e sarà stato assoluto dalla domanda di d.° giurante; l'istesso giurante cada in pena di giuli cinque d'applicarsi in beneficio del Palazzo Prioriale di questo luogo, saluo la ragione al Giurato per il suo interesse, danni, e spese.

Del giuramento liti decisiuo

Cap. 26.

Essendo stato introdotto per buon rimedio di terminar le liti il giuramento; Si statuisce, et ordina, se alcuno hauerà fatta una dimanda contro l'altro di qualche quantità di denaro, ò altra cosa, et hauerà

fatto istanza, e fatto citare personalm.te l'Aversario per il partito del giuramento decisivo, cioè, che esso giuri, ò riferisca il giuramento all'Instante, e ciò con l'Intimatione del termine d'assegnarsi dal s.o Commissario non l'haverà giurato, ò riferito il detto giuramento, s'habbia per confesso il debito, ò convinto di tutto quello, che contenesse detto partito, quale se in alcuna parte l'havesse qualche dubbio, il sig.e Commissario lo faccia dichiarare dal deferente, e detto giuramento s'habbia per indubitata fede, e prova legitima, e la lite, e causa s'intenda finita, non ostante qualunque cosa in contrario. E l'istesso giuramento non possa in alcun modo reprovarsi, ne

errore contro d.o giurante possa procedersi in alcun Tribunale civilmente, ò criminalmente, e tal ~~Giurante~~ habbia solamente Dio per vendicatore; Se poi detto citato al partito, come sopra, fosse contumace, e fosse stato giustamente impedito, possa purgare la sua contumacia dentro un termine d'as=

d'assegnarsi dal Sig. Commiss.rio secondo la qualità dell'impedimento, e della persona. Volendo, che detto giuramento non si dia à quelli, che haueranno una giusta causa d'ignoranza, ò legitima scusa di non hauere l'informatione della verità.

Del termine dà darsi à pagare

Cap: 1.

Se alcuno comparirà personalmente, ò in altro modo legitimam.te in giuditio, e confessarà il debito, ò altra cosa dimandata dall'Attore, ò Creditore, e farà istanza, che gli si conceda il termine à pagare, il Sig. Comm.rio assegni à d.o Confitente il solito termine di questo Tribunale di giorni dieci continui à pagare il detto Debito, la quantità, ò cosa dà darsi confessata, e le spese; qual termine passato, se il medesimo non hauerà sodisfatto effettiuamente, il Sig.r Commissario sud.o ad istanza del detto Creditore, non più citato d.o Confitente relassarà l'esecutione reale, e personale, qual personale esecutione non concederà, se il Credito

ò Valore della cosa dimandata non passarà due Scudi di moneta Romana.

Del Caposoldo da pagarsi nelle Cause Civili

Cap. 18.

Qualsivoglia persona, che farà alcuna petitione negl'Atti civili del Tribunale di questa Terra paghi alla Comm.tà, è per essa al Cancelliere del S.r Commissario, conforme sin ad hora s'è praticato il caposoldo, come segue. Per una domanda di Scudi Venti inclusiuamente, si paghi un solo baiocco per scudo di moneta Romana; e dà detta somma in sù sino à scudi Cento mezzo baiocco per scudo, e dà Cento scudi sino à qualsivoglia somma baiocchi tre per ogni dieci scudi predetti. Qual caposoldo ~~lo~~ paghi l'Attore dentro il termine di tre giorni continui dal giorno della detta fatta petitione, e non pagandolo, il detto Cancelliere astringa detto Attore esecutiuamente al pagamento, conforme il solito. Et il medemo Caposoldo tra l'altre

altre spese, che l'Attore facesse nella lite contro il suo Debitore si debba comprendere.

Della pena, di chi dimandasse un Credito delquale fosse sodisfatto.

Cap. 19.

Chi dimandarà ò per se, ò per mezzo ancora di suo legitimo Procuratore, ò mandatario qualche Credito, et il Conuenuto mostrarà per Istromento, ò per testimonij, ò per altro legitimo modo il pagamento, s'assolui esso Conuenuto, e quello, che hauerà fatto simil domanda, si condanni dal Sig. Comm.rio nel quadruplo della Somma domandata d'applicarsi per la metà alla Parte, e Conuenuto sud.o, e per l'altra metà in beneficio del Palazzo Priorale; purche non alleghi, e giustifichi legitima l'ignoranza, d'esser stato pagato il Credito domandato. Mà se l'Attore hauerà ceduto alla lite auanti la Sentenza con renunciare alla sua dimanda, non incorri in detta pena, mà solamente sia tenuto alla refettione delle Spese, danni, et interesse verso detta Parte conuenuta.

Come si debba render ragione al Forestiere

Cap. 20.

Se alcun Forestiere converrà avanti il d. Commissario un Terrazano, ò Abitante di questa Terra, il detto Sig.re Commissario li renda ragione sommariamente in conformità de Capitoli di questo Statuto con abbreviare ancora i termini della Causa, purche detto forastiere dia la sicurtà di star à ragione, e di pagare il giudicato.

Delle ferie, ò giorni feriali, nelli quali non si renda ragione in questa Terra di Stroncone

Cap. 21.

Nelle cause Civili, ordinarie, et sommarie siano, e s'intendino le ferie, e tempi feriali l'infrascritti giorni e tempi, eccetto, che nelle cause di mercedi di qualsivoglia somma, e nelle sommarie da scudi cinque à basso, nelle quali non ostino le ferie indotte in utilità degli huomeni; cioè delle raccolte, e delle vendemie

Dette

Tutti i giorni di Domenica.

Del Mese di Gennaro.

1. Il giorno della Circoncisione di Giesù Christo.

6. L'Epifania del Signore

17. S. Antonio Abbate

20. SS. Fabiano, e Sebastiano

Di Febraro.

2. Il giorno della Purificatione della Beata Vergine.

3. S. Biagio Vescovo, e Martire.

7. Il Beato Antonio da Stroncone

24. S. Mattia Apostolo.

Di Marzo

19. Il Giorno di S. Giuseppe Sposo di Maria Vergine

25. L'Annunciatione di Maria Vergine

Tutti i giorni di Venerdì.

D'Aprile

25. Il giorno di S. Marco Evangelista.

29. S. Pietro Martire

Di Maggio.

1. Il giorno di SS. Filippo, e Giacomo Apostoli

3. L'Inventione della Santa Croce.
8. L'Apparitione di San Michele Archangelo.
11. S. Antimo.
26. S. Filippo Neri

Di Giugno

11. S. Barnaba Apostolo, e S. Onofrio.
13. S. Antonio da Padova.
24. Natività di S. Gio: Batista.
29. S.S. Pietro, e Paolo Apostoli.

Di Luglio.

2. Il giorno della Visitatione di Maria Vergine
25. S.S. Giacomo, e Christoforo.
26. S. Anna.

D. Agosto.

4. Il giorno di S. Domenico Confessore.
10. S. Lorenzo Martire.
15 L'Assuntione di Maria Vergine
16. S. Rocco.
25. S. Bartolomeo Apostolo.
29. La Decollatione di S. Giovan Batta.

Di

Di Settembre.

1. Il giorno di S. Egidio Abbate.
8. La Natiuità di Maria Vergine
14. L'Esaltatione della Santa Croce
21. S. Matteo Apostolo, et Euangelista.
29. S. Michel Archangelo.

Di Ottobre.

4. Il giorno di S. Francesco Confessore.
28. S.S. Simone, e Giuda.

Di Nouembre.

1. Il giorno di Tutti i Santi
2. La Commemoratione delli Defonti
30. S. Andrea Apostolo.

Di Decembre

6. Il giorno di S. Nicolò Vescouo.
8. La Concettione di Maria Vergine
13. S. Lucia Vergine
21. S. Tomasso Apostolo.

La Vigilia della Natiuità di N.ro Sig.re fino alla Circoncisione.

Giorni Mobili

Il giorno del Giovedì grasso di Carnevale sino al giorno delle Ceneri inclusivamente.

Dal giorno del Lunedì della Settimana Santa sino all'Ottava di Pasqua inclusivamente.

Il giorno dell'Ascentione del Signore.

Il giorno della Pentecoste, con i due giorni seguenti.

Le Rogationi generali avanti l'Ascentione.

Il giorno del Corpus Domini.

Incerti

Il giorno del Sindicato del S.r Commissario, e del suo Cancelliere.

Il giorno, nel quale si fà l'Entrata de' Priori.

Le Ferie delle Raccolte principino dalli sei di Luglio sino alli sei d'Agosto.

Le Ferie delle Vendemie si osservaranno dal giorno, nel quale si darà principio alle medesime, e durino per quindici giorni doppo.

Delle cause da compromettersi, e delli Compromissi

Cap. LI

Per terminare le liti fra Parenti, acciòche fra di loro si conservi l'amorevolezza, carità, e buona corrispondenza. Si statuisce, che tutte le cause, liti, ò guestioni, che verteranno fra Parenti, ò Congiunti sino al terzo grado d'affinità, ò di consanguinità da computarsi secondo la ragion canonica, le faccia il Sig. Commissario ad istanza d'alcuna delle Parti dentro il termine di giorni cinque continui, compromettere in due Parenti, ò Amici da elegersi uno per parte, con farne fare il Compromisso di ragione, e di fatto. E tali Arbitri, et Arbitratori eletti subito, che saranno stati ricercati, comparischino in giuditio ad accettare avanti il Sig. Commissario, e Cancelliere il Compromisso nelle loro persone fatto, e conoschino le cose contenute nel detto Compromisso tanto nelli giorni feriali, quanto non feriali, e

44v

le, definischino, decidino, e terminin con dare il loro laudo, ò arbitramento dentro il tempo di giorni trenta continui da numerarsi dal giorno dell'Accettatione di detto Compromisso, quando per altro non sia stato di volontà delle Parti apposto altro tempo. E se detti Arbitri non saranno concordi nel loro Laudo, s'elegga da detto Sig.r Commissario un terzo alle dette Parti non sospetto; qual terzo accetti, come sopra, detto Compromisso, subito, che sarà stato richiesto, conoschi le cose in esso contenute, le definisca, e termini nel modo sudetto dentro il tempo di giorni quindici continui da connumerarsi dal giorno della sua Accettatione. Dal detto Laudo, sentenza, ò Arbitramento da detti Arbitri dato, non si possa da veruna delle Parti appellare, ò reclamare, sotto la pena in caso di contraventione di scudi due da applicarsi alla Parte, che non reclamasse, oltre la pena, che fosse apposta nell'Instromento del Compromisso. Volendo che fatto una volta il Compromisso non possi

l'al=

l'altra parte essere astretta à farlo di nuovo, ma le Cause, e liti predette si terminino, e decidino dal S.r Commissario Sommariam.te, come stimarà di ragione, se per altro dette parti non fossero concordi di far di nuovo il Compromisso, overo di prorogare di commun consenso d.o termine del Compromisso già fatto. Dichiarando, che il Compromesso non habbia luogo, quando una parte havesse scrittura publica, liquida, ò sentenza, Instromento essecutivo con l'obligo Camerale, del quale se ne dimandasse l'essecutione; come ancora nelle cause proseguite nel Giuditio d'Appellatione, in seconda, terza, et ulteriore instanza, quando però non fosse stato dimandato il Compromesso nella prima.

Della ragione del Congruo

Cap: 28.

Si statuisce et ordina, che in auuenire nessuno venda alcuna sorte di beni stabili posti, et esistenti dentro, e fuori la Terra di Stroncone, se prima non haverà ricercato, ò interpellato personalm.te, ò in caso d'assenza in persona delli

45v

Domestici, ò Parenti auanti il Sig.r Commissa=
rio il più prossimo Vicino di dichiarare se uo=
glia comprare i predetti Beni con esprimere i
medesimi, et il prezzo, e se ciò detto Venditore no
lauerà osseruato, le Vendite siano nulle, e
non sortischino alcun effetto. Et allhora detto
più prossimo Conuicino possi dentro il termine
d'un Anno da computarsi dal giorno delle Vendi=
te fatte forzare il Compratore à retrouenderli
li Beni sudetti uenduti per il medesimo prezzo,
quando sia giusto, altrimente da stimarsi da
due Huomeni, e fatto di detto prezzo l'attual
deposito gli sia lecito di prendere delli medesimi
Beni il possesso. Qual più prossimo Conuicino ri=
cercato et interpellato, che sia, come sopra, debba
dichiarare la sua uolontà dentro il termine
di giorni otto continui, se uoglia, ò non, compra=
re; e se passato detto tempo non lauerà dichia=
rato, possa il Venditore uendergli à chi li pa=
rerà, e piacerà. Et in euento, che à i beni
da uendersi confinassero più Conuicini, allhora
debba

debba esser preferito nella Compra quello, che confinerà da tre lati con lo Stabile da vendersi, ò possedesse maggior quantità di Beni dell'altro Vicino, benche non confinasse à tre lati come sopra; Et in caso di parità di confini, ò di quantità di Stabili convicini, all'hora si elegghino due Periti, cioè uno per Parte, et in caso di discordia il terzo, quali debbano riferire, à chi di essi due Convicini resti più commodo lo Stabile da vendersi, e quello che haverà detto Stabile più commodo sia preferito, Et essendo ugualmente commodo ad ambedue si metta à sorte la loro prelatione. Volendo però, che trattandosi di Stabile diviso con qualched'uno delli Convicini sia preferito il Possessore dello Stabile diviso.

Della perscrittione del Credito.

Cap: 14.

Acciòche alcuno per mancanza di prova del pagamento non venga astretto à pagare due volte un debito. Si statuisce, et ordina, che quello, il quale, cessante il legitimo impedimento, sarà stato per il corso

d'Anni dieci in non hauer dimandato il suo Credito, che intende hauere, e prouare per testimonij, ouero per scrittura priuata, anco per libri di Mercanti, non sia ammesso, mà si presuma il debito pagato.

Della perscritione del Salario, e Mercede

Cap: 28

La domanda della Mercede si dice pouera, e differendosi la di lei esattione si rende inuerisimile. Si statuisce però, che chi hauerà taciuto per lo spatio d'un Anno in dimandare il suo Salario, o mercede, cessando però il legitimo impedim:to, non sia inteso, mà si presumi per d: spatio di tempo d: Salario, ò mercede pagata.

Dell'Appellation.

Cap: 26.

Considerandosi, che ben munito di verità si dice quel parere, quale con la sentenza di più persone si comprova. Si statuisce, et ordina, che quello, il quale si sentirà aggrauato dà qualche sentenza

data

data dal s.° Commissario di Stroncone, ò da altro Giu=
dice di d.° Luogo possa appellarsi dalla medesima
dentro il tempo di giorni diece dal giorno della data
sentenza, ò della notitia haunbane, e l'Appellante
sia tenuto introdurre l'appellatione se si sarà ap-
pellato à Mons.r Ill.mo Gov.re della Provincia di Sabina
ò suo Sig.r Luogotenente, dentro otto giorni, con far ini
bire; e se haverà appellato alla Romana Corte,
dentro il termine di giorni venti, con far inibire, co=
me sopra. L'Appellante predetto al med.° Monsig.re
Governatore, ò suo S.r Luogotenente sia tenuto pren=
dere tutto il Processo à sue proprie spese, e produr-
lo avanti detto S.r Giudice d'Appello, et havere fatta
terminare la causa dentro un Anno dal giorno dell'
interposta Appellatione; il che se non haverà fatto,
la medesima Appellatione sia deserta; Et in ogni
caso l'Appellante, ò Succumbente rifaccia le spese.
Et se sarà stata data la seconda sentenza conforme
alla prima, s'habbia per ultima, e più non si possa
appellare. Volendo, che non sia lecito ad alcuno
appellarsi da un Decreto, ò Prounncia meramente

interlocutoria, ó che non l'havesse forza di diffinitiva, il dicu gravame reparar si potesse nella d.ª diffinitiva, nè meno sia lecito appellarsi dalle sentenze, ó decreti dati nelle cause, nelle quali non trapassi la somma, ó valore della cosa dimandata scudi cinque Roman: inclusivamente, et introducendosi, non s'ammetta l'Appellatione.

Delle Successioni ab intestato.

Cap. V.

Si statuisce et ordina, che se alcuno maschio, ó femina morisse senza testamento debbano succedere li loro figlioli maschi, ó loro figli maschi esclusè le femmine, quali maschi saranno tenuti dotare sufficientemente esse femmine escluse, come si dispone nel seguente Capitolo, se prima non fossero state dotate. E se alcuno morisse senza testamento, e senza figlioli maschi, ó loro figlioli maschi, lasciando doppo di se sole figlie femine, ó loro figlie femine, ó figlie femine delli sudetti figlioli maschi, queste femine succedano in tutto, esclusi gl'Agnati, e Cognati.

Che

Che la Donna dotata, ò dà dotar si non succeda.

Cap: 18.

Si statuisce parimente, et ordina, che nessuna Donna dotata, ò dà dotarsi dal Padre, ò Madre, ò Avi, ò Fratelli, ò Zij succeda ne Beni Paterni, Materni, Aviti, fraterni, Sororini, Patrueli, et altri sopra espressi, e ciò habbia luogo, quando essa Donna, è dotata, overo è dà dotarsi di Beni di d. Padre, ò Madre, et altri sopra nominati; E se poi fosse dotata dà un Estraneo, e non à contemplatione del Padre, ò d'altri sudetti, succeda nella legitima. E la Dote di dette femine escluse doverà essere congrua, cioè secondo la qualità del Patrimonio, e conditione delle Persone, in caso di matrimonio, ò monacatione. E se sarà dichiarata la quantità della dote nel testamento, ò in qualunque altro modo, allhora si dia ad esse femine intieramente la detta Dote dichiarata.

Della

Della dote da restituirsi sciolto il Matrimonio.

Cap. 19.

Se il Matrimonio è sciolto per Morte del Marito superstiti, ò non superstiti figliuoli del medesimo Matrimonio, la Donna recuperi l'intiera sua Dote con la quale si maritò, ò fù maritata, e saranno tenuti gl'Eredi del Marito dare à detta Donna Vedova le Vesti lugubri, ò siano da lutto, secondo il consueto di questa Terra, da portarsi dalla medesima in memoria, et honore del Marito defonto, e fino à tanto, che non l'haverà ricevuta intieramente la detta sua Dote possa pretendere gl'Alimenti da detti Eredi, quali siano tenuti somministrare à detta Donna dovunque elegga essa di stare, purche sia luogo decente al suo stato, et all'honore del defonto Marito. E se la Dote sarà stata data in denari, detti Eredi habbino tempo un Anno à restituirla; se consiste in stabili dentro il tempo d'un Mese dal giorno della morte di d.to suo Marito; e restituita intieramente detta Dote, s'intendino gl'Eredi del defonto Marito liberati

dalla

dalla prestatione di detti Alimenti, come sopra stabiliti.

Se poi il Matrimonio è sciolto per morte della Moglie senza figli legitimi, e naturali sopravivendo il Marito, detto Marito guadagni, et habbia, et havei debba la quarta parte della Dote di d.a sua Moglie da lui medesimo effettivam.te ricevuta, ò d'alcun altro per lui, e detto Marito non potrà pretendere il rimborso delle spese da lui fatte nel funerale della Moglie; qual quarta parte guadagni et habbia come sopra dopo, che haverà abitato assieme con essa sua Moglie, et haverà consumato il Matrimonio con copula carnale, e si intenda essere stato consumato il Matrimonio, se così verrà reputato, ò creduto nel Vicinato, senz'altra prova. Qual dispositione habbia luogo tanto nelle femine maritate al presente, quanto in quelle si mariteranno in avvenire.

errore

Della Dote, che ritorna al Dotante

Cap: 80.

49v

Si statuisce, et ordina, che morendo, una Donna, la-
sciato doppo di se un figlio, ò figlia, e questi mo-
rissero dentro li cinque Anni della loro età, la
Dote della Madre di detti figlio, ò figlia morti
come sopra ritorni per la metà al Padre, ò
Madre, ò fratelli, che l' havessero dotata, se li
medesimi sopraviveranno, et avvenendo, che la su-
detta Donna havesse disposto della terza par-
te della sua Dote, come si statuisce nel pros-
simo seguente Capitolo, ritorni à detti Dotanti la
metà delle due terze parti.

Donna possa disporre della sua Dote

Cap. 31.

Parimente si statuisce, et ordina, che se alcuna Don-
na havesse figlioli, ò descendenti possa disporre
della terza parte solamente della sua Dote
conforme li parerà, e piacerà, et il resto, cioè
le due altre terze parti sia tenuta lasciare
à detti figli, ò descendenti. Volendo, che essa Don-
na possa lasciare dette due terze parti an-

in-

inegualmente à detti figli, salua però la legitima.

Delli mobili da darsi alle Donne, oltre la loro Dote.

Cap. 31.

Si statuisce, et ordina ancora, che quando apparisse per instromento dotale, ò per qualsisia altra scrittura, conuentione, ò accordo la promessa de mobili, che sogliono darsi alle femine oltre la Dote, e che non fossero stabiliti, ò tassati, s'intendino detti mobili tassati alla ragione di Scudi Diece per ogni Centinaro di Scudi della Dote promessa, conforme fin'ad hora si è pratticato. Mà quando non apparissero esser detti mobili promessi, non si pretendino, ne dimandino in nesun modo.

Dell'interusurij, ò frutti Dotali

Cap. 32.

Similmente si statuisce, che quando non fossero espressamente dalli Contraenti tassati li frutti, ò interusurij dotali, s'intendino questi tassati alla ragione di Cinque per ogni Centenario della Dote, da pagarsi dentro i conuenuti termini, altri=

mente d'Anno in Anno dal giorno del celebrato matrimonio senza alcuna interpellatione, à uso della Dote non pagata.

Delli contratti delle Donne, e di Minori.

Cap: 37.

Acciòche i Minori per defetto dell'età, e le Donne per la debolezza del sesso non restino dannificate, e lese nelli loro contratti si statuisce, et ordina, che in auuenire nessun huomo minore d'anni uenticinque, e Donna anco maggiore possa in modo alcuno donare, uendere, alienare, rimettere, cedere, quietare, ò in qualunque altro modo obligarsi per qualsivoglia altra causa, ò sotto qualsisia forma di contratti, ò scritture senza il giuramento corporalmente dato, senza la causa, senza l'interuento, consenso, presenza, e uolontà di due più prossimi Parenti, Consanguinei se ui sono, ouero Affini in caso, che detti Consanguinei non ui fossero, et in mancanza di tutti questi con l'assistenza d'un Curatore da deputarsi

in

in tal atto dal detto Commissario, e senza ancora il De-
creto di detto Sig. Comm.rio, come Giudice competen-
te in detti Contratti; Altrimente se fossero stati
fatti, ò celebrati detti contratti non osservate le det-
te solennità siano, e s'intendino nulli, e di
niun valore, come se fatti, e celebrati non fossero.

Delli Contratti delli Figli di fameglia.

Cap. 85.

Se un figlio di fameglia haverà fatto qualche contratto,
tal Contratto non tenga, e non vaglia se non
quando publicamente negotiasse ò l'havesse fatto
di volontà et ordine del Padre.

Delli Tutori, e Curatori.

Cap. 86.

Per provedere all'idennità de Pupilli, e Minori, acciochè
non rimanghino indefesi; Si statuisce, et ordina,
che se alcun Pupillo, ò Minore non havesse Tuto-
rij testamentarij, ò legitimi, il Sig. Commissario
à requisitione di qualunque persona sia te-
nuto dare, e decretare nel libro degli atti ci-
vili un Tutore à detto Minore sino, che haverà

compito l'età d'Anni quattordici, che sia persona idonea, e da bene, astringendola anco ad accettarne la tutela con remedij opportuni di ragione, quando per altro non allegasse una legitima scusa da riconoscersi dal detto Sig.r Commissario. Prima però d'accettarla adempisca tutte quelle cose, alle quali è tenuto di ragion comune. Terminata poi la tutela, il Tutore sud.o renda fedel conto avanti detto Sig.r Commissario della tutela da esso amministrata, conforme è tenuto dalla ragion comune.

Che quello, che muore Superestiti uno, ò più Figliuoli non possa disporre à fauor della moglie.

Cap. 3.

Si statuisce et ordina che se alcuno morisse Superstiti il suo figliolo, ò figliuoli maschi, ò femine non possi alla moglie sua, ò ad altri per essa, ouero in suo nome dare, lasciare, donare, et per qualsiuoglia altro modo ò titolo anco di legato cosa alcuna, tanto nell'ultima uolontà, quanto tra viui,

oltre

oltre la sua Dote, e gl' Alimenti secondo la qualità
del suo Patrimonio, e sarà detta Donna tenuta co-
bitare con li figliuoli, quando però non habbia cau-
sa legitima di non coabitarui, e non potrà nel
tempo d'essi Alimenti dimandare i frutti dotali.

Di chi vuole edificare nel Muro del Vicino.

Cap. 38.

Se alcuno vuole edificare sopra qualche suo Ter-
reno, ò solo proprio, e voglia appoggiare al Mu-
ro del Vicino, e mettere, ò ponere travi, ò altra sor-
te di Materia dà fabricare, et altre cose fare le
quali sono lecite farsi nel Muro Commune, sia
ammesso. Et essendo sufficiente detto Muro à sostene-
l'appoggio, come sopra, e volendosi fabricare dà
fondamenti, ò alzare fabriche già fatte dentro
questa Terra, non possa il Padrone d'esso Muro
negare l'appoggio sudetto, purche prima se
ne paghi realmente, ò depositi giudicialmente
il prezzo à stima di due Periti dà quello, che

uuole edificare, e non essendo sufficiente il Mu-
ro alli pesi, ò carichi, non sia ammesso, se non hauerà,
come sopra, prima d'ogn'altra cosa pagato, e real-
mente sborsato, ouero depositato la metà del ua-
lore di tutto il Muro à stima di essi Periti; et
in oltre sia tenuto ridurre esso Muro in sta-
to sufficiente à sostenere detti pesi; come sarà giu-
dicato dagl'Huomeni dell'Arte. E se non à tutto
il Muro del Conuicino, mà ad una parte di detto
muro uolesse appoggiare, in tal caso sia tenuto
pagare dette spese per quella parte di Muro di cui
si seruisse, e renderla sufficiente à sostenere detti
Pesi; caso che ad arbitrio di detti Periti bisognasse,
come sopra. Il che hauerà luogo, purche non si
offenda il Lume del Padrone di detto Muro, quan-
do non l'habbia commodamente per altra parte.
Quale dispositione habbia luogo in auuenire &c.

Fine del libro secondo.

Libro Terzo

Delli Lavoratori delle Possession.

Cap. P.o

Per rimediare alle differenze, che possono insorgere trà i Lavoratori delle Possessioni che si danno à lavoreccio. Si statuisce, et ordina, che detti Lavoratori coltivino le dette Possessioni, ò Terreni bene, e diligentemente, et ad uso di buon Padre di famiglia, et à debito tempo. Arino per tre volte le Possessioni, ò Terreni Alborati prima di seminarli, oltre l'ara tura, che devono dare nel tempo della semente, le Zappino due volte l'Anno, et una volta l'Anno le stabbijno. Le Possessioni poi, ò Terreni olivati l'Arino due volte l'Anno, le stabbijno, e Zappino una volta l'Anno parimente à debito tempo. Se poi trà essi Lavoratori, e loro Padroni fossero stati convenuti li patti, s'attendino essi patti, e s'osservino, et in caso di non adempimento, come pur se mancassero alle cose sopra ordinate rifacciano tutti li danni, e pregiuditij à loro Padroni. Portino à loro

53v

proprie spese la parte de' frutti delli Padroni alle Case di questi, se però gl'uni, e gl'altri saranno di questo Territorio.

Che li Padroni siano preferiti nella Compra delli frutti spettanti à Lavoratori in Caso di Vendita

Cap: Secondo

Si preferischino li Padroni nella compra delli frutti spettanti alli Lavoratori, quando questi volessero venderli, e che fossero stati raccolti nelli Beni tenuti à Lavoreccio, e la Vendita si faccia per il prezzo corrente, e commune, e non ad arbitrio del Venditore, benche un altro più offerisse.

Che li Lavoratori prima di vendemiare e di mietere debbino ricercare i loro Padroni

Cap. 3°

I Lavoratori prima di mietere, e tritare il grano, come di vendemiare ricerchino per un giorno

almen-

almeno auanti li Padroni delle Possessioni, ò

Terreni, che ritengono à Lauoreccio. Et in caso,

che mancassero incorrino nella pena d'uno Scudo

d'applicarsi ad arbitrio del Sig.re Commissario. Di=

chiarandosi, che tal notificatione uaglia, fatta

ancora stragiudicialm.te et alla presenza almeno

d'un Testimonio degno di fede.

Del tempo, che deue durare il Lauoreccio.

Cap. 7.

Parimente si statuisce, che il tempo delli Lauoreccij, Colo=
nie, e locationi delle Possessioni, ò Terreni duri, e
durar debba per un Anno, quando tra le Parti altro
tempo non fosse prefinito. Volendo, che se più del detto
Anno continuar non uolessero dette Parti nella lo=
catione, e Conduttione respettiuamente debba quella
Parte, che continuar non uolesse farne precedere
per un Mese auanti che termini detto Anno la noti=
ficatione, ò disdetta all'altra parte, e non seguendo
dentro detto tempo, si intenda per un altr'Anno taci=

tamente renonata congl'istessi patti, e conditioni
che tra le sudette Parti furono nel principio del
Contratto della Locatione apposte, e così d'Anno
in Anno in tal modo sino à tanto non seguisse
la detta notificatione come sopra. Dichiarando,
che li Lauorecci debbiano principiare nel me-
se di febraro. I sudetti Lauoratori lassino, e la-
sciar debbino in fine del lauoreccio detto Posses-
sioni, ò Terreni più tosto megliorati, che deterio-
rati, ò almeno nel medesimo stato, nel quale li
furono dati.

Che li Lauoratori, Affittuarij,
et altri non possino sublo-
care la cosa condotta, sen-
za licenza di ueri Pa-
droni.

Cap. Quinto.

I Lauoratori, Piggionanti, Affittuarij, ò altri Conduttori
di qualsiuoglia sorte di beni stabili, non gli sub-
lochino ad altri, sotto qualsiuoglia titolo, senza

li-

licenza di veri Padroni, altrimente la rebloca=
tione, ò contratto sia ipso iure nullo, e di niun
ualore, come se celebrato non fosse.

Del Passo sopra i Terreni degl'Altri Cap. 6.°

Si alcuno non hauesse la Strada, ò passo per andare alle
sue possession, ò terreni. Si statuisce, che il Sig.
Comm.rio astringa il più Conuicino con remedij di
ragione à uendere à quel tale che non hauesse
il Passo, come sopra, tanto Terreno che bastar possi
per detto Passo, dà determinarsi dà Sindici della Com
errore munità in quella parte di terreno, che sarà più
breue, e commoda alla Strada publica, e uicina
à questa Terra, assieme ancora col prezzo, quale
con il terzo di più douerà pagarsi dal Compratore
incontanti, e ricusando il Venditore d'accettarlo
si depositi. Sopra le predette cose si proceda
dal Sig.r Commissario Sommariamente, come s'è
disposto nel Capitolo delle Cause Sommarie

55v

Che le Strade deuastate incapaci al Trattamento si ponghino sopra Terreni Contigui

Cap. 5.°

Se alcuna delle Strade dentro il Territorio di questa Terra fosse deuastata in modo tale, che si rendes-se incapace al Trattamento. Si statuisce, che il Sig.r Commissario astringa con remedij di ragione gl'Adiacenti alla medesima da quella parte però, oue sopra i loro Terreni più facilmente, e commodamente potrà riuscire di porui la Stra-da nuoua, ò che già dalli Passaggieri vi fosse in-trodotto il Passo, à vendere tanto sito delli loro Terreni contigui, per fino doue s'estende la Stra-da nominata, da determinarsi detto Sito dalli Sindici della Comm.ta assieme col prezzo, à gl'Adia-centi all'altra parte di detta Strada deuastata, la quale debba cedere à commodo d'essi Adia-centi, e recusando di riceuerne il prezzo, si de-positi

poriti, e sopra il detto sito vi si faccia, come sopra la strada nuova; Procedendo il Sig.re Commissario nelle predette cose sommariamente, come s'è ordinato nel Capitolo delle Cause Sommarie. Dichiarando che la predetta dispositione habbia luogo, quando la strada si fosse devastata per caso fortuito, ò impensato, quale non poté prevedersi, ò impedirsi, ò pure dall'Antichità, ma quando si fosse rovinata per causa, fatto, ò colpa d'alcuno, allora si riduca nel pristino stato dal medesimo, et à sue proprie spese, secondo la dispositione della raggion commune.

Della pena di chi serra, ò impedisce qualche strada publica

Cap. 8.o

Che nessuno ardisca di serrare, d'impedire, ò fare alcuna innovatione in veruna delle strade publiche dentro questo Territorio sotto la pena di scudi tre d'applicarsi per un terzo à chi

ne darà la notitia, e che ognuno la possi da-
re, e per il resto al d.o Commissario, quale doverà
astringere quel tale ad aprirle, e ridurle nel pri-
miero stato dentro un congruo termine preceden-
tane l'intimatione da farsi ad istanza delli Ma-
estri di Strada. Et se per il passato fosse stata
alcuna strada serrata, non incorra quel tale,
che l'havesse serrata nella detta pena, ma solo
sia astretto ad aprirla come sopra.

Che nessuno possi tramandare
le proprie Acque nelle Stra-
de publiche.

Cap. 9.o

Che parim.te nessuno divertisca dalle proprie possessio-
ni, ò terreni l'Acque con tramandarle per le
strade, mà le debba ricevere, e le faccia scor-
rere secondo il loro corso naturale sotto la pena
in caso di contraventione di Scudi due, d'appli-
carsi per un Terzo all'Accusatore, et il resto
al Sig.r Commissario, oltre alla refettione del dan-
no di esse strade. Il che non pregiudichi à
quelli

quelli, che hanno la raggione d'adacquare le loro Possessioni, ò Terreni.

Differenze delli Termini, ò Confini.

Cap. 10.

Di continuo sogliono accadere differenze trà Vicini per causa di Termini, ò Confini. Si statuisce però, et ordina, che insorgendo simili controversie trà Vicini si rimettino dal S. Commissario à richiesta d'alcuno di loro in due Periti da eleggersi uno per parte, et in caso di discordia si deputi da d. Sig.r Commiss.rio il Terzo alle Parti non sospetto, et alla definitione d'essi Periti si debba stare sotto la pena d'uno Scudo da pagarsi subito dalla Parte reclamante alla Parte osservante.

Come si possa Piantare vicino alli Termini.

Cap. 11.

Niuna Persona pianti sorte alcuna d'Alberi vicino alli Termini, ò Confini, che dividono le Pos-

sessioni, Casali, ò Oliveti, se non vi haverà inter-
messo lo spatio di due Piedi Romani sotto pena
di giuli sei d'applicarsi ad arbitrio del s.r Commis-
sario, e nulladimeno venga astretto dal medesimo
Sig.r Commiss.rio ad istanza di chi vi haverà l'in-
teresse à tagliare, e rimovere detti Alberi den-
tro il termine di giorni diece con remedij di ra-
gione opportuni. Volendo ancora, che non si
possa nelli Confini allevare Quercie, ne Alberi
infruttiferi.

Degl'Alberi, ò fratte, che impediscono l'Are.

Cap. 36.

Acciòche l'Are non venghino impedite dagl'Alberi,
Siepi, ò fratte. Si statuisce, et ordina, che chi ha-
verà ancora presentemente Alberi di sorte alcu-
na dirimpetto all'Are del Vicino, nelle quali si
trita il grano, che potessero impedire alle medesi-
me Are, l'Aria, il Sole, et il Vento libero, come
pure chi vi haverà fratte, Siepi, ò cose simili più
alte

alte di tre Piedi, Ill.mo Commiss.rio gl'Astringa à richiesta del Padrone di dett'Are à tagliare quella parte, ò Rami di detti Alberi, che impedissero, come sopra, et ancora quel di più à detti tre piedi delle Predette Siepi, ò fratte, secondo la determinatione da farsi da due Huomeni di Campagna da eleggersi uno per Parte.

Degl'Alberi, che pendono sopra le Possessioni, ò Case degl'Altri

Cap. 28.

Similmente se Alcuno hà ancora di presente Alberi di qualsisia sorte pendenti sopra le Possessioni, Terreni, ò Case d'un Altro, e che impediscono di lavorare adesso vicino ne detti terreni, ò facessero, ò potessero far danno alle medesime Case, il Sig. Commiss.rio l'astringa à petitione delli Padroni di detti Terreni, ò Case à tagliarli dentro il termine di giorni diece in quella parte, ò Rami, che impediscono, pregiudicano, ò pregiudicar possono, come sopra, secondo

la determinatione da farsi, come nel precedente Capitolo.

Degl'Alberi infruttiferi da non tenersi trà gli Vicini

Cap. 27.

Inoltre si statuisce, che non si ritenghino trà Vicini ò confinanti, anco presentemente Alberi infruttiferi, che apportino ombra alle Possessioni, ò Cerreti contigui del Vicino, eccettuato quell'Alberi oue fosse appoggiata la Vite, e quelli che sostengono i Limiti, quali debbono potarsi, e ridursi ad uso d'Arbore, e ritenendosi si faccino dal sig.

Comm.rio à richiesta del detto Vicino tagliare dentro il termine di giorni dieci con remedij, che stimerà di ragione. E nascendo dubbio circa al conoscere quali siano Alberi infruttiferi, si stia alla dichiaratione di due Huomeni, ò del terzo che fosse concorde con uno d'essi. Dichiarandosi, che la Quercia s'intendi Albero fruttifero, quando non fosse stata più uolte tagliata, et in questo

Caso si debba scoronare ogni diece Anni.

Differenze di Limiti

Cap. 18.

Sogliono parimente, anco per causa di Limiti insorger controuersie tra gl'Huomini di questa Terra, come più uolte sono succedute. Perciò si statuisce, che dette controuersie si rimettino dal Sig. Commissario in due Periti dà elegersi communemente, et in caso di discordia tra essi Huomeni eletti si deputi il terzo alle Parti non sospetto, quali debbano terminarle secondo la loro peritia, et à questa stiano dette Parti sotto la pena d'uno Scudo dà pagarsi dalla Parte inosseruante alla Parte non reclamante.

Fosse dà non farsi in pregiuditio del Vicino.

Cap. 26.

Per prouedere quanto sia possibile à quelle cose per le quali sogliono prouenire le discordie trà Vicini, ò confinanti. Si statuisce ancora, che nessuna persona faccia fosse, forme, solchi nelle

Possessioni e terreni, et ancora sotto li Limiti, ò sot-
to le frane in pergiuditio del Vicino, da conoscersi
tal pergiuditio da due Periti da elegersi, come
s'è detto né precedenti Capitoli.

Chi lavesse forme, ò fosse, per le quali l'Acqua pio-
vana fosse solita andare, ò correre, la debba fare
di tal larghezza, e profondità, che l'Acqua, quale
da essa forma, ò fossa uscirà, non faccia in mo-
do alcuno pergiuditio al Vicino; e chi contrave-
nirà incorra in pena d'uno Scudo per ciasche-
duno, e ciascheduna volta, d'applicarsi per una me-
tà al d. Commissario, quale sopra le cose predet-
te doverà procedere sommariamente, come s'è
disposto nel Capitolo delle Cause Sommarie; et
l'altra metà à d. Vicino, che ne riceve pergiu-
ditio, oltre la refettione delli Danni di questo,
da liquidarsi come sopra.

Delli Molini, che si volesse-
ro nuovam.te fabricare nel Territorio.

Cap. 17.

Perche importa al Comodo publico di questa Terra,
che

che non si impediscano le fabriche delli Molini.
Si statuisce et ordina, che per il poco numero delli
Molini, quali presentemente stanno edificati dentro
il Territorio di questa, sia lecito, e permesso à cia-
scheduno d'edificare alcun Molino in questo me-
desimo Territorio, atto però à macinare il Grano,
et Oliue, et ad effetto di condurre l'Acqua à d:
Molino possi far forme sopra le Possessioni, e
Terreni d'un altro, e per le medesime condur l'
acqua per i Luoghi meno dannosi ad arbitrio de
Periti in modo tale, che il Padrone della Posses-
sione, ò terreno, per quali doverà condursi l'Acqua
per seruitio di detto Molino da edificarsi di nuo-
uo, si conserui indenne, e stia in suo arbitrio se
voglia uendere à quello, che vuole edificare, e
condurre l'Acqua, ò le Parti del proprio Terreno
da occuparsi per detta forma, ouero tutta la posses-
sione, precedendo la stima di due huomeni da
elegersi uno per parte, come ne sopradetti Capi-
toli; e sopra di ciò il Sig.r Commissario proceda
sommariam.te come nelle Cause sommarie.

Che nessuno butti sozzure, ò immonderze, nè Casalini, ò Orti degl'Altri

Cap. 18.

Qualunque, che butterà, ouero farà gettare sozzure, immonderze, pietre, coccie, corna, ossa, e simil cose nelli Casalini, et Orti dentro la Terra incorra in pena d'uno scudo per ciascheduno, e ciascheduna uolta, d'applicarsi per la metà alla Communità, e per l'altra al Sig.re Commissario. Volendo però, che detta dispositione non comprenda quegl' Orti, ò Casalini, quali per il passato l'hauessero la seruitù di riceuere l'immonderze, e cose sudette.

Che non si metta Boccie, ò Vasi col Vino dentro al Pozzo della Comm.tà

Cap. 19.

Chi ardirà metter Boccie, Fiaschi, e cose simili con Vino dentro al Pozzo di Piazza, che è della Communità, come pure ponere sopra l'orlo di esso, Carne, Formaggio, et altre cose, quali possono corromper l'Acqua, incorra in pena di giuli

giuli cinque per ciascheduna uolta d'applicarsi per un terzo all'Accusatore, a dicui giuramento si stia, purche sia persona degna di fede, et il remanente alla detta Comm.tà

Che veruno leui, ò altri Pietre da alcuna Fontana della Communità, e dalle Muraglie Castellane.

Cap. 20.

Parimente chi leuarà, ò altrarà Pietre d'alcun Muro delle Fontane della Comm.tà, come pure dalle Muraglie Castellane incorrà in pena di giuli quindici per ciascheduna uolta d'applicarsi per un terzo all'Accusatore, per l'altro al Sig.r Commissario, et il remanente alla Communità; e nulla dimeno debba quello reponerle, ò rimetterce le à sue proprie spese. Volendo, che in detta pena incorra ancora quello, il quale in qualunque modo guastasse le dette Muraglia della Terra, Fontane sud.e e Muri di queste, oltre al resarcimento del pregiuditio alla medesima Comm.tà;

Della pena di chi gettasse via Strada Carne morticine.

Cap. CLi.

Similmente nessuna Persona getti Carogne, ò Carne morticine di sorte alcuna, tanto nelle Strade dentro questa Terra, quanto fuori di essa uicino alle Muraglie Castellane per lo Spatio di canne dodici sotto la pena d'uno Scudo per ciascheduna uolta d'applicarsi, come si è detto nel capitolo precedente.

Della pena di chi percotesse, ò ammazzasse Animali d'altri

Cap. CLii.

Se alcuno percuoterà con stroppiamento, ò ferirà Animali d'altri incorra nella pena d'uno Scudo per Bestia grossa, e mezzo Scudo per Bestia minuta per ciascheduna di essa, e ciascheduna uolta d'applicarsi per la metà al Padrone di detti Animali, e per l'altra al Sig.r Commiss.rio Ma se s'ammazzerà, ò più per detta ferita ne

seguirà

errore

seguirà la morte, si raddoppij respettiuamente detta pena, e sempre in detti casi si rifaccia il danno, ò pregiuditio al Padrone dell'Animali sudetti.

Della pena di chi leua, ò pone termini di propria autorità.

Cap. 23.

Si statuisce, et ordina, che se alcuno leua, stacca, ò rimuoue di propria autorità alcun termine diuisorio posto tra le Possessioni, ò terreni, ancora della Comm.ta e fra le strade, incorra nella pena di scudi tre per ciascheduno termine, e ciaschéduna uolta, da applicarsi per un terzo al Querelante, ò Accusatore, e per il resto al d.o Commissario, nella qual pena incorerà anco quello, che parimente di propria autorità mettesse, ò ponesse simil termine diuisorio in alcun luogo senza licenza, e uolontà di quelli, che u' hanno interesse.

Del Macellaro.

Cap. 24.

Il Macellaro douerà fare buone carni, e non uenda una carne per l'altra, non ritenga carni mor=

ticine nel d(et)ti Macello. Osservi i Capitoli, che li saranno dati da' Priori, quali Capitoli dovera' tener affissi nel Macello à vista di tutti, e contravenendo alle sudette cose cadi in pena di scudi tre per ciascheduno capo, e ciascheduna volta, d'applicarsi per un quarto all'essecutore, un altro alla Comm(unit)à; et il remanente al Sig(no)r Commissario

Del Pizzicarolo.

Cap. 25.

Il Pizzicarolo dovera' vendere olio, tonnina, merluzzo, formaggio, strutto, lardo, presciutti, salami, salsiccia, et altra sorte di carne porcina conforme il solito, di buona qualità, non scupellerà Cinozzi di tonnina senza la presenza delli Priori. Terrà la Pizzicaria aperta ogni giorno cioè nelli feriali, e nelli festivi terminata la messa cantata nella Chiesa di S. Angelo. Et osservi i Capitoli, che dalli Priori gli saranno dati, quali Capitoli tenga affissi nella detta Pizzicaria à vista d'ognuno, e contravenendo alle sudette cose

incorra

incorra nella pena di giuli cinque per ciascheduna capo, e ciascheduna volta.

Volendo che in pregiuditio di d. Pizzicarolo nessun Pecoraro, ò Capraro di questo Territorio, ò altra Persona non venda formaggio tagliato, ò in pezzi, mà bensì lo possa vendere à forme intiere, ò all'ingrosso sotto la pena di giuli sei per ciascheduna forma tagliata, e ciascheduna volta d'applicarsi per la metà al Sig. Comm.rio e per l'altra al d. Pizzicarolo, oltre la perdita della forma; nella qual pena incorri ancora chi vendesse altre robbe sopramentionate, che deve vendere d. Pizzicarolo, ogni qual volta però le ritenesse lui da vendere nella Pizzicaria. E circa all'oglio, si dichiara non incorrere nella sudetta pena chi lo vendesse del proprio nella quantità di sei boccali almeno per volta.

Del Depositario de' pegni e mercedi della Depositaria.

Cap. 26.

Il Depositario de' pegni tenga un libro ben legato, e cartolato, nel quale noti, ò faccia notare

fedelmente tutti li pegni, ò essecutioni di qualsi-
uoglia sorte, ò specie, che saranno portate alla
sua depositaria dagli essecutori con il giorno,
mese, et anno, e qualità di detti pegni. Non ri-
stituisca in modo alcuno li detti pegni, ò essecu-
tioni à Padroni delle medeme, ò ad altra per-
sona, senza il rilasso del Giudice, ò pure del
Creditore in caso, che fosse questo sodisfatto. Ri-
tenga tutti gli mandati, e rilassi, che li sa-
ranno dati in filza; e contrauenendo alle sudette
cose cada in pena di giuli tre per ciaschedun
caso e ciascheduna uolta.

La mercede di detto Depositario sia conforme il solito,
cioè per Bestia grossa trà giorno, e notte un quat-
trino, e per Bestia grossa s'intenda anche il Porco;
Per Bestia minuta un baiocco, e mezzo sino à
tre giorni, e da indi in sù mezzo baiocco per be-
stia trà giorno, e notte.

Per Pegni un baiocco per pegno, e per le Multe l'abbia un
grosso.

Per li pegni et essecutioni di qualsiuoglia sorte anco de
Bestiami

Bestiami fare alli Forastieri habbia il doppio delle mercedi respettivamente sopra ordinate.

Per li Pegni fatti in uigore di mandato relassato nel Tribunale di Mond.o S.to habbia un grosso per sua mercede tanto dalli Serrazzani, quanto dalli forastieri, e detta mercede s'intenda sempre per ciascheduna pegno, ó ciascheduna esecutione, come sopra. Dichiarando, che le predette mercedi si possa hauere ancora per le Bestie, che fossero condotte alla sua depositaria dalli Guardiani del dannodato, come puro da qualsivoglia altra persona.

Che il Depositario sudetto debba bollare, et aggiustare li pesi, e misure

Cap. V.

Il Depositario sudetto debba bollare, et aggiustare tutti li pesi, e misure tanto del Vino, che dell'oglio, come di qualunque altra cosa, che le fossero portate per tal effetto, con notarle poi distintamente in un libro con il nome, e cognome di chi sono, e nelli Marchi aggiusti oncia, e mezz'oncia. Per sua mercede hab-

64v

bia dalli Terrazzani quattrini tre per ciascheduno peso e misura, e da forastieri quattrini dodici.

Della Gabella del Mesale.

Cap. 18.

Ciascheduna persona, ò sia forastiera, ò terrazzana, che vorrà estrere oliua fuori del Territorio di Stroncone paghi secondo la solita tassa al sudetto Appaltatore baiocchi tre per soma.

Chi macinerà oliue dentro questa Terra, ò suo Territorio paghi baiocchi due per soma di dette oliue.

Chi estraerà oglio da questa Terra, ò suo Territorio, se sarà Terrazzano paghi un Carlino per soma, se sarà forastiere paghi due Carlini.

Se alcuno Terrazzano comprarà oglio fuori del Territorio, e che poi l'introdurrà dentro il medesimo paghi mezzo grosso per soma, quando però dentro il termine di giorni tre l'estraesse, mà passato detto tempo un Carlino, come sopra.

Che ciascheduno Terrazzano sudetto possi estraere da detto Territorio un Mesale d'oglio per una sol

volta

volta senza nesun pagamento, et incorso d'alcuna pena, e quelli, i quali contraueranno alle sudette cose cadano in pena di Scudi tre per ciascheduno, e ciascheduna volta, d'applicarsi per un terzo all'Essecutore, per l'altro terzo al detto Appaltatore, et il remanente al detto Sig.r Commissario, oltre la perdita dell'oliua et oglio estratto senza il pagam.to di detta Gabella.

§ Volendo, che quello, il quale estraerà da questa Terra e suo Territorio, come sopra tanto olio, quanto oliua debba pigliarne la Bolletta dal detto Appaltatore, la quale vaglia per un giorno solamente, et il detto Appaltatore sia tenuto darla, benche non fosse ricercato da quello, che paga la Gabella sotto la pena in caso che tanto l'uno, quanto l'altro mancassero di giuli cinque per ciascheduno di loro, e ciascheduna volta, d'applicarsi per una metà al d.o Commissario e per l'altra alla Comm.tà

Della Gabella del Passo

Cap. 29.

Quello il quale cauerà panno dalla Comm.tà la Gabella

65v

del passo possa esigere per detta Gabella l'infrascritto denaro secondo la solita tassa della Communità, e fin ad hora osservata, come appresso cioè

Cuoio, ò Pelli di cuoio bovine, Somarine, e Cavalline per soma baiochi diece.

Dà sei pelli di cuoio suddetto in giù per pezzo baiochi uno.

Dà sei in sù fino à diece pezzi suddetti baiochi sei

E dà quello in sù fino à qualsivoglia somma baiochi diece.

Capre per Centinaro baiochi venti.

Dà cento in giù paghi per ciascheduna baiocho mezzo.

Vino per Barile baiochi due, e mezzo.

Fichi Secchi per Centinaro baiochi uno e mezzo.

Serre longhe fino à quattro mezze, e dà quello in sù per ciascheduna mezzo baiocho.

Cimino per soma baiochi sette e mezzo.

Cavoli, Porri, Cipolle et altri erbaggi per soma baiochi due.

Mas=

Massaritie, e pannine dei Montanari per soma baiocchi cinque.

E se non è soma baiocchi due, e mezzo et il simile portando per collo.

Uva passa baiocchi cinque

Fichi freschi per soma, et altri frutti baiocchi due

Lana per soma baiocchi diece.

Mele per soma baiocchi cinque.

Lenzoli per ciascun paro baiocchi mezzo.

Coltre di panno, e paliotto baiocchi cinque.

Lenzole per soma baiocchi tre.

Coltre di Bambace e simili baiocchi cinque.

Macina da grano e da oglio baiocchi trenta

Cenci per soma baiocchi tre.

Stoppa per soma baiocchi tre.

Scotano et altro concime, per soma baiocchi tre.

Galla, per soma baiocchi tre.

Cenere, per soma baiocchi tre.

Guado, per soma baiocchi cinque.

Carta, per soma baiocchi cinque

Corna per soma baiocchi cinque.

Amandole con l'ossa, e senz'ossa, per soma baiocchi
cinque e mezzo.
Sego per soma baiocchi cinque.
Cera lavorata, e non lavorata baiocchi cinque.
Pece, Vischio, solfo, per soma baiocchi cinque.
Seta lavorata per libra e non lavorata mezzo baioc
cho.
Legname lavorato, per soma baiocchi dieci.
Reti per soma baiocchi tre.
Vetro lavorato, per soma baiocchi cinque.
Vasi per soma baiocchi tre.
Legni per travo de Bovi baiocchi dieci
Cascio e carne, per soma baiocchi cinque
Gambari, per soma baiocchi tre.
Zaffarano sino à venti libre baiocchi cinque, e da quello
in su baiocchi quindici
Bambace, per soma baiocchi cinque
Sapone per soma baiocchi tre.
Grano, per soma baiocchi tre.
Orzo, ò biada, per soma baiocchi due
Legumi d'ogni sorte per soma baiocchi tre

Oua per soma baiocchi dieci.

Consueti.

Bestie Cavalline, Vaccine, e Somarine, che si estraono per vendere, e che si vendino, ò pure che si baratino, ò permutino baiocchi tre per ciascheduna di esse.

Stame filato per soma di Cavallo baiocchi dieci.

Per soma di Somaro baiocchi cinque, e non è soma si paghi un quattrino per mazzo di due libre.

Caldarari, Chiavari, Setacciari, pettinari della tela, del capo, e della stoppa, Ferrari, e Merciari baiocchi Uno per fagotto.

Segatori baiocchi Uno per sega, et un altro per l'Accetta.

Falciatori di fieno baiocchi uno per falce.

E di altre cose non descritte si pagli di simile a simile, e non essendo soma si pagli per Rata.

E Chiunque frauderà la detta Gabella incorra nella pena di tredici di più di quello, che deve pagare per la Gabella, oltre la perdita della robba in conformità della lettera delli Sig.ri Superiori registrata nel libro delli Specchi fogli 459. e del seguente tenore.

67v.

Ill.mo et em.mo Rev.mo Sig.re come fratello. Atesa l'informatione di V.S., questi Eminentiss.mi Sig.ri volentieri sono condescesi che in conformità di quella, possa la Communità di Stroncone aggiungere oltre la solita pena anche la perdita della robba, ogni volta che si fraudi la Gabella del Passo, in questa guisa ne dia ella gl'ordini opportuni, e Dio la conservi. Roma li 25 Sett.re 1666. D.V.S. come fratello F. Card.l Chigi = Mario fani Secret.rio = Colleveccio Gov.re

Ill.ri Sig.ri come fratelli. In conformità dell'informat.ne di me mandata sopra la Gabella del Passo è condescesa la S. Cong.ne del Buon Governo, che possa cotesta Comm.tà aggiung.re oltre la solita pena anco la perdita della robba ogni volta, che si fraudi d.a Gabella. Istanno le SS.VV. faciano che in tal guisa s'eseguisca, e Dio la prosperi. Di Colleveccio li 10 8bre 1666 = Dell SS.rie VV.re = Come fratello G. Bussi Gov.re Stroncone Priori.

Dell'

Dell'appalto della Colta dell'Oua.

Cap. 80

L'Appaltatore della Colta dell'Oua douerà compra-
re conforme si è praticato fin ad hora tutte l'
oua che li saranno portate per il prezzo da lui
offerto, è stabilito da' Priori nel tempo, che li
fù deliberato detto Appalto, e recusando di comprar-
le incorra nella pena di scudi tre, d'applicarsi
per un terzo all'Accusatore, l'altro alla Communi-
tà, et il resto al Sig.r Comm.rio

Nessuno poi in danno di detto Appaltatore raccolga,
ò compri incettando oua in questa Terra, ò suo
territorio, ne meno ardisca estraerne per uen-
dere quantità nessuna, benche l'hauesse comprate
fuori del detto Territorio sotto la pena della perdita
d'esse oua, che si trouassero estraere, come sopra,
et anco di scudi tre, d'applicarsi per un terzo all'
Essecutore, l'altro à detto Appaltatore et il re-
sto al detto Sig.r Comm.rio

Del Portinaro, e Porta let-
tere.
Cap. 31.

Il Portinaro debba serrare à chiave ogni sera la Porta maggiore della Terra alle tre Hore di notte, e la Porta Caprara ad un Hora. Dimori di continuo nella stanza, che chiamasi Guardiola posta dietro alla Porta sudetta magg.re et essa Porta sia tenuto aprire nella Notte alle Persone, che volessero entrare et uscire, e poi subito riserrarla à chiave, et in caso che contravenisse alle cose sudette cadi in pena d'un giulio per ciascheduno di detti oblighi, e ciascheduna volta; e per sua recognitione conseguisca da quelli, che introducono dentro la Terra some, ò fasci di legna, ò di frasche, un pezzo di esse legna, ò frasche per ciascheduna soma, ò fascio, e per ciascheduna volta, che s'introduce.

Inoltre sia tenuto, come Porta lett.re, andare quattro volte la settimana à Terni per prenderle, e portarle respettivam.te ne giorni soliti, e consueti, et in caso, che mancasse incorra nella pena di giuli

giuli cinque per ciascheduna uolta. E per sua Mercede l'abbia dalla Comm.tà quella somma di denaro, per il quale le fu detto carico deliberato dalli Priori ad estintione di candela, e da lui offerto. Quali pena s'applichino per una metà al Fisc.o Comm.rio e per l'altra alla Comm.tà

Fine del Libro Terzo

Libro Quarto

Furono ne tempi trasandati formati d'ordine del Consiglio di questa Terra più, e diversi Capitoli attinenti a l'Dannodato, ma come che fatti in varij tempi da più persone, con aggiunger poi all'istessi Capitoli, et anco resecare, ò cancellarne alcuni altri di già fatti, hanno portato confusione, et anco contradittione tra di loro, in modo tale, che ne sono insorte, e quotidianam.te ne uengono contentioni litigiose, come si è uedutto per il passato; Onde per riparare quanto sia possibile alle medesime si sono compilati l'infratti Capitoli, nelli quali si è ancora procurato di spiegar meglio la sostanza della materia contenuta in quelli antecedenti, e col seguente ordine, e modo.

Della

Della Vendita del Dannodato.

Cap. P.o

Il Dannodato, che si deduce in giuditio da Partico-
lari persone, non già per inventione da Guardia-
ni si venda per un Anno da Priori assieme
con la Cancell.ria civile, e criminale del Sig.e
Comm.rio ogni Anno ad estintione di Candela, come
gl'altri Proventi.

Il Dannodato poi per inventione tanto di Campagna,
che di Montagna si vendi come sopra ad estin-
tione di Candela parimente per un Anno nel
li Mesi di Settembre, ò Ottobre à due Huome-
ni maggiori d'Anni venti, e l'Uno sia Guar-
diano di Campagna, e l'altro di Montagna in
conformità delle loro offerte date

Dell'Affittuario del Dannoda-
to

Cap. 2.o

Il Cancelliere suddetto, come Affittuario del detto Danno-
dato osservi intorno all'esattioni delle pene del me-
desimo tutti li Capitoli inserti in questo quarto

libro, da tenersene da lui la Copia in Cancella=
ria. Non esiga le dette pene, se non provati
prima li Danni, sotto la pena della restitutione
del doppio del denaro, che haverà contro queste
dispositioni esatto. Scriva nel Libro, che suole
chiamarsi de' Rechiami, tutti li Richiami, ò Ac=
cuse, che alla giornata si facessero con descri=
vergli il giorno, mese, et Anno, et ancora con
ogni fedeltà tutte le depositioni de' testimonij,
interrogando detti testimonij del modo, e causa
della scienza del luogo, tempo, e contesti; del che
se non apparisce in detto libro non si creda al=
la sua Assertione; Mostrando poi dette deposi=
tioni et ogn'altro atto, quando fosse ricercato alli
Richiamati, ò Accusati, overo alli loro Procu=
ratori, ò defensori senza alcuna mercede. Ri=
cevendo benignam.te le loro risposte ò difese.
E doverà inoltre annotare nel margine dell'Ac=
cuse, e Richiami fedelm.te la quantità de denari,
che haverà riceuto dall'Accusati à titolo di pena,
altrimente in caso di ricorso, ò di petitione nel
Sindi=

Sindicato si starà al giuramento di essi Accusati.

Non possa tanto per il Danno, che riceuesse nelli suoi Beni dalle Bestie d'altri, che contro le sue in caso fossero dennuntiate al danno scriuere nel detto Libro sotto qualsisia nome l'Accuse, ò Richiamma in tali casi si scriuino dal Secret.rio delli Priori assieme con le depositioni de Testimonij, et altro, che sopra di ciò occorresse, altrim.te il tutto sia nullo, e di nessun valore.

In fine stia à Sindicato anco per d.o Danno dato nel modo, che s'è disposto dell'officio del Cancelliere del d.o Comm.rio nel Primo Libro di questo Statuto.

Delli Guardiani di Campagna, e Montagna

Cap. 3.o

Li Guardiani sudetti in principio del loro officio, che douerà principiare ogn'Anno, secondo il solito alli due di Nou.re, giurino prima alla presenza delli Priori, à delatione del loro Secret.rio di esercitar

74v

bene e con fedeltà diligentemente, e senza fraude il loro officio sopra tutti li danni, che trouaranno farsi in questo Territorio, ò con Bestie, ò senza. per il qual effetto uadino di continuo con le Guardie, che da detti Priori, à ciascheduno di loro saranno date, conforme il solito, alla cerca di tutti i danni, sotto la pena di giuli cinque per ciascheduno, e ciascheduna uolta, d'applicarsi per tre quarti alla Comm.tà e per un quarto al Sig.re Commissario, in caso, che mancassero di andare, come sopra senza dette Guardie. Diano, ò portino dentro il termine di giorni due dal giorno del danno, ueduto, ò trouato il dannificante, le loro Accuse auanti il Sig.re Commiss.rio da scriuersi da lui in un libro à tal effetto ritenuto, altrimente le loro Accuse e denuncie fuori di detto tempo non siano attendino, e rifaccino al detto Commiss.rio di loro proprij denari la portione, che li peruiene, come si dirà nelli Sequenti Capitoli; Come ancora li medemi Guardiani doueranno fare annotare dal S.re Comm.rio in detto libro

Libro, e nel margine dell'Accuse, la quantità del denaro, che riceuono dagl'Accusati, altrimenti in caso di ricorso si creda alli detti Accusati con il loro giuram.to circa la quantità del denaro, che diranno, hauer pagato.

Non possino detti Guardiani concedere detto loro Officio, ne meno sostituire altri senza licenza del Consiglio, et in caso di necessità delli Priori, sino alla resolutione del medemo Consiglio.

Non commettino, ò trattino ò per lor medemi, ò per mezzo d'altri alcuna sorte di fraude coldare, offerire, riceuere, e pigliare, et appaltare in qualsiuoglia modo, e con qualsiuoglia persona per le pene delli danni sotto la pena di Scudi venticinque per ciascheduno di loro, d'applicarsi per un quarto all'Accusatore, che dourà tenersi secreto, et il resto à dispositione del Sig. Comm.rio, quale sopra le cose predette procedi con ogni rigore, e senza alcuna remissione all'essecutione di detta pena

Possino detti Guardiani cercare honestamente le

persone, uenendo però queste dalli Terreni, ò Pos=
sessioni di altri, portando Canestri, ò altro, con
sospetto di Danno.

Il Guardiano di Montagna dourà inoltre inuigi=
lare, ò guardare le Bandite della Commu=
nità, tanto fatte, quanto da farsi, compresoui
ancora la Selua di Macchia longa per il
solo taglio, et ancora del Capatoro, ò Castagnieto
dell'Abbadia di San Benedetto, secondo però il
consueto, e praticato per il passato, acciò dette
Bandite, e Selue non siano dannificate; Et in
caso di danno, che si ritrouasse nelle medeme,
è che da lui non fosse stato denuntiato il Danni=
ficante, debba rifare del proprio tutto il danno,
che si ritrouasse, secondo la Stima de publici
Stimatori che suol farsi ogni due Mesi.

Delle Guardie, che si danno alli Guardiani

Cap. 4.°

Li Priori registrino ogni Mese per mano del Sor Secretario
in un Libro da tenersi à tal effetto, i nomi, e
co=

cognomi delle solite guardie, che per detto Mese
si daranno alli detti Guardiani, et auuertino di eleg=
gere persone idonee, et habili, e che non siano mi=
nori d'Anni quattordici; ogni giorno di Dome=
nica poi facciano fare dà detto Secretario una
lista di dette Guardie, che doueranno andare per
tutta la Settimana, con esprimersi à ciascheduna
di dette Guardie il giorno preciso, nel quale sarà
la guardia obligata d'andare con detti Guardia=
ni alla cerca de' danni, e per mezzo del lor Ba=
lio, la facciano consegnare à detti Guardiani. Questi
debbano in detti giorni di Domenica, et ognuno
di loro separatam.te intimare à dette Guardie il
giorno suddetto destinato, senza anteporne, ò pospor=
cene alcuna, mà in conformità di dette liste.
Quella Guardia, come sopra, intimata si ritro=
ui la mattina del giorno prescrittoli, nella le=
uata del Sole alla Porta Maggiore della Terra,
aspettando iui il suo Guardiano, e contrauenendo,
cadi in pena di baiocchi quindici per ciascheduna

73v

giorno, che mancasse; il che s'intenda dal giorno
di S. Angelo di Maggio sino à S. Angelo di
settembre, mà fuori di detto tempo incorra nella
pena di baiocchi dieci il giorno, come sopra, da
pagarsi al d.o Guardiano, col quale doveva in d.o
giorno assegnato andare, come sopra, per la perso=
na, che in vece di detta Guardia l'havesse il
medemo Guardiano seco condotta, e ciò possa far
detto Guardiano nel caso sudetto, che mancasse di
venire detta Guardia, purche seco conduca una
persona idonea, e maggiore d'Anni quattordici.
Mà se d.a Guardia haverà in detta mattina aspet=
tato il suo Guardiano alla detta Porta per lo spa=
tio di due hore, non incorra allora in detta pena,
ogni qual volta però ne habbia, doppo haver aspet=
tato, come sopra, fatto consapevole il Sig.r Commis=
sario, et in sua assenza qualche Priore, come
pure ancora il Cancell.re di d. Sig. Comm.rio
La detta Guardia doppo, che sarà andata nel giorno pre=
scrittoli, come sopra, col suo Guardiano, doverà
compa=

comparire, dentro il termine di due giorni pros-
simi avanti d. Sig.r Commiss.rio, à deporre con il
suo giuram.to sopra l'Accuse, che l'havesse il detto
suo Guardiano fatte nella detta sua giornata, et
alle depositioni di essa Guardia si presti fede.
Et non comparendo dentro detto termine cadi nel-
-la pena di giuli tre da applicarsi ad arbitrio
de' Priori, quando per altro non ne allegasse un
legitimo impedimento, da conoscersi da detti Priori,
e nulladimeno sia astretta con remedij di ragio-
ne à comparire, come sopra. Volendosi, che in caso,
che detta Guardia non potesse nel giorno determi=
natoli, come sopra, andar con d. Guardiano gli
sia lecito sostituir un altro, che sia maggiore
d'Anni quattordici, e abile.

Proibendosi alli sudetti Guardiani di non servirsi delle
Guardie come sopra assegnate, in farle lavorare,
ò impiegarle in altre cose per loro servitio nelli
giorni destinati alla ricerca delli danni sotto pe-
na in caso di contraventione tanto à dette Guardie

74v

quanto alli sudetti Guardiani di giuli cinque per ciascheduno, e ciascheduna volta d'applicarsi in beneficio delli Priori per loro regaglie.

Che il Sig. Commissario hab-
bia il terzo delle pene de
Danni denunciati da detti
Guardiani

Cap. 5.

La ragione vuole, che ogni fatica aspetti il suo premio, et il Sig. Commissario dovendo tenere un Libro, nel quale ha da scrivere tutte l'Accuse delli Dannidati, che alla giornata gli saranno portati dalli Guardiani sudetti, come ancora l'attestationi delle Guardie, et altre cose conforme al praticato sin ad hora, per tanto si vuole, che il medemo Sig. Commissario habbia conforme al solito la terza parte di tutte le pene delli danni, che si denunciaranno, come sopra, avanti di lui dalli dd. Guardiani, et il rimanente delle med. pene spettino all'istessi.

Del

Del Modo di procedere nelle cause delli Dannidati

Cap. 6

Il Cancelliere sopra nominato, come affittuario delli Dannidati, che si deducono in giuditio per richiami, et accuse habbia piena autorità di procedere semplicemente, e di plano nelli giorni feriali, e non feriali nelle cause di richiami et accuse d'essi danni in tutto il territorio di Stroncone per l'esecutione delle pene che saranno disposte dà capitoli registrati in questo quarto libro. Dovendo però, prima, che laverà detti richiami et accuse, far precedere alli richiamati, ò accusati una intimatione in scriptis à pagar la pena col termine di giorni cinque correnti, e dett' intimatione si presenti dal Baliuo, ò in persona, ò in mano de domestici d'essi Richiamati, ò accusati; qual termine passato, e non comparendo, possa relassare il mandato senz

75v

altra intimatione, notando però il tutto di=
stintam.te nel libro di detti Richiami. Se poi
compariranno li medemi Richiamati, ò Accusati
si scriuino le loro risposte, e se dimandassero ri=
corso à detti Priori, l'ameùa subito, benche
stimasse egli, non esserui nel mandato grauam=
me alcuno, sotto la pena della nullità di ciò,
che in poi facesse.

Li Guardiani sudetti doppo seguita la depositione, ò
comprouatione dalle Guardie fatta sopra le
loro Accuse, come s'è disposto nel Capitolo quar=
to, doueranno mandare per il Baliuo l'inti=
matione, ò bolletta à dannificanti à pagar la
pena incorsa, col termine di giorni cinque da
presentarsi dett. Intimatione, ò bolletta perso=
nalmente all'Accusati, ò in mano d'uno de
loro domestici, e non comparendo l'intimati, si
proceda all'esecutione delle pene per mezzo del
mandato, ò solita nota, ò lista da sottoscriuersi

dà

dà d.o Sig.r Commissario. Mà comparendo s'ammettino le loro Risposte, come pure il Ricorso. Se lo dimandaranno à detti Priori, sotto pena della nullità di ciò, che in poi seguisse, come sopra stà detto.

Che li Priori siano Giudici nelle cause delli Dannidati

Cap. 3.o

Li Priori di questa Terra siano, et esser debbano secondo il consueto Giudici competenti in tutte le cause delli dannidati, le quali da loro si conoschino, e desinischino, sommariam.te semplicem.te di plano, senza strepito, ò figura alcuna di giuditio, mà solamente veduta, et osservata la verità del fatto, tanto ne giorni feriali, quanto non feriali dentro il tempo, e termine però di giorni venti continui da computarsi dal giorno, che da alcuna delle parti sarà à loro stato in=

76v

terposto il ricorso, ò fattane avanti di loro l'istanza; qual termine passato, e la detta causa non terminata, sia lecito all'Appaltatore del Dannodato procedere all'essecutione delle pene, et alli dannificanti per la refettione del loro danno respettivam.te, rimosso ogn'altro ricorso.

In oltre li Priori durante il loro officio di Magistrato possino mandare qualunque persona, che à loro parerà, e piacerà due, ò tre volte in tutto il tempo del d.o loro Priorato, à far la ricerca, ò inventione de' danni nelle Bandite però della Comm.tà, e ciò sia nel loro Arbitrio, per ovviare alle fraudi; e se saranno condotte Bestie dalla sud.a persona mandata, come sopra, ò pure fatto il pegno al ritrovato dannificante, si debba all'hora il tutto scrivere dal Secretario Priorale nel libro delle stime, e la pena in tal caso, s'applichi per un terzo alla d.a persona, ò persone, come sopra, mandate, e per du

altri

altri terzi alla Communità

Non facciano li Priori in modo alcuno veruna gratia dell'emenda del danno fatto nelle Selve della Communità; mà debbano farla pagar intieramente in conformità delle stime sotto pena d'esser tenuti del loro proprio, e possa contro ciascun di loro, quale havesse fatto gratia come sopra, procedersi dal Sig.r Commiss.rio a requisitione d'ognuno. Nè potranno vendere le Bandite della Comm.tà per il pascolo delle pecore se non doppo tre Anni, e dell'altri Bestiami doppo cinque Anni dal giorno del taglio, riconoscivisi però prima dalli Sindici della Comm.tà se detto Pascolo possa vendersi senza danno degl'Alberi

Di Testimonij

Cap. 8.

In tutti li Richiami di Bannidati, che si faranno avanti il Cancell.re, basti per provarli un Testimonio d'età d'Anni quattordici tanto Maschio, quan

177v

to femina, purche non vi habbia interesse, e non sia affine, ò parente dentro il Secondo grado d'affinità, ò consanguinità, da computarsi secondo la ragion canonica, e s'intendino, e siano Abili à testificare i Garzoni, Servitori, Lavoratori, Affittuarij, Piggionanti, Conduttori, Affini, e Parenti, purche non siano dentro detto grado, e non vi habbiano interesse come sopra.

Quali Testimonij essendo stati citati à comparire, e poi intimati, se non compariranno dentro il termine di due giorni dal giorno dell'intimatione da presentarsi alli med.i personalm.te, ò in mano d'uno delli loro Domestici, si gravino, e regravino per la somma di due carlini per giorno, e fino à tanto, che non saranno comparsi per sottoporsi all'essame, quando non allegassero un legitimo impedimento ad arbitrio de Priori, e la detta pena si applichi per due terzi al detto Cancell.re Affittuario, e per un terzo all'Essecutore

Chi si

Chi si scusi per causa del luogo
Cap. 9°

Quelli, che passano con Bestie, ò senza per qualche
possessione vicino alla Strada, per la quale
non si potesse andare, essendo devastata per
le pioggie, ò non vi fosse il passo capace,
ò che per causa della neve non si riconoscesse
la strada, ò per la quantità d'essa non si po-
tesse commodamente passare, si scusino, e non
paghino pena alcuna; et il medesimo s'intenda,
se alcuno fosse passato vicino alla Strada con
Branco di Bestie, et alcuna di queste fosse en-
trata in qualche possessione, ò terreno vicino
alla detta Strada per passo, purche non si fermino
ivi à pascolare.

Similmente si scusino le Bestie, che si ritrovassero
nelle Strade sotto gli olivi, ò quercie à man-
giare Olive, ò Ghiande, che fossero nella mede-
sima Strada, ò caduta in terra da detti Al-

beri.

Parimente si scusino le Bestie se stessero à mangiare giande, oliue, mela, et altri frutti esistenti in terra nelli Beni del Padrone di dette Bestie e che fossero iui caduti dagl' Alberi del Predio confinante.

Quando alcuno possa esser scusato per causa della licenza

Cap. 10.

Se in alcun Capitolo di questo quarto libro si imporrà la pena à chi entra, ò fà danno ne' beni d'altri: si scusi quello, che fosse entrato con la licenza del Padrone, ouero quasi Padrone, lauoratore ò di alcun altro della fameglia del medesimo, purche dell'Vua, ò frutti moderatamente n'habbia raccolti, e ciò habbia luogo ne' danni dati manuali; e della data licenza si creda al giuram.to di quelli, i quali possono darla. Se poi il Danno fosse dato con Bestie

allora non s'ammettino le licenze, se non fossero date dà Proprij, e veri Padroni dè Beni, e che della medesima licenza ne apparisca scrittura publica ò privata, overo per il giuramento del Padrone, con un Testimonio, altrimente le dette licenze non vagliano, ne si attendano. Similmente si scusino quelli, i quali entrano con li loro Padroni, overo Lavoratori nelle loro Possessioni ò terreni à cogliere Uva, ò frutti, come pure se vi tenessero Bestie à pascolare presente l'istesso Padrone di detti Terreni, e che non contradicesse. Si scusi in oltre quello, il quale avanti il tempo di vendemmiare cogliesse Uva per Uva passa, Moscatello, Vaccino, Zibibio, ò Passerina dalle sue proprie Possessioni con la licenza però delli Priori, quali doveranno in tal caso darla gratis alli Padroni dè proprij Beni.

Quali si scusano per cagione dell'età.

Cap. 22.

L'età ancora scusa; perciò il minore d'Anni Dieci nelli Danni dati paghi solamente la metà della pena.

Che à Cacciatori sia lecito andar à Caccia per le Possessioni d'altri.

Cap. 26.

Sia lecito alli Cacciatori, ò Vcellatori andare, passare, ò uenire per qualsiuoglia possessione senza danno, mà se faranno danno incorrino nelle pene, come gl'altri. Non possino però entrare nelli Casali, ò Capanne Abitate, ò are ad Abbitarsi sotto pena di giuli cinque per ciascheduno, e ciascheduna uolta. E come si intendino Casali, ò Capanne Abitate, se ne stia alla dichiaratione delli Priori.

Della

Della Duplicatione delle Pene

Cap. 13.

Tutte le pene de Dannidati tanto con Bestie, quanto senza si raddoppino, facendosi il danno di notte; come ancó studiosamente, ò dolosamente in qualunque modo. L'emenda però non sia dupplicata. Dichiarando, che la notte s'intenda doppo il suono dell'Ave Maria de Morti sino all'altra Ave Maria della mattina, che suonano li RR. Padri di S. Fran.co di questa Terra.

Che nessuno rompi le Bandite di questa Communità.

Cap. 14.

Chi ardirà rompere le Bandite della Communità tanto fatte, quanto da farsi, e che siano dentro il termine di Anni cinque dal giorno, ò tem=

errore

po, che sono state tagliate, col condurre,
ò per mettere in esse Bandite Bestiami à
pascolare incorra nella pena di Scudi ven=
ticinque, e per ciascheduna uolta, dà appli=
carsi in benefitio della Communità, oltre
la refettione del danno alla medesima.

Della pena di chi darrà danno con Bestie, ò senza nella Bandita, che si chiama della Conserua, ò Lamata, che è di questa Communità

Cap. 18.

Sè alcuno darà danno manualmente nella Ban=
dita sudetta della Conserua che è di questa
Communità tagliando, ò rompendo frasche, Pa=
li, Pertiche, ò simili cadi in pena di Uno
Scudo per ciascheduno Palo, e frascha, come

sopra

Sopra, e ciascheduna uolta, che le Bestie che ui daranno danno incorrino nella pena di giuli due per ciascheduna Bestia grossa, e di baiocchi cinque per Bestia minuta, e ciascheduna uolta

Della pena di Chi darà danno con Bestie, ò senza nella Bandita di Macchia longa della Communità.

Cap. 16.

Nessuno ardisca tagliare, ò romperé alcuna sorte di Legname nella Bandita di Macchia longa sotto la pena d'uno scudo per ciascheduno di detto Legname, come frasca, Palo, Pertica, ò simile. Volendo, che sia lecito solamente à Bifolchi che stanno à guardare li Bovi in detta Bandita tagliare il Legname per fare il fuoco dentro la medesima Mac

81v

chia, mentre però vi stiano à guardarli Bo-
vi, senza incorso di pena; come pure sia an-
cora lecito di tagliare due bacchette, ò cerra-
te per toccarli li Bovi.

Dal primo di Novembre poi sino per tutto Febraro
ogn' Anno possino in detta macchia pascolarvi
liberamente tutte le Vacche, et ogn' altra sorte
di Bestiami; mà se fuori di detto tempo vi
pascoleranno incorrino nella pena di baioc-
chi dieci per Bestia grossa, e di baiocchi due,
e mezzo per Bestia minuta, e per ciascheduna
na di esse, e ciascheduna volta. Volendo, che
i Bovi Aratorij vi possino pascolare d'ogni
tempo senza incorso di pena alcuna. E che
sia lecito nel tempo di arare di farci pasco-
lare ancora una Bestia da Soma condotta
per servitio di d. Lavoro. L'Emenda poi del
danno, che si facesse in d.a macchia dalle Bestie
sia eguale alla pena.

Della

Della pena di chi darà danno con Bestie, ò senza in altre Bandite, ò Selue della Communità

Cap. 21.

Nell'altre Bandite, ò Selue riguardate della Communità ui sia l'istessa pena d'un Scudo sopra imposta nelli due precedenti Capitoli, à chi tagliasse, ò compesse legname d'alcuna sorte per ciascheduno di detti legnami, e ciascheduna uolta. Volendosi, che nella pena sudetta d'uno Scudo incorra ancora quello, che fosse trouato dentro dette Selue, compresoui le due nominate della Consema, ouero Lamata, e Macchia longa, e per i Sentieri delle sudette, non già per le Strade publiche, con alcuna sorte di detti legnami, e che dicesse, hauergli tagliati in altri Luoghi fuori di dette Selb-

82v

ue, ò Bandire, e che non insegnasse il luogo precise, oue l'hauesse potuti impunem.te taglia=re. E se fosse trouato con some di frasche, ò di legna all'hora incorra in pena di Scudi Tre per soma, e ciascheduna uolta. E chi in tutte le Selue predette intaccherà Alberi per ten=dere Vischiarelle per Uccellare, ò per altra ca=usa cadi nella pena d'un giulio per ciasche=dun Albero, e ciascheduna uolta. Parimente chi abbasserà Alberi per farli pascere, e ro=dere dalli Bestiam.e incorra nella pena di Uno Scudo per ciascheduna uolta. E se al=cuno hauesse ardire di tagliare in tutte le Selue predette Alberi, à pedicone incorri nella pena di Scudi dieci. Dichiarando, che sia lecito ad ognuno nelle Bandite sudette della Communità raccoglière, e portar uia legna morte trouate in terra, come pure pigliare legname secco, uitabio, ò crosciarelli

errore

pure che

purche non entri dentro le medesime Mac-
chie con Bestie, et in esse Macchie si possi
cavar Piante di Mela, Pera, ò Oppij senza
incorso di pena alcuna per trapiantarle.

Le Bestie poi, che daranno danno nelle dette Selve,
ò Bandite (non compresevi le due espresse
di Macchia longa, e della Conserva ò Lamata)
riguardate nel primo et secondo Anno del
taglio incorrino nella pena di giuli tre per
Bestia Vaccina, e Bovi; d'un giulio per Be-
stia Cavallina, e Somarina; e di due Car-
lini per Caprina; e d'un mezzo grosso per Pe-
cora. E per gl'altri tre Anni sino alli Cinque
nella metà di dette pene. Li Cavalli Maschi
però da Soma possano pascolare doppo li detti
due Anni nelle Macchie Streppara, e Capo-
liana senza veruna pena. Da cinque Anni
poi in su non vi sia pena alcuna, se per
altro dal Consiglio non si sarà preso altro espe

diente, ò resolutione. Non intendendosi ma
per le sudette dispositioni di derogare à quel
la si contiene nel Capitolo 17 sotto la Rubri
ca, che nessuno rompi le Bandite di que=
sta Communità, eccettuato però li Caualli ma=
schi, quali se doppo i due Anni dal giorno del
taglio romperanno le Bandite di Capoliana,
e Streppara non incorrino nella pena espres=
sa in detto Cap.^lo 17, mà solamente in caso di
danno nel legname siano sottoposti alla pena,
che si stabilisce in questo Capitolo. E rispetto
all'emenda del danno siano tenuti à rifarlo,
tanto in riguardo al legname, quanto all'
erba.

Di Notte non si possa
Vccellare nelle Bandite del-
la Comm.^tà
Cap. 18.

In tutte le Bandite della Comm.^tà nessuno uadi

à

à caccia ne di Vcelli in qualunque modo e con qualsisia Stromento atto alla caccia in tempo però di notte sotto la pena di giuli cinque per ciascheduna volta.

Proibitione delle Bestie sopra, e sotto li Confini.

Cap. 29.

Essendosi veduto coll'esperienza il grave danno, che fanno le Capre nelle Possessioni oliuate poste sopra li Confini. S'ordina, che per l'auuenire nessuno entri nelle Possessioni, ò Terreni, oue saranno oliue coltiuate con Capre, benche non potessero dar danno alli Piantoni, ò al frutto, eccetto, che per la sola occasione del transito, quando però non ui fosse la Strada uicina, ò altro Luogo fuori di essi Terreni oliuati atto à passare, sotto la pena di baiochi cinque per Capra, e della metà per l'Allieuime.

Parimente sotto li Confini non vi stiano, ne vi si ritenghino in alcun modo Bestie Caprine, ne Pecorine sotto la pena di baiocchi Cinque per ciascheduna di dette Bestie, e ciascheduno giorno, eccetto che dal giorno di S. Michel Arcangelo di Settembre fino à mezzo Marzo, nel qual tempo possa ognuno ritenere ne i suoi proprij terreni una sola pecora senza incorso di pena, mà ritenendovene in maggior numero cadi nella pena di baiocchi due, e mezzo per ciascheduna di dette Pecore, e ciascheduno giorno.

Sotto detti Confini possa però ognuno tener Bovi domati in quella quantità, che li parerà, ma delli Giouenchi domati, fino al numero di due solamente, come pure delle Vacche domate fino al num.ro di due, oltre l'Alleuime, il che però s'intenda senza danno, e ritenendouisi detti Giouenchi, e Vacche oltre detto numero, vi sia la

la pena d'un giulio per ciascheduna di
dette Bestie, e giorno. Volendosi che ogni paro
de Bovi, uno di questi porti il Campanello, ò altro
sonaglio, e due Campanelli se fussino qualsisia
numero di detti Bovi, et in caso di contrauen-
tione vi sia la pena di baiocchi due per
Bove, che non lauesse, come sopra il sonaglio.

Della pena di Chi laua Panni nelle fontane Publiche della Communità, ò caua Acqua da queste
Cap. 10.

Nessuno laui Panni, ò qualsisia altra cosa dentro
alle fontane della Communità, ne meno vi-
cino à queste, ancorche non prendesse l'
Acqua dalle medesime, come pure nelle
fosse, dalle quali si prende l'Acqua per
le dette fonti publiche, sotto la pena di

giuli due per ciascheduna uolta; nella
qual pena incorri anco quelli, che cauasse
Acqua da dette fontane dalli 15 di Giugno
però per tutto Ottobre, eccettuato dalla fon-
tana, che è uicino alle Muraglie Castel-
lane per la strada, che si uà à San Rocco,
dal fontanile della quale possa ognuno ca-
uar Acqua in qualunque tempo per lauar-
ce i panni, e altro, purche si lauino fuori
di detta fontana.

In oltre nessuno prenda Acqua dà i Porretti,
ò Abeueratori della fontana posta dentro la
Terra, ne meno ui metta maglioli, bigonzi,
Barili, ò alcun altra cosa à molle sotto la
detta pena di giuli due, et in tutti i detti
casi possa non solo accusare il Guardiano,
mà ancora qualunque altra persona possa
accusare auanti il Canell.re affittuario, et in
tal

tal caso le dette pene s'applichino per la metà all'Accusatore, e per l'altra metà ad esso Cancell.re Affittuario.

E chi haverà ardire di bagnare dentro dette fontane della Comm.tà alcuna sorte di Bestie minute cadi in pena di scudi dieci per ciascheduna volta, potendo in d.o caso non solo accusare il Guardiano, mà ancora qualsia altra persona, come sopra s'è detto.

Della pena di chi tende nelli Desi, non solo della Communità, mà ancora di Particolari

Cap. VI.

Qualunque persona, che tenderà per ucellare nelli Desi della Communità, doppo, che da questa sono stati affittati, senza licenza dell'Affittuario, incorra nella pena di due carlini

per ciascheduna uolta; e nella medesima pena incorra chi metterà Ragne, ò altri Ordegni per Vcellare nelli Seti, ò Ragnaroli de Particolari

Della pena di chi metterà Bestie Vaccine dentro la Seconda Porta di questa Terra.

Cap. CC

Chi metterà, ouero condurrà dentro la Seconda Porta della Terra Bestie Vaccine d'alcuna sorte, tanto Sciolte, quanto Legate incorri nella pena d'un giulio per ciascheduna di dette Bestie, e ciascheduna uolta.

Della pena di Chi darà danno con Bestie, ò Serra nelle Selue del Capatoro, e Castagneto di San Benedetto.

Cap.

Se alcuno darà danno con Bestie, ò senza nelle Selue del Capatoro, ò Castagneto di S. Benedetto incorri nelle pene ordinate nelli casi respettiuam.te sopra espressi sotto la Rubrica di chi darà danno con Bestie, ò senza nelle altre Bandite, ò Selue della Comm.tà

Della pena di chi darà danno con Bestie ò senza nelle Selue delli Particolari.

Cap. 14.

Quello, il quale darà danno nelle Selue de Particolari, tagliando legname cadi in pena d'uno Scudo per ciascheduno legname, e ciascheduna uolta, e se lo romperà con le mani facendo morri, ò frasche, come pure se abbassasse Alberi, acciòche le Bestie potessero pascolare la fronda incorra nella

pena di due carlini per ciascheduna uolta.
E per le Bestie che in dette Selue daranno
danno dentro il termine di cinque Anni dal
tempo, che saranno tagliate ui sia la pena
nel primo, e secondo di detti Anni di giuli
tre per Bestia Vaccina, ò Boue, d'un giulio
per Cauallo ò somaro, di due carlini per ca-
pra e di due baiocchi per Pecora; e negl'
altri tre Anni ui sia la metà di dette
pena, et dalli detti cinque Anni in sù non ui
sia pena alcuna, conforme s'è disposto per
le Bandite ò Selue della Comm.ta se dette
selue de Particolari fossero incorporate
con le Selue, ò Bandite della Comm.ta; ma
se non fossero incorporate ui sia la pena
ancora doppo i detti cinque Anni, di baiocchi
quattro per Bestia grossa, e baiocchi due per
Bestia minuta e ciascheduna uolta.

Della

Della pena di chi darà danno personalmente al grano, e biade.

Cap. 25.

Se alcuno darà danno personalmente à Grani, e Biade dal primo d'Aprile fino, che saranno mietuti, incorra nella pena di giuli cinque per ciascheduna uolta. E se portarà uia Mannocchi di grano dalle Mete, ò Barchoni cadi nella pena d'uno Scudo per Mannocchio. E si stritterà spiche di grano incorra nella pena di giuli cinque per ciascheduna uolta. Proibendosi sotto pena di venticinque baiocchi per ciascheduno, e ciascheduna uolta di mietere Erba uicino alli Grani, Biade, et altri seminati; e l'Emenda sia uguale alla pena.

Danno Personale all'Vua.

Cap. 26.

Chi darà danno con cogliere, e portar uia l'Ue, ò Agreste cadi in pena d'un Carlino per graspo sino à due graspi, e da due in sù sino à qualunque quantità in pena di due Carlini per graspo, che cogliesse, e portasse uia. Et essendo forastiere uiandante per un solo graspo non pagli pena alcuna. Se poi si trouasse in qualunque luogo neruno che portasse Vua, ò Agresta più della quantità di quattro graspi, che non l'hauesse nelle sue possessioni, ò terreni, debba insegnare oue l'habbia lecitamente colta, ò hauuta, altrimente incorra nella pena d'un carlino per grasspo sino à detti quattro graspi, e da questi in sù, di due Carlini per ciasceduno graspo, e per ciasceduna uolta. Chi poi darà danno all'uua con mangiarla

giarla incorra nella pena d'un Carlino per qualsisia quantità.

Qualunque poi, che darà danno à dett' Vue ✝ o Alberi con portarle via nelle Ceste, Bigonzi, ò Cose simili, ò pure à Some, cadi nella pena di Scudi Cinque per ciascheduna volta.

Inoltre Chi sarà trovato dalli quattordici d'Agosto sino à tanto, che non sarà vendemiato nelle Possessioni, ò terreni d'altri in tempo di notte, nelli quali vi fossero Venti piedi tra Vva e fichi, benche non facesse danno incorra nella pena di baiocchi Venticinque per ciascheduna volta; e con danno sarà doppia la pena stabilita nel principio di questo Capitolo.

Danno personale all'Olive

Cap. V.

Chi coglierà Olive d'altri tanto à piedi dell' Alberi quanto nelli medesimi incorra in pena di Vno

Scudo per ciascheduna uolta; e se per coglier l'oliua taglierà, ó romperà alcun ramo con l'Oliue cada in pena di Scudi due, per ciascheduna uolta; e chi portasse oliue, che non le hauesse ne suoi Terreni, e non mostrasse, ó insegnasse da chi lecitamente l'hauesse hauute, incorra nella pena di giuli cinque fino ad uno scorzo à basso, e da questo in sù, d'uno Scudo per scorzo, e ciascheduna uolta; il che però non habbia luogo quando l'Oliue fossero state raccolte ne Terreni abbandonati da loro Padroni in occasione di hauere terminato il raccoglierle, et in ciò si stia al giuramento di detti Padroni.

Danno Personale à Castagne.

Cap. 18.

Chi coglierà castagne tanto in terra, quanto sù gl'Alberi paghi di pena baiocchi venticinque per

per ciascheduna uolta; & se le batteria con
Pertiche, Sassi, ò in qualunq. altro modo pa-
ghi uno Scudo per ciascheduna uolta.

Danno personale à
Carcioffi.

Cap. 29.

Chi darà danno à Carcioffi paghi di pena baiocchi
cinquanta, e dentro à luoghi murati paghi
giuli dieci per ciascheduno carcioffo, e cia=
scheduna uolta.

Danno personale à frutti

Cap. 30

Se veruna persona darà danno alli frutti degl'Al-
beri, come fichi, persichi, mela, noci, bru=
gni, uisciole, amandole, pera, sorbe, Beric=
coccoli, nocchie, nespole, et altra sorte
di frutti non nominati in questi Capitoli
incorra nella pena di baiocchi cinquanta

se il danno seguisse nelli luoghi oue fosse
il grano, e doue non ui fosse, cadi nella
pena di baiocchi uenticinque per ciascheduna
na uolta, e ciascheduna sorte di frutti, in-
compresoui le cerase, le quali, chi le coglie-
rà doue non fosse il grano, ò Viti su l'Al-
bero d'esse cerase, cadi in pena di baiocchi
cinque, e doue fossero uiti, ò grano, di baioc-
chi uenticinque per ciascheduna uolta. E chi
raccoglierà detti frutti in Terra nelli luoghi,
oue sarà il grano incorra nella pena di
baiocchi uenticinque, e doue non sarà il grano,
nella pena di baiocchi cinque per ciascheduna
sorte di detti frutti come sopra, non compreso-
ui però dette cerase. E chi coglierà tutti detti
frutti al Vicino confinante, hauendoli quello
nelli suoi proprij terreni, compresoui ancora
l'Vua ò agresta, incorra nelle pene del dop-
pio di quelle sono state espresse nelli sud. casi,

et in ciascheduna sorte di frutti; come pa=
rimente se li leuerà dalli ridotti; quali ri=
dotti s'intendino doue saranno case, ò cap=
panne, che si abitano, e quello, il quale pren=
derà i frutti posti à seccare al sole incor=
ra in pena di giul: cinque per ciascheduna
uolta, e ciascheduna sorte di frutti; nella
qual pena incorri chi batterà Alberi per far
cadere i frutti. Volendo, che chi sarà trouato
à mangiare i fichi ne' terreni doue sono, e
non portandoli fuori da dette Possessioni, cada
nella pena d'un Carlino; e mangiando Mela
in detti terreni, oue sono, cadi in pena di baioc
chi cinque per ciascheduna uolta. E cogliendo
mela, ò pera saluatiche ancora sugl'Al=
beri fino al numero di diece non ui sia
pena alcuna. Nelli terreni poi della Comm:da;
chi coglierà dette mela, ò pera saluatiche
tanto negl'Alberi, quanto in terra non incor=

91v

ca in pena alcuna. Dichiarando, che per i Corgnali vi sia solam.te la pena di baiocchi cinque per ciascheduna volta, se saranno però lavorati, e coltivati.

Se poi detta Persona sarà trovata portar frutti non compresovi dette Mela Salvatiche della Comm.tà, e delli Particolari fino al detto num.ro di diece come sopra, ne canestri, Sacchette, fazzoletti, ò altre cose, che non l'havesse nelle sue Possessioni, ò Terreni, e non mostrasse, ove l'havesse lecitam.te potute havere cadi in pena d'uno Scudo per ciascheduna volta, e si creda al giuram.to di chi l'havesse dati.

Danno Personale à Legumi.

Cap. 31.

Chi darà danno personalmente alle Fave, Cicerchie, Lente, Ceci, et altra sorte di Legumi cadi nella pena di baiocchi quindici, se però mangiasse di Legumi nelli Luoghi, ò Terreni, ove

stanno

stanno; mà portandoli fuori di medesimi Ter-
reni, incorri nella pena di baiocchi cinquan-
ta per ciascheduna sorte di legumi, e cia-
scheduna uolta.

Danno personale à Canneti

Cap. CCL.

Chi darà danno personalmente à Canneti in
far Canne, dà due in sù paghi due Car-
lini per canna, e dà due in giù mezzo
grosso per Canna, e ciascheduna uolta; et
in far fronde paghi un grosso per ciasche-
duna uolta.

Danno personale in far Fronde di Fichi

Cap. CCL.

Chi facesse fronde di fichi incorra in pena di giuli
tre fino à mezzo Nouembre, e dà detto tem-
po in poi di baiocchi cinque, e per ciascheduna

Albero, e ciascheduna uolta.

Danno personale in far Frondi d'Olmo e d'altri Alberi

Cap. CXII.

Chi parimente farà fronde d'Olmo, ò d'altra sorte d'Alberi ne Terreni, oue fossero le Viti, cadi in pena di giul. due, e se non fosse colta l'Vua in detti Terreni; cada nella pena di giul. cinque, se però farà le frondi d'Olmo; e doue non fossero le Viti incorra nella pena d'un giulio, e per ciascheduno Albero, e ciascheduna uolta.

Danno personale nel spazar Campi.

Cap. CXV.

Chi ancora sparasse Campi incorra in pena d'un giulio per ciascheduna uolta, Esportandoui a il

il Legname d'esse fratte incorra nella pena
di giul: cinque.

In coglier finocchio

Cap. 36.

Chi darà danno in coglier finocchi nelle Posses=
sioni, ò terreni lauorati cadi in pena di ba=
iocchi cinque per ciascheduna uolta. Vo=
lendo, che nelli luoghi Sodi, ò limiti non
vi sia pena alcuna.

In coglier Vitabie

Cap. 37.

Chi ancora coglierà uitabie nelle fratte cadi in
pena di baiocchi cinque per ciascheduna
uolta.

In coglier Gramigna

Cap. 38.

Chi similm.te coglierà Gramigna nelle Possessioni
d'altri e nel Mese d'Agosto sino à tutto
il tempo delle Sementi inclusiuamente

cadi in pena di baiocchi diece per cia=
scheduna uolta.

In cogliere Janda.

Cap. 39.

Parimente Chi coglierà Janda tanto sopra, quan
to sotto li confini incorra in pena di baioc=
chi diece per ciascheduna uolta. E chi lo
batesse incorra nella pena di baiocchi
uenticinque per uolta. E ciò habbia luogo
dalli Venti d'Ottobre, sino à tutto Nouembre.

Danno personale alle Quer=
cie et Ellera.

Cap. 40.

Se alcuno darà danno alle Quercie, scammol=
landole, ò facendo Ellera cada in pena
di giuli tre, se le Quercie però saranno del=
li Bidoni; mà se saranno fuori di questi,
incorra nella metà di d.a pena, e per ciascheduna uol=
ta.

Dan=

Danno personale ad Orti

Cap. 1.

Veruno entri in Orti apparati attorno, ò Murati sotto la pena d'uno Scudo per ciascheduna volta, e facendo in essi danno incorra nella pena del doppio. Ne meno entri in altri Orti non apparati sotto la pena di baiocchi venticinque, e facendo danno nella pena di baiocchi cinquanta, e per ciascheduna volta. Dichiarando, che gl'Orti in Campagna s'intendino ancora quelli, oue sono Agli, ò altre ortaglie

E chi darà danno ad Orti di Meloni, Cedroni, Cocomeri, Zucche et altre cose in essi piantate incorra nella pena di Vno Scudo, e per ciascheduna volta.

Danno personale à Prati di Fieno

Cap. 7C.

Chi falceria, ò mieterà Fieno nelli Prati, ouero falciato, ò mietuto lo toglierà incorra nella pena di giuli sei per ciascheduna uolta; il che non habbia luogo, se i Prati non fossero stati altre uolte falciati, ouero fossero stati abbandonati dalli Padroni, ò pure lauati, ò tenuti per finiti et in ciò si stia al giuramento de' medesimi Padroni.

Danno personale in cauar Insiti.

Cap. 7C.

Nessuna persona caui alcuna sorte d'Insiti sotto la pena di uno scudo per Pianta, e ciascheduna uolta.

Dan=

Danno personale in Cauar Cachij di Pianton.

Cap. 74.

Ne meno caui Cachij di Pianton: sotto la pena di Scudi cinque per ciascheduna Pianta, e uolta. E se fosse trouato por= tare Cachij, ò siano Piante d'oliue, e non mostrasse da chi l'hauesse hauute ò pure doue l'hauesse cauate con licen= za delli Padroni delle medesime Pian= te, ouero ne suoi proprij terreni incorr= ra nella metà di detta pena.

In Cauar Piante d'ol= mi, et Altre.

Cap. 75.

Similmente chi cauerà piante d'olmi, di Cerase, Visciole et altre simili Piante cada in pena di baiochi cinquanta

per ciascheduna Pianta, e uolta.

In Cauare, Rompere Arconi, ò pertiche, che stanno à Pergolati

Cap. 76.

Chiunque romperà ò cauerà Arconi, Pedagniole, Pertiche, Canne, ò simili cose, che stanno alle Viti, ò Pergole incorra nella pena d'un Carlino per canna, ò palo, di due carlini per pertica, di tre giuli per pedagniola, di cinque giuli per Arrone, mà se l'Arrone fosse di Piantone, ouero cauato dalle Viti, benche non fosse di Piantone si radoppij detta pena.

In Cauar forcine dall' Apparime.

Cap. 77.

Chi cauerà Forcine dall'Apparime cadi in pena

pena di baiocchi Venti per ciascheduna
forcina. E chi leuarà pertiche dà dette
Apparime, benche non fossero legate, e poi
non ue le rimettesse cadi in pena di ba=
iocchi cinque per pertica, et essendo legate
in pena di baiocchi diece, benche ue le ri=
mettesse. Dichiarando che non incorra nel
le sudette pene quello, il quale leuasse
stanghe, ò pertiche à fine di cacciar uia
le Bestie, che fossero entrate nelle Pos=
sessioni, ò Terreni.

Danno personale in portar
uia Paglia.

Cap. 48.

Se alcuno prenderà Paglia dall'altre, ò Ca=
mari incorra nella pena di giul. cinque. E
chi comperà Pagliari che non siano comin
ciati à compere incorra in pena di
scudi cinque, e se doppo che sarà

cotto la prenderà incorra in pena di Uno scudo, e per ciascheduna uolta.

In toglier la Cama

Cap. 49.

Chi toglierà Cama dall'Are, che sarà raccolta, ò fattone Camaiolo incorra in pena di baiocchi uenticinque per ciascheduna uolta, mà se fosse detta Cama abbandonata dal Padrone, non cadi in pena alcuna.

In toglier Sarmenti, frasche, ò altri Legnami.

Cap. 50.

Chi toglierà Sarmenti, frasche, ò altro Scallime, tanto raccolto, quanto non, incorrà in pena d'un giulio per fascio, e chi toglierà fasci di Scallime, che fossero tagliati per seruitio delle fornaci, benche non fossero legati cadi in pena di giuli

cinque

cinque, e per ciasceduna volta; Nella
qual pena incorri ancora quello, che toglierà
legna accatastate ò segate.

Danno personale in tagliare Maglioli, ò Rami di Fico

Cap. 51.

Qualunque persona, che tagliarà pergole per
maglioli ò Rami di fichi per piantare
sino al num.° di quattro cachij incorra
in pena di un grosso, da quattro sino à
dieci d'un giulio, da dieci in sù d'un
grosso per magliolo, ò cachio di fichi,
e per ciasceduna volta.

In tagliare Alberi fruttiferi

Cap. 52.

Chi taglierà Alberi fruttiferi à pedicone in-

97v

corra nella pena di Scudi cinque per Albero, e ciasceduna volta; E chi ta=gliera rami di essi cadi nella pena di giu=li cinque per ramo e ciasceduna volta, E tagliando cachij di cespuglio dell'Olive rimessi, ò di Castagne tagliate à Pedico=ne avanti li tre Anni incorra nella pena d'un giulio, e da tre Anni in sù sino alli dieci di giuli tre per cachio, e ciascedu=na volta. Dichiarando che tra l'Albe=ri fruttiferi si comprendino ancora le Quercie da frutto, come pur l'Alberi, ò Olmi, ove fossero le Viti. E se alcuno ta=gliasse rami, ò frasche di detti Olmi, ò Alberi, ove sono le Viti incorra nella pena d'un Carlino per frasca, ò ramo, e ciasceduna volta. ...

In

Di tagliar Alberi non fruttiferi

Cap. 56.

Chi parimente taglierà Alberi infruttiferi, come Cerquozze, doue non fossero le Viti, ò simili altri Alberi cadi in pena d'un Scudo per Albero, e chi tagliasse frasche, ò Rami di esse cadi in pena di baiocchi cinque per Ramo, purche non ecceda in tutto uno Scudo, e per ciascheduna uolta;

Di tagliar Alberi da ammeriare, e toglier lo Stabbio

Cap. 57.

Chi ancora taglierà Alberi, che seruono per tenere all'Ombra, ò ammeriare le Pecore cadi in pena di Scudi Cinque

per ciascheduno Albero; e chi tagliasse
rami, ò frasche di essi incorra nella pena
di giuli cinque per ciascheduna volta.
Volendo, che niuno raccogli stabbio in detti
Ammeriatori, overo sotto detti Alberi sotto
la pena di baiocchi trenta per ciasche=
duna volta. Dichiarando, che nell
sodi della Comm.tà non vi sia pena alcu=
na à raccogliere detto stabbio.

In tagliar Vinchij di Salce

Cap. 55.

Chi ancora taglierà Vinchij di Salce sino al nu=
mero di tre incorra in pena di baiocchi
due, e mezzo per Vinchio; da tre insino
a diece, di baiocchi quindici, e da diece
sino à qualunq. quantità, di baiocchi Cin=
quanta in tutto, e ciascheduna volta.

Della

Della pena di chi darà danno à Sciami d'Api

Cap. 56.

Se alcuno scorticherà, ò portarà uia Sciami d'Api incorra nella pena di Scudi Cinque per Sciamo. Mà chi li menasse in modo tale, che l'Api non morissero cadi nella pena d'uno Scudo per Sciamo, oltre l'emenda del danno al Padrone, la quale nel primo caso sia di due Scudi, e nel secondo d'uno Scudo per ciascheduno Sciamo, il che s'intenda delli Sciami manufati, e custoditi. Se poi si trattasse di Sciami, che fossero in qualche Albero, all'hora quello, che li troua guadagni la metà dello Sciamo, se per altro non l'hauesse trouato per auanti segnato, e trouandolo segnato, non

lo tocchi senza licenza di quelli, che l'hà
segnato, et in caso, che lo scorticasse, incorra
nella pena di giuli venticinque, oltre l'
emenda d'uno scudo solamente; se poi
lo melasse nel modo, come sopra, cadi
nella pena di giuli dodici, oltre l'emen=
da, che sia di soli cinque giuli.

Della pena di chi fà sen=tieri, ò stradelli nelli terreni d'altri.

Cap. 53.

Chi farà sentieri, ò stradelli nelli terreni d'
altri, cadi in pena di giuli due per ciasche=
duna volta. Dichiarando che sia lecito
ad ognuno nel tempo di mietere, ò ven=
demiare, andare e tornare per le posses=
sioni, ò terreni d'altri anche con bestie

ca=

cariche di grano, Biada et Vua Senz'
incorso d'alcuna pena, purche non fac=
cia danno e non vada per Orti, Vigne,
ò altri Luoghi riservati, e apparati

Della pena di chi at-
traversa Grani, ò Biade
altrui con Bestie, ò Sen-
za

Cap. 58.

Qualunque persona, che attraversarà grani, ò biade
altrui dal primo di Maggio sino alle mie=
titure incorra in pena di baiocchi cinque
per ciascheduna volta, il che non habbia luo=
go, se vi andasse à cavar le bestie dal danno,
ò pure vi passasse per andare alle sue posses=
sioni, ò terreni, se più commodamente altro=
ve non potesse passare. Et se attraversarà
grani, come sopra, conducendo bestie grosse

100v

ò minute, incorra nel doppio di d.a pena;

e se le bestie saranno più di quattro, per

ciasceduna qualità, cadi nella pena di

baiocchi cinque per Bestia grossa, e di mezzo

grosso per bestia minuta, e ciasceduna vol-

ta; mà se saranno cariche la detta pena si

raddoppij

Le Bestie poi, che senza guida, ò Pastore attra-

versaranno detti grani, ò biade incorrino nella

pena di baiocchi quattro per Bestia grossa, e

di baiocchi due per Bestia minuta; mà se

saranno cariche incorrino nella pena di ba-

iocchi cinque per ciasceduna e ciasceduna

volta, e se sarà per colpa della guida ò pa-

store delle medesime, in tal caso le dette

pene respettivamente si raddoppino.

Della pena di chi attraver-
sarà prati d'altri con Bestie, ò
senza.

Cap. 59.

Sia lecito à chi carica fieno, ò lo prende dà suoi prati per portarlo al suo Casale, ò ad altro luogo passare con la bestia carica, ò senza per l'altrui Prati non falciati senza incorso d'alcuna pena, non facendo pe=rò danno, e purche passi per sentiero più breve, e vicino alla strada publica, mà se nel passare, facesse la bestia danno, incorra nella pena d'un giulio per ciascheduna volta. Dichiarando, che se nel transito con dette Bestie per i detti Sentieri, le medeme Bestie uscissero accidentalmente fuori di detti Sentieri in occasione, che passassero persone, ò si incontrassero con altre Bestie, in tal caso non vi sia pena alcuna.

Della pena di chi darà danno con Bestie, ò senza all'erba segnata, e bandita.

Cap. 60

Possi qualunque persona riseruare erba nelle sue Possessioni, ò terreni ne i luoghi però atti à far fieno, e se il luogo stia atto, ò non, se ne stia alla dichiaratione de Priori. Questi luoghi però si doueranno segnare, ò con stoppia attaccata à gl'Alberi, se ui fossero, ouero con baccelere, ò canne poste in terra con la detta stoppia, ò altro segno in cima, facendo precedere la notificatione dal Baliuo del detto luogo riseruato con descriuersi per uocabolo, e confini, e poi di detto Bando se ne faccia dal sudetto Baliuo la relatione in Cancellaria da scriuersi dal Cancelliere nel libro degl'atti ciuili. Chi poi facesse danno nelli sudetti luoghi segnati, e banditi come sopra, in mietere, ò coglier erba, ò toglier fieno che fosse falciato, ò in gua-

qualunque altro modo cadi in pena di giuli sei per ciascheduna volta, e le Bestie, che vi daranno danno incorrino nella pena di giuli tre per Bestia grossa, baiocchi tre per bestia minuta, e ciascheduna volta. Volendo, che detti luoghi da riseruarsi, come sopra, non si possino ritrouare nelle Selue.

Delle Bestie, che daranno danno à i Grani, ò Biade

Cap. 61.

Le Bestie, quali daranno danno à Grani seminati dal giorno della Sementa per tutto il Mese di Febraro incorrino nella pena d'un giulio per Bestia grossa, e di baiocchi due, e mezzo per Bestia minuta; Dal primo poi di Marzo sino à tanto, che saranno

mietuti, cadino nella pena di giuli due p.
Bestia grossa, e baiocchi quattro per minuta,
e per Allevime di baiocchi due, e per cia-
scheduna volta. E se daranno danno à Bia-
de cadino nella metà di dette pene respet-
tivamente in ciascheduno di detti tempi, e p.
ciascheduna volta, e qualità di Bestie. Di-
chiarando, che per l'Allevime d'ogni spe-
cie di Bestie vi sia sempre la metà del-
le pene imposte in questi Capitoli per ciasche-
duna Bestia grossa e minuta.

Se poi dette Bestie daranno danno à Mete, Bar-
coni, ò Mannocchi di grano, se mangiandovi,
cavandovi fuori detti Mannocchi dalle mete,
ò Barconi incorrino nella pena d'un giulio
per Bestia grossa, e mezzo giulio per mi-
nuta; e sfasciando, ò guastando detti
Barconi, ò mete incorrino nella pena di
giuli

giuli cinque per Bestia grossa, e della metà per Bestia minuta, e ciascheduna volta. Facendo poi danno à Barconi, ò mere di Biade, mangiandole ò cauandò fuori mannocchi, ò sfasciandole, incorrino nella metà delle pene sopra espresse per i Grani in ciascheduno di detti Casi, come sopra.

E chi introdurrà Bestie nelle Possessioni altrui dentro tre giorni doppo terminata la mietitura nella Montagna, incorra nella pena di baiocchi quattro per bestia grossa, e di baiocchi due per minuta, e ciascheduna volta.

Inoltre, se dette Bestie daranno danno al Grano tritato, e battuto esistente nell'Are incorrino nella pena di giuli cinque per Bestia grossa, e della metà per minuta, e ciascheduna volta.

Delle Bestie che daran-
no danno alle Viti.

Cap. 61.

Se alcuna Bestia grossa si trouarà dal primo di Aprile sino per tutto li quattordici d'Agosto nelle Possession, ò Terreni coltiuati, oue fussero Venti piedi d'Alberi trà Viti, e fichi, e che tra l'uno, e l'altro possino passare un paro di Boui con l'Aratro incorri nella pena d'un giulio per Bestia, e ciò s'intenda senza danno, ouero senza Padrone, ò altra persona, che la guardasse; se poi fosse presente il Padrone, ò altra persona come sopra, e che la Bestia non facesse danno, ouero fosse legata in modo, che non potesse far danno, non incorra in pena alcuna, Ma se si trouarà con danno nelle Viti,

Pro-

Propaggini, e maglioli, la pena sia uguale all'emenda.

Dalli quattordici d'Agosto poi sino, che non sarà uendemmiato se si trouarà Bestia grossa in dette Possession, ò terreni, come sopra, senza danno, e di notte, incorra nella pena di baiocchi Venticinque, mà con danno, e in detto tempo di notte, la pena sia il doppio dell'emenda, purche non sia maggiore di cinque giul. Di giorno poi ritrouata con danno, e senza Padrone, la pena sia uguale all'emenda, purche non sia maggiore di baiocchi uenticinque, mà essendoui il Padrone, ò altra Persona come sopra, e non facesse danno noncadi in pena alcuna.

Le Bestie minute incorrino nella pena di baiocchi cinque per ciascheduna di loro, e ciascheduna uolta, se faranno danno à maglioli,

104v

propaggini, ò Viti, mà darà danno non incorrino in pena alcuna.

Delle Bestie che daranno danno à Piante di Fichi, ò altro Postime da frutto.

Cap. 63.

Se daranno danno le Bestie à Piante, ò Piedi di Fichi, che siano di quattro Anni in giù incorrino nella pena di giuli due, e di quattro Anni in maggior tempo, d'un giulio per Bestia grossa, e la metà di detta pena per Bestia minuta e ciascheduna volta. Al Postimi da frutto cadino in pena di baiocchi cinque per bestia grossa, e della metà per bestia minuta, e ciascheduna volta.

Delle

Delle Bestie, che daranno danno à Piantoni d'Oliue

Cap. 677.

Le Bestie, che daranno danno à Piantoni d'Oliue incorrino nella pena di baiocchi cinquanta, se saranno detti Piantoni d'Anni quattro; e doppo detto tempo sino ad Anni diece incorrino dette Bestie nella pena di baiocchi Venti, e dà detti diece Anni in sù nella pena di baiocchi diece per ciascheduna Bestia, e qualunque uolta, mà per bestia minuta, nella metà di dette pene: Se daranno poi danno à gl'oliuastri in luoghi sodi, e non coltiuati cadino nella pena di baiocchi cinque per Bestia grossa, e di baiocchi due per minuta, e ciascheduna uolta. Circa al d.o tempo delli sudetti Piantoni

105v

si creda al giuramento del Padrone delli medesimi. Se le Bestie rodessero poi Con=spare di Cachij rimessi di Piantoni, e che fossero tagliati à Pedicone, ò Rovinati da tempesta cadino nella pena di baiocchi venticinque per ciascheduna Bestia grossa e della metà per Bestia minuta, e qualunque volta, oltre l'emenda del danno al Padrone, la quale in questo caso sia d'uno Scudo, se però fosse stata rosa tutta la Cospara, mà non rosa tutta, si stia alla stima del danno.

Inoltre dal primo di Novembre per tutta la Stagione dell'Olive se saranno trovate Bestie sotto detti Piantoni, dove stasse, e giacesse in terra l'oliva incorrino nella pena di baiocchi cinque per Bestia grossa, e baiocchi due e mezzo per minuta, e ciascheduna volta,

fuori

fuori poi di detto tempo non vi sia pena alcuna; eccettuate li Bovi, quali se si trovaranno di notte senza custodia negl'Oliveti coltivati, tanto sopra, quanto sotto li Confini, benche non facessero danno, incorrano nella detta pena.

Delle Bestie, che daranno danno à frutti

Cap. 65.

Le Bestie, che daranno danno ad Alberi di Pera, Mela, e d'altri frutti con rodere tanto detti Alberi, quanto con mangiare li frutti di essi ancorche fosse tà degl'Alberi cadino in pena di baiocchi dieci per Bestia grossa, e di baiocchi Cinque per minuta e ciascheduna volta, e per qualunque sorte di detti Alberi, ò frutti; il che non habbia luogo nelle Pera, e mela saluatiche della Commun.tà poste sopra li Confini

per le quali non vi sia pena alcuna

Delle Bestie che daran=
no danno à grate di Fichi
Cap. 68.

Similmente, se le Bestie daranno danno à fi=chi nelle grate, ò in altre cose che fossero in qualunque luogo, incorrino nella pena di due giuli per Bestia grossa, e d'un giulio per bestia minuta, e ciascheduna volta.

Delle Bestie che daran=
no danno à Castagne.
Cap. 63.

Le Bestie, che daranno danno à Castagne tagliate à Piedicone rodendo ancorà Cachij rimes=si sino à cinque Anni incorrino nelle pene di due Carlini per Bestia grossa, e d'un carlino per Bestia minuta, e dà cinque

Anni

Anni in sù nella metà di dette pene, e cia=
scheduna volta. Mà se daranno danno à
frutti di dette Castagne cadino nella pena
d'un giulio per Bestia grossa, e di mezzo
giulio per Bestia minuta, e ciascheduna
volta

Delle Bestie, che da=
ranno danno à Legumi

Cap. 68.

Se le Bestie daranno ancora danno à fave, ceci,
cicerchia, lente et altra sorte di Legumi,
cadino in pena di baiocchi dieci per Bestia
grossa, e di cinque per minuta per ciasche=
duna volta, e qualunque sorte di Legumi.

Delle Bestie che daran-
no danno à Canneti

Cap. 69.

Alli Canneti parimente se daranno danno le Bestie

107v

incorrino nella pena di baiocchi dieci per Bestia grossa e di cinque per Bestia minuta, e ciascheduna volta.

Delle Bestie, che daranno danno à Prati di fieno.

Cap. 70.

Se le Bestie daranno danno à Prati di fieno dal principio di Marzo sino alli dieci di luglio incorrino nella pena di giuli tre per Bestia grossa e di baiocchi tre per Bestia minuta, e ciascheduna volta, e fuori poi di d.o tempo non vi sia pena alcuna.

Delle Bestie che daranno danno ad Insiti

Cap. 71.

Se le Bestie daranno danno ad Insiti di qualunque sorte cadino in pena di giuli cinque per cia=

ciascheduno Insito.

Delle Bestie, che daranno danno à Giande.

Cap. 11.

Le Bestie, che daranno danno nelle Giande tanto sopra, quanto sotto li confini, dalli venti d'Ott.re per tutto Novembre, cadino in pena di baiocchi cinque per Bestia grossa, e della metà per bestia minuta, e ciascheduna volta.

Delle Bestie, che daranno danno ad Orti

Cap. 12.

Le Bestie, che entraranno negl' Orti murati, ò apparati attorno incorrino nella pena di giulio per Bestia grossa, e d'un giulio per minuta, e ciascheduna volta, e facendo danno, le dette pene si raddoppino. In altri Orti poi non apparati, incorrino nella

metà di dette pene. E se daranno danno ad Orti, oue fossero Meloni, cedroni, cocomeri, e simili cose cadino nella pena di baiocchi cinquanta per bestia grossa, e baiocchi cinque per minuta, e ciascheduna uolta.

Delle Bestie, che daranno danno à Pagliari

Cap. 14.

Se le Bestie daranno danno à Pagliari, ò Camari, ancora con guastarli, ò disfarli cadino nella pena d'un giulio per bestia grossa, e ciascheduna uolta.

Delle Bestie, che daranno danno alli Sedi, ò Ragnatori

Cap. 15.

Le Bestie, che daranno danno alli Sedi, ò Ragnatori in tempo, che sono tese le Ragne con attrauersarle ancora, incorrino nella pena d'uno scudo per

per Bestia grossa e di cinque giul. per mi-
nuta, e ciò s'intenda dal primo di Novem-
bre per tutto Febraro.

Delle Bestie del Macel-
laro.

Cap. 16.

Le Bestie del Macellaro di questo luogo, quelle però,
che doveranno macellarsi solamente, potran-
no pascolare sopra i Confini in tutti i luoghi
non proibiti, e nella Costa, et in questo luo-
go privativam. alle bestie minute de' Par-
ticolari senza danno; e potranno le dette Be-
stie abbeverarsi anco sopra li Confini in caso
di bisogno, con la licenza però de' Priori, pur-
che non faccino danno; mà facendo danno in
detti Luoghi, ove ponno pascere, et abbeverarsi
come sopra, incorrino nella metà delle pene
disposte in questo quarto libro in riguardo delle
Bestie degl' Altri; Et entrando, e dannegiando

ne luoghi proibiti siano tenuti alle pene delle Bestie di Particolari.

Delle Bestie degl'Affidati.

Cap. 77.

Le Bestie, che saranno state affidate nelle Bandite, ò Selve affittate dalla Comm.tà, se faranno danno in dette bandite incorrino nella metà delle pene disposte nelli Capitoli sotto la Rubrica di chi darà danno alle bandite della Comm.tà; mà se poi uscissero fuori dalli confini, e facendo danno cadino nella pena intiera stabilita in dd. Capitoli.

Della pena di Forastieri, che dassero danno con Bestie, ò senza.

Cap. 78.

Se le Bestie di forastieri si trovaranno dentro questo Territorio, benche senza danno, come pure facendo danno incorrino nelle pene disposte nè Capitoli di questo quarto libro, conforme la qua=

qualità de' danni, luoghi, e tempi; overo in quelle pene, quali l'haueranno pagate gl'Huomini di questa Terra nelle Patrie de' Padroni di dette Bestie, e ciò ad elettione et arbitrio di questi Priori. E le predette pene haueranno luogo ancora contro il forastiere, che facesse danno in questo Territorio, come pure se non lo facesse, e che fosse ritrouato nelle Possessioni, i terreni, nè quali secondo la dispositione d'alcuni Capitoli di questo Quarto Libro si è punito l'ingresso. Volendo, che in riguardo alli Porci, che fossero trouati essere di detti forastieri in questo Territorio incorrino nella pena di baiocchi dieci per porco senza danno, e con danno di baiocchi venti, mà tal pena proceda, se nè detti Capitoli di questo Quarto Libro non fosse stata imposta pena maggiore per le bestie grosse, quale se vi fosse, s'attendi. Dichiarando non comprendersi sotto nome di forastieri gl'Huomini delle

Terre di S. Gemini, Roccha Antica, et altre nominate nel Capitolo Venticinque de libro primo di questo Statuto.

Del numero de Porci da tenersi per fameglia.

Cap. 9.

Veruno di questa Terra ardisca tenere tanto sopra, quanto sotto li confini più di due porci senza l'allevime, per ciascheduno focolare, e tenendone più di detto numero incorri nella pena di giuli cinque per porco. Volendo, che sotto li confini si debbino tener legati, ritenendoli nelli terreni d'altri, sotto la pena in caso di contraventione d'un giulio per porco non ligato e ciascheduna volta, benche non facesse danno. E per le strade fuori debbino lavere una fune al collo.

In oltre se si trovaranno porci nelle possessioni ò terreni d'altri, ancorche non facessero danno, incorrino nella pena d'un giulio per porco.

Di

Di più quelli, il quale lascierà andare alcuno di detti Porci, ò siano scrofe sciolte per questa Terra in qualunque tempo incorra nella pena di giuli cinque per ciascheduno di detti Porci, e qualunque volta, il che però non habbia luogo, quando si conducessero per serrarli dentro la strada, ò macellarli per uso di mercantia.

Dichiaratione delle Bestie grosse.

Cap. 80.

Sotto nome di Bestie grosse s'intendino incluse l'infrascritte; Bovi, Vacche, Bufale, Cavalli, Somari, Muli, Porci, e Capre, eccettuato l'allevime d'ogni genere di dette Bestie, e per dett' Allevime vi sia sempre la metà delle pene disposte in questo quarto Libro, come anco s'è detto al Capitolo sessantauno.

Bestie, che si mettessero in fuga.

Cap. 81.

Se alcuna Bestia si mettesse à fuggire, ò per paura, ò per capriccio, ò havesse la mosca, e non facesse danno non incorra in pena alcuna, se però il Padrone d'essa vi andasse subito à ripigliarla, mà solo paghi l'emenda secondo il danno.

Della pena di chi vendemia avanti il tempo.

Cap. 82.

Benche ognuno sia della sua robba Moderatore, et Arbitro, nulladimeno per evitare i danni; si statuisse, che veruno ardisca vendemiare, come anco portare più di sei grappi d'uva, che havesse anco presa nelli suoi proprij terreni avanti il giorno di S. Angelo di Sett.re sotto pena d'uno scudo per ciascheduna volta, quando non fosse prorogato dal Consiglio il tempo da principiare la Vendemia

errore

Dell'emenda del Danno

Cap. 83.

In tutti e singoli Capitoli di questo quarto libro, ne quali si sono stabilite le pene per i danni, sempre s'intendino con la riserva dell'Emenda del danno, tanto, se sarà dato manualmente, quanto con Bestie. Del qual danno se ne faccia subito dalli Stimatori della Comm.tà la stima, come s'è disposto anco nel primo libro al cap.o diecinove, mà nelli casi, ne quali non si potesse detto danno stimare tanto sia l'emenda, quanto sia la pena.

Che doue non è il danno iui non sia pena.

Cap. 84.

Doue non è il danno iui non sia pena alcuna, se non quando si punisce l'ingresso, come in alcuni de sud. Capitoli si è punito, nel qual caso si proceda alla pena per l'ingresso.

Della presuntione del danno.

Cap. 85.

Per rimediare alli frequenti controuersie, che per il passato sono insorte intorno alle proue di danni dati, si statuisce, et ordina, che se si sarà prouato stare alcuna bestia nelle possessioni, ò terreni d'altri, benche non fusse ueduta dal testimonio far danno, e che poi effettiuamente ui si trouasse il danno, si presumi in tal caso esser detto danno stato fatto da detta bestia, ogni qual uolta però si conoscesse, esser stato fatto detto danno di fresco, da dichiararsi, come s'intenda di fresco dalli stimatori publici per mezzo del loro giuramento, et in caso di discordia s'elegga il terzo, e à due concordi si stia; et il Padrone di detta Bestia paghi l'emenda, e la pena, se non prouerà in contrario. Quale habbia ancora luogo se si trouassero bestie, ne fossero legate fuori di dette possessioni ò

ter=

terreni, in modo però, che in essi [illegible] potessero arriuare, ò entrare, e che ui si trouasse il danno di fresco, come sopra, non prouandosi come s'è detto in contrario dal Padrone di dette Bestie

Sia lecito alli Padroni de' terreni dannificati ritenere gl' Animali dannificanti per condurli alla Depositaria di questo Luogo con darne subito l'accusa auanti il Cancelliere prenominato Assituario per il pagamento del suo danno, purche la retentione di dette Bestie segua nell'istesso terreno dannificato, e seguendo fuori di detto terreno non s'attendi. Qual retentione uaglia, ò serua in Luogo di proua del danno, se dal Padrone di detti Animali non si giustificherà in contrario.

E sia lecito ancora alli dannificati di farsi dare il pegno dalli dannificanti, ritrouati però nel luogo del danno, e detti pegni presentati, che saranno al Cancelliere Affittuario l'abbiano forza di proua del medesimo danno, purche non si proui in contrario da esso pretteso dannificante.

Della prescrittione di danni e delle pene.

Cap. 86.

Se il dannificato non l'averà fatto li Richiami, ò Accuse del danno patito dentro il termine di due Mesi continui, dal giorno del dato danno, e li med.i Richiami ò accuse se non l'averà proseguite, dentro il termine di altri tre Mesi simili dal giorno dell'accusa fatta, ò richiamo, passando, che sia venuto all'essecutione della refettione del danno, benche non fosse consumata dett'essecutione, non sia più inteso.

Il Cancelliero Affittuario l'abbia tempo tre Mesi correnti, doppo, che l'averà terminato il suo officio, ad esiger le pene di detti danni nel modo, e forma, che l'eseguiva per avanti.

Li Guardiani poi habbino tempo un Mese, doppo finito l'essercitio del danno dato à riscuotere le pene nel modo, e forma parimente, che

l

l'esigevano durante dett' essercitio, quali ter=
min: respettivamente passati, non siano d:
Cancelliere, e Guardiano più intesi, per l'essa=
tione di dette pene. Dichiarando, che possa ba-
stare alli med: ancora di havere fatto fare l'
essecutione delle pene dentro detti termin: asse=
gnati come sopra.

Dell'interpretatione de' sudetti Capitoli del Dannodato.

Cap. 87=

In tutti e singoli sopradetti Capitoli, nelli quali
non fosse stata imposta certa pena possa pro-
cedersi di simile in simile, e se alcun dubio
sopra l'intelligenza, overo similitudine de'
medesimi nascesse, si stia all'interpetratione
de' Priori, à quali sia lecito di deputare un
Dottore nelle cause di Danni dati per loro
Assessore, tanto per dichiarare li dubbij, che
nascessero sopra l'intelligenza di questi Ca=

pitoli, quanto per decidere le differenze, che insorgessero trà l'Accusatore, Accusato, et Affittuario, qual Assessore in tal caso doverà deputarsi in scriptis et per gl'Atti del Secretario Communicatiuo, e doverà il med.° Assessore assistere alli sudetti Priori, quando fanno l'Audienza nel Palazzo Priorale, e li consultarà, come stimarà di ragione. E dove non vi fosse la similitudine s'arbitri la pena dà detti Priori.

Che un Capitolo non tolgli l'altro.

Cap. 88.

Vn Capitolo di questo Quarto libro non possi, ne vaglia oscurare, ne meno togliere l'altro, mà se fossero due Capitoli che parlassero d'un istessa materia, il Cancelliere, e Guardiani prenominati debbino servirsi di quello che è più maggiore di pena à dichiaratione

tione, occorrendo delli detti Priori, perche i Danni dati non remanghino impuniti, ò quelli, che li commettino paghino la meritata pena, et i Dannificati conseguischino la refettione del danno.

Della reiteratione delle pene.

Cap. 89.

Si statuisce, et ordina, che le pene non si debbano esigere dall'Affittuario del danno dato, meno dalli Guardiani, e Comm.ri reiteratam.te per la contrauentione seguita più uolte in un medesimo giorno et in un medesimo luogo, mà si l'habbia per una sola contrauentione, e si esiga una sola pena, e così s'intenda quanto s'è disposto nell'antecedenti capitoli, doue si dice, che la pena s'incorra per ciascheduna uolta.

Tasse del S.re Commissario nelle Cause criminali.

Nelle cause capitali, doue uenisse imposta la pena della morte naturale, assoluendosi il Reo, l'abbia il S.r Comm.rio per le sue sportule scudi quattro moneta Romana per un solo Inquisito, mà essendo due l'abbia scudi tre per ciascheduno, et in maggior numero conseguisca scudi due per Inquisito.

errore

Nelle cause Afflitiue l'abbi uno scudo, e mezzo per un solo Inquisito, et essendo più Inquisiti possa hauere uno scudo dà ciascheduno.

Nelle Pecuniarie prenda giuli sette, e mezzo dà un solo Inquisito, e dà più Inquisiti l'abbia giuli cinque dà ognuno di loro.

Dichiarando, che assoluendosi un Inquisito per più delitti resultanti dà un istesso Processo

habbia le sportule per un solo delitto.

Inventario giuli cinque quando però vi fosse presente detto Sig. Commissario.

Essame de' testimonij à difesa con interrogatorij baiocchi due per testimonio, assistendovi però detto Sig. Commissario.

Cassatione di multa giuli due.

Nelle cause civili

Sotto la somma d'uno scudo à basso si escludino le sportole.

Sopra la somma d'uno scudo si devino nella quantità come appresso, ogni qual volta però nelle dette cause vi fosse la contradittione, ò l'oppositione: Dà uno scudo in sù fino à cinque, baiocchi cinque; dà scudi cinque fino à venticinque baiocchi venti; dà venticinque scudi fino à cinquanta baiocchi quaranta; dà cinquanta scudi

116v

sino à qualunque somma, ò valore baiocchi uno per scudo, purche dette sportule non eccedino giuli quindici.

Per decreto di tutela, e cura baiocchi dieci.

Decreto di eletione de Periti baiocchi cinque.

Mandato de immittendo, ò de associando, dà scudi cento à basso baiocchi venti, e dà quelli in sù sino à qualsivoglia somma baiocchi trenta.

Rivocatione di Decreto, ò mandato de immittendo, ò de associando, da scudi cento in giu baiocchi dieci, in somma maggiore baiocchi quindici.

Sospetto di fuga baiocchi sette, e mezzo.

Sottoscrittione di qualunque mandato baiocchi quattro.

Sottoscrittione di Precetto, ò Sequestro baiocchi due, e mezzo.

Accesso dentro la Terra giuli sette, e mezzo, fuori della medesima uno Scudo.

Fin=

Interpositione di Decreti negl'Istromenti delle Donne, e minori in Palazzo un giulio, fuori due giuli.

Tassa del Cancelliere nelle cause Criminali

Per Inventario dentro la Terra baiocchi Venticinque, fuori della medesima baiocchi cinquanta.

Per Copia di Processo in forma d'originale baiocchi quattro per carta, dichiarando che la facciata della carta debba contenere versi Venti, e dittioni cinque per verso, e questo s'intenda fino al numero di tre Inquisiti, et essendo più Inquisiti non possa pretendere più della detta somma da spartirsene fra di loro prò rata, e publiche baiocchi sei per carta per ciascheduno, e venendo il caso che uno di più De=

117v

linquenti della medesima causa, ò cause volesse costituirsi, ò fosse catturato e che si volesse difendere, e pigliare la copia il Cancelliere non possa astringerlo senò per la rata sua di baiocchi quattro per carta come sopra.

Per Sportule nelle cause Afflittive possa havere il terzo di quello piglia il Giudice, et il simile nelle cause Capitali, e pecuniarie, e questo s'intenda sino al numero di tre Inquisiti, come s'è detto di sopra, senza altra pretentione di cassatture di Processo, ò di Scrittura.

Per essame di Testimonij à difesa computato l'Articoli, et Interrogatorij baiocchi dieci per ciascheduno.

Nelle cause Capitali baiocchi quindici per Testimonio.

Nelle cause Pecuniarie baiocchi cinque per ciascheduno, et il medesimo si pagli nella Repetitione delli Testimonij

Per

Per ciascheduno atto in cause Criminali per ciasche=
duno baiocchi due.
Per Esibita di qualsivoglia Scrittura baiocchi due.
Per ~~Esibitione~~, Registratura di Supplica baiocchi
trenta.
Per multa baiocchi dieci.
Per Sicurtà per ciascheduno baiocchi cinque.
Per Rilasso baiocchi due.
Nelle Turbative, et altre, che ricerchi l'Accesso del
Notaro dentro la Terra baiocchi venticinque,
e fuori baiocchi cinquanta, e ciò s'intenda
mentre detti Accessi si fanno ad instanza
delle Parti, e non del fisco.

Nelle Cause Civili

Per qualsivoglia istanza, interpellatione, petitione,
protesta, risposta, replica, ò atto un baiocco.
Citatione, ò Intimatione da scriversi nell'Attua=
rio baiocchi Uno.
Giuramento di Calunnia, Suppletorio, ò decisivo un
baiocco.

118v

Produttione d'Articoli, Positioni, ò di qualunque scrit-
tura compresoci l'istanza baiocolo uno.

Essame di Testimonij Sommariam.te baiocchi quattro, con
Interrogatorij baiocchi quindici per Testimonio, et
interuenendoci l'Interpetri baiocchi dieci per
sessione solamente.

Relatione di Periti da scriuersi nell'Attuario baioc=
chi quattro.

Termine à pagare baiocchi due.

Deposito, ò Cedola di Deposito di qualunq. somma
baiocchi due.

Consegnatione di detto deposito baiocchi quattro in tutto.

Rogito di publicatione di Sentenza, da scudi cinque si-
no à venticinque baiocchi sette, e mezzo; da ven-
ticinque sino à cinquanta scudi, baiocchi quin=
dici, et in somma maggiore baiocchi trenta;
il che s'intenda nelle cause ordinarie, et esse-

Mandato di mettere in Possesso, ò d'Associare, da scudi
cento in giù baiocchi sette, e mezzo, et in maggior
quantità baiocchi quindici.

Mandato essecutiuo, ò di qualunque altra specie baioc
chi

chi due.

Interpositione d'Appello baiocchi due.

Precetto, ò Sequestro baiocchi due, e mezzo.

Reproduttione di medesimi un baiocco.

Estratto degl'Atti baiocchi quattro per ogni carta, e la facciata doverà essere di ventidue versi, et ogni verso habbia silabbe ventidue.

Dupplicato di detto Estratto, la metà.

Restitutione di scrittura prodotta, fattane la Copia collattionata baiocchi dieci, et in caso d'eccessiuità si dichiari la mercede dal d. Commissario

Copia semplice di Sentenza, ò di decreto con l'insertione della Copia d'Appellatione, se vi fosse, baiocchi dieci.

Copia publica di Sentenza, ò di decreto diffinitiuo per qualsisia somma, baiocchi venti, con l'insertione di detta Appellatione, come sopra.

Copia semplice di qualunque istanza, petitione, risposta, protesta, ò atto baiocchi cinque. E Copia publica baiocchi dieci.

Tassa, ò lista di spese baiocchi cinque.

Relatione dell'Essecutori da scriversi nell'Attuario

se l'essecutione sarà stata fatta personale, ò sopra mobili, ò semoventi baiocchi due, se poi sopra stabili baiocchi cinque.

Disdetta baiocchi due. Reproduttione della medesima baiocchi quattro.

Rogito di Possessi dentro la Terra baiocchi venticinque, benche il Possesso si dovesse prendere sopra più stabili; fuori della Terra baiocchi cinquanta per il Possesso d'un solo stabile, mà prendendosi sopra più stabili si paghi un giulio per stabile, ò terreno, oltre li sudetti giuli cinque.

Rogito d'Accettatione di tutela, e cura, d'aditione d'heredità, ò di eredità giacente, di Compromisso, e simile, da farsi nell'atti, un giulio da ciascheduno contraente.

Rogito di Sicurtà, ò mandati di Procura baiocchi cinque da ciascheduno.

Accesso dentro la Terra baiocchi cinque (vulnti), fuori baiocchi cinquanta.

In=

Inuentario dentro la Terra baiocchi venticinque,
fuori baiocchi cinquanta.

Fede publica di testimonij baiocchi diece per testi-
monio.

Copia semplice, la metà per Testimonio

Fede di Relatione di Citatione l'ammale, baiocchi
sette, e mezzo.

Fede di Relatione di Citatione avanti Mons. Gou.re
di Sabina baiocchi tre.

Dichiarando che nelle spedition quando sono più
persone consorti si paghi per una persona sola-
mente, il che s'intendi ancora per il Sig. Commis-
sario.

Tassa del Barigello in Criminale

Per Cattura di qualsivoglia Capiatur dentro la Terra
baiocchi trenta, e fuori baiocchi sessanta.

Per Consegna baiocchi dieci

Per Priggionia baiocchi cinque il giorno in Secre=
ta per cause capitali, et afflittive; e nelle
cause pecuniarie non si paghi cosa alcuna.
E che li testimonij non paghino parimente
cosa alcuna.

Per essecutione nella multa, baiocchi venti, de qual
ne debba dare baiocchi cinque al Balio; e
ciò s'intenda tanto dentro, come fuori.

Nelle cause Civili

Per essecutioni dentro la Terra sino à due scudi quat=
trini sei, e fuori della Terra il doppio.
Da due Scudi in sù sino à cinque per l'essecutione
reale, ò personale dentro la Terra un Carlino;
e fuori il doppio. dà cinque sino à diece tan=
to dentro, come fuori, due giulij; dà diece si=
no à venti, baiocchi venticinque; dà venti scu=
di sino à quaranta, giuli cinque; dà qua=
ranta sino à sessanta, giuli sette, e mezzo;
dà sessanta sino à cento giuli diece; dà

cento

Cento sino à Cinquecento l'abbia giuli quindici; da Cinquecento sino à Mille giuli Venti; da mille sino à qualsivoglia somma l'abbia Scudi tre, tanto dentro, quanto fuori in tutti li sudetti casi.

Per Mandati di mettere in Possesso in beni stabili per qualsivoglia somma giuli tre tanto dentro, quanto fuori della Terra.

Per mandato di sospetto di fuga per qualsivoglia somma dentro la Terra, un giulio, e fuori il doppio.

Per Essecutione di mandati relassati da Mons.r A. C. si osservi la riforma, e tassa della Santa Mem.a di Papa Paolo V.

Che l'Essecutori non possino pigliare più d'una Essecutione, e questa pigliarla, quando haveranno fatta l'essecutione personalmente, ò realmente per causa dell'essecutione fatta, e doveranno tornare sino all'intiera essecutione sotto pena ad arbitrio de' Sig.ri Superiori

121v

Che l'essecutori doueranno portare li Pegni, ò altra cosa presa in essecutione in mano del Depositario, e questo paghi l'essecutore conforme la presente Tassa, et il simil s'osserui per i mandati relassati da detto Mmo: Assesso pena ad arbitrio, come sopra.

Che per qualsivoglia somma di straordinarij, dannodati, Crediti della Commda habbino per la personale essecutione baiocchi cinque, e per la reale mezzo grosso, tanto fuori, quanto dentro la Terra e basti la lista segnata dal Sig. Commissario

Volendo, che per l'essecutioni di qualunque sorte anco Criminali, e per li mandati da mettere in possesso deuino detti Essecutori dare al Balio conforme il solito una poca recognitione, quale se tra di loro non si concordasse, la dichiari il Sig. Commissario, mà per detti Straordinarij, dannidati, e Crediti della Commda come sopra, diano à detto Balio due

due quattrini dentro la Terra, e fuori quat=
trini quattro p. essecutione de chirog.i straordina=
rij &c.

Tassa del Balio

Per ciascheduna citatione dentro la Terra tanto in
uoce, che in scriptis un quattrino, se fuori
un baiocco fino ad un miglio et in mag=
gior lontananza due baiocchi.

Per qualsivoglia intimatione dentro la Terra tan=
to in uoce, quanto in scriptis quattrini due,
fuori della medesima baiocco uno fino ad
un miglio, e da' indi in su, baiocchi due, co=
me sopra.

Bandimenti di subaste, quattrini sei per subasta

Bandimenti, ò notificationi ad istanza di Parti=
colari, un baiocco.

Citatione Cammerale, baiocchi cinque.

Citatione auanti Mons.re Gou.re di Sabina, baiocchi

122v

due, e mezzo tanto fuori, quanto dentro la Terra, come pure la sud.a Cammale.

Precetto, Sequestro, ò disdetta, un baiocco dentro la Terra, e fuori il doppio.

Noi Capitano Filippo Antonio Oddau.i, Giuseppe Giorgi, Archileo Ferrau.i, e Bernardino Giorgi Priori, e detto Capitano, Giuseppe Angeletti, Giuseppe Angelo Zedderau.i, Francesco Andrea Serangeli, Ostilio Grimani, Girolamo Colantonio, e Paol'Antonio Contessa deputati dal publico Consiglio di questa Terra di Stroncone con le facoltà del medesimo, habbiamo assistito alla conferenza seguita avanti l'Eccell.mo Sig.r Dott.e Gio. Carlo Viterbi Luogotenente di Mons.r Ill.mo, e Rev.mo Butij Gov.re Gnale di Sabina d'ordine della Sacra Consulta sopra le materie si contengono nel nuovo Statuto com=

compilato dall'Eccell.mo Sig.r Dott.r Girolamo
Fredian.i da Lucca n.ro pnte Commiss.rio, in vi=
gore dell'elettione dal medesimo Consiglio
fatta di esso Sig.r Comm.rio alla formatione di d.o
statuto, celebratasi detta conferenza nella
sala del Palazzo Priorale, et alla presenza
del Popolo concorsovi, et essaminate le so=
prascritte materie, e quelle attentamen=
te considerate in più sessioni, diciamo,
le medesime esser utili, e necessarie tan=
to al buon regolamento dell'interessi pu=
blici, quanto dell'interessi privati, però co=
me tali l'approviamo, et accettiamo à
nome di tutto il Popolo, riservata però l'ap=
provatione della d.a S. Consulta. Et in fede di tal
verità ci siamo qui sottoscritti, e respettivamente
fatto il n.ro segno. Nella Sala del sud.o Palazzo
Priorale q.sto giorno 7 Marzo 1701
Ita est Ego Joes Carolus Viterbius Senz.

123 v

Io Filippo Antonio Oddrecci Castriore, e Deputato M.co ppa affermo come sopra a nome anco del suddetto Gioseppe Giorgij condiriore, quale per non saper scrivere ha dato commissione a me di sottoscrivermi come sopra, ed a lui di fare il segnio della Croce — — —

Croce del + suddetto Giorgij — —

Archileo Ferrari Priore M.no ppa

Bernardino Giorgij Priore mano ppa

Giuseppe Angeletti Dep.to m.o ppa

Giuseppe Angelo Seddrucci Dep.to m.o ppa

Giac.mo And.a Serangeli Dep.to m.o ppa

Iosito grimani dep.to M.o ppa

Girolamo Colarrini dep.to m.o ppa

Paulo Antonio Corteesa Dep.to Mano ppa

Actum est Franciscus Marina Actuarius et Cancellarius Com.tis Terre Vrunciopij

Lettera della Sacra Consulta a Mons. Gov.re di Sabina.

Foris = All'Ill.mo e R.mo Sig.re come fratello = Il Governator di Sabina = Colle Veudio = Intus = Ill.mo e R.mo Sig.re come fratello. La Sacra Consulta doppo sentita l'informatione di V. S. stima, che compito che sia dal Comm.rio di Stroncone lo Statuto di quel luogo, ella facia, che dal Conseglio si deputi un numero di persone più idonee frà consiglieri per conferire con i medemi quanto si dispone nell'istesso Statuto per poi trasmetterlo quà. Così potrà esseguire, e Dio la prosperi. Roma 11. Nov.re 1700. = Di V. S. come fratello. F. Cardinal Cenci = F. Patriarcha di Gierusalemme = Colle Veudio Gov.re di Sabina.

Lettera di Mons. Gov.re di Sabina al Comm.rio di Stroncone = Foris = Mo.to Ill.e Sig.re come fratello Il Comm.rio di Stroncone = Intus Mo.to Ill.e Sig.re come fratello = La Sacra Consulta sentita la mia informatione sopra il ricorso, che fù

fatto alla medesima, perche si leggesse in Consiglio lo Statuto da V.S. compilato prima fosse trasmesso à Roma è stata di senso, che dà cotesto publico Consiglio si deputi numero di persone più idonee frà Consiglieri per conferire con li medesimi quanto si dispone nell'istesso Statuto, per poi inviarlo à detto Sacro Tribunale. onde doverà V.S. in esecutione di questa risolutione far coadunare detto Consiglio perche dall'istesso si devenga all'accennata deputatione, quale potrà farsi di sei persone più atte per tal funtione, e d'ogni conditione, ò come stimerà l'istesso Consiglio. Il che seguito me ne darà debito avviso, perche possi risolvere quello, sarà opportuno per più commodam.te fare detta conferenza. Così facia, che segua e Dio la prosperi. Colle Claudio 29. Novembre 1700 = Di V.S. come fratello. Pietro Santi Butij Gov.re Gnale = Stroncone

Comm.rio

Ber

Resolutione del publico Consiglio di questa Terra di Stroncone.

Die quinta Xbris 1700

Coram Ex.mo D. Commiss.rio et DD. Prioribus emanatis prius solitis bandimentis et pulsata Campana per Joannem Marcuccium pub. Bajulum, ut retulit, Congregatum fuit G.nale Consilium ... in quo inter ceteras propositiones, fuit per dictos DD. Priores facta infrascripta tenoris, ut infra.

Primo di proporre alle Sig.rie V.re, come havendo la Sacra Consulta ordinato, che prima di mandarsi alla medesima il nuovo Statuto di questa Terra già compilato da questo Sig. Commiss.rio ad instanza di questa Comm.tà et in essecutione di comandamenti della med.a Sacra Consulta, si deputino persone più idonee tra Consiglieri per conferire con le medesime quanto è stato da detto S. Commissario disposto, come apparisce dalla lettera scritta da Mons.r Ill.mo Gov.re di Sabina à detto S.

125v

Commissario in data delli 19. Novembre prossimo passato, onde si fà istanza che si venga à detta deputatione di più persone, che si stimeranno da questo Consiglio più atte à tal funtione, e d'ogni conditione nel modo che meglio si stimerà da detto Consiglio, acciò che una volta possa già tenersi l'havere lo Statuto Sommam.te desiderato.

Super qua Dnus Capitaneus Philippus Antonius Boduvius consulendo dixit: esser di parere che si deputino da sei, ò sette Persone delle qualità, e condit.ne come nella Proposta à fare d.a conferenza, alla quale vi debbano ancora intervenire li Sig.ri Priori, da eleggersi dette Persone prima da detti Sig.ri Priori, e poi dal Consiglio, e nominate, che saranno si mandino à partito per l'approvatione tutte assieme, et in caso fossero escluse, si mandino à partito separatam.te una doppo l'altra con dare alle medesime la facoltà di questo Consiglio; e se à detta conferenza non vi interverranno

uerann tutti li Deputati di faccia con quel numero di Loro, che ui saranno presenti, et il parere di più si debba attendere.

Et successiue DD. Priores nominauerunt infrascriptos homines, nempè.

Angelus Squadranus Prior nominauit Dnum Capitaneum Philippum Antonium Odduuium pntem.

Franciscus Saluatus alter Prior nominauit Dnum Josephum Angeleccum pntem.

Carolus Florentus tertius Prior nominauit Dnum Franciscum Andream Serangelum pariter pntem.

Diocletianus Ferrarius quartus Prior nominauit Dnum Josephum Angelum Lodderuuium.

Deinde DD. Consulentes nominauerunt ceteras personas predictas, et incipiendo à d.o D. Capitaneo Odduuio ipse nominauit pro una ex dictis personis Ottilium Primanum pntem., D. Joseph Angeleccus alter ex dictis Consulentibus Hieronimum Colantonium pntem; et D. Franciscus Andreas Serangelus nominauit D. Paulum An=

bonum contessam partem.

Quibus nominationibus ut supra factis, dd. RR. Priores mandaverunt exponi ad partitum ad formam consultationis D. D. Capitanei et propositionis suprarum.

Et datis pallutis more solito, lisque recollectis fuerunt repertae in Bussolo albo affirmativo pallulae octuaginta una. In nigro vero negativo una tantum.

Franciscus Mattina Secretarius.

12

Lo Statuto della Terra di Stroncone nouamente formato uien corretto dalla Sac. Consulta in 9 Capitoli nella forma che siegue. Si dee dunque farlo copiare intieramente perche resti in tutto emendato senza cassature, ò limesse

1°. Alla pag.ª 30 il Cap.° 3.° del lib.° 1.° deue dire = Si statuisce et ordina, che tutte e singole cause, e questioni siano ordinarie, eccetto che le cause e questioni di scudi dieci inclusiue à basso; tutte le cause d'alimenti; il resto del Cap. stà à douere

2.° Alla pag.ª 39 il Cap.° 16 del sud.° lib.° omesso il principio che camina bene, circa fine deue dire = Non ostante qualunque cosa in contrario. L'istesso giuramento non possa riprouarsi in alcun modo nel giudizio ciuile, ma quando costasse ò potesse costare essersi giurato contro la uerità, possa procedersi criminalmente contro d.° giuramento, e debba oltre la d.ª restitutione dell'indebito, e refettione di tutte le spese punirsi seueramente con le pene stabilite dalle Leggi

3.° Alla pag.ª 49 t.° il Cap.° 29 del sud.° lib.° deue dire Se il Matrimonio è sciolto per morte d'uno de Congiugi debba il superstite guadagnare la quarta parte della dote conf.e la despositione dello Statuto di Roma, concernente il lucro dotale, quale statuto debba osseruarsi

9v

in questo Stato, tanto per li Matrimoni contratti al presente, quanto per quelli si faranno in auuenire. E se il Matrimonio uien sciolto per morte del Marito superstiti ò non superstiti figlioli del med.mo Matrimonio la Donna le conseguirà l'intiera sua dote con la quale per il resto del Cap.o starà à douere; deue finire con le parole = preseruatione di d.i alimenti come sopra stabiliti

§ S. se poi il Matrimonio deue essere affatto leuato &

4.o Alla pag.a 55 il Cap.o 6.o del lib.o 3.o deue dire = se alcuno non auesse la strada, ò passo per andare alle sue possessioni ò terreni, si statuisce che il sig. Commiss.rio astringa il più conuicino con remedi di rag.e à uendere à quel tale che non auesse il passo come sopra; tanto terreno che possi bastare per il d.o passo, ma in quella parte che sarà di minore incomodo, e danno del Prone secondo la despositione della l. si quis sepulcrum ff de religiosis, et sumptibus funerum, assieme ancora, con il prezzo, quale con il terzo di più douerà pagarsi dal Compratore in contanti, e recusando il uenditore d'accettare, si depositi, e sopra le pred.e cose si proceda dal sig. Commissario sommariamente

5.o Alla pag.a 61 t.o il Cap.o 22 del Sud.o lib.o in fine si deue

2r

aggiungere = dichiarandosi che in q(ues)to caso la Capra sia compresa tra gl'animali piccoli

6° Alla pag(in)a 80 il Cap(itol)o 14 lib(r)o 4° deve dire = Ch'ardirà essere il primo à rompere ~~le~~ una di ciascheduna delle bandite della communità, tanto fatte, quanto da farsi, con il condurre, ò guere in esse bandite bestiami à pascolare incorra nella p(en)a di scudi quindici d'applicarsi in benef(ici)o della Communità, oltre la refettione del danno alla med(esi)ma; ma rotto che sia una volta qualcuna d'esse, chi ardirà poi far danno dentro il termine d'anni cinque nelle med(esi)me già rotte, caschi in pena del triplo di quello ascenderà il danno da stimarsi à rigore, con il riflesso al tempo futuro cioè quanto sarebbe potuto valere, ò potesse valere al tempo determinato da tagliarsi l'albore, ò gl'albori danneficati

7° Nella pag(in)a 82 del med(esi)mo lib(r)o circa redium deve dire = E s'alcuno avesse ardire di tagare in tutte le selve pred(ett)e Alberi grossi à pedicone incorra nella pena di scudi dieci, dichiarando che il resto camina à onere

8° Nella pag(in)a 111 t(ergo) il Cap(itol)o 82 del med(esi)mo lib(r)o deve dire = Benche ognuno sia della sua robba moderatore, et arbitro, nulla di meno per evitare li danni, si statuisce che veruno ardisca vendemiare, e cogliere uva à some, Cose e bigonzi e cose

2v

Simili nell'esse possessioni avanti il giorno di S. Angelo di 7embre sotto pena d'uno scudo per ciascheduna volta, quando non fusse progato dal Conseglio il tempo da principiare le vendemmie in caso di proroga abbia logo la d.ta pena anche per il tempo prorrogato.

9. Nella pag. 15 t.o al Cap.o p.o delle Tasse deve dire nelle Cause capitali, per messeli i comessali dalla S. Consulta dove venisse imposta la pena della morte naturale assolvendosi il R. per il resto camina a dovere

Ill.mo sig.r e P.rone Rev.mo

32

Nel modo, che scrissi nell'altra mia già Dom.ca matina an-
dai da Mons.r Ghezzi, con il q.le discorsi delli Capitoli ri-
formati, e mi pare, che uadino al suo douere, come V.S. li ri-
conoscerà dall'acclusa Copia. Mons.r mi hà ordinato, che
debbia postillare il sud.o Statuto, e poi farlo copiare tutto
p poterui fare aggiustare la conferma, e p tal effetto
mi hà restituito d.o Statuto. Stò attendendo l'ordine di
V.S. se deuo farlo copiare, anche con sollecitudine,
poiche giache le cose doppo la fatiga di cinque
anni si sono aggiustate coll'essere stato riferito,
il tempo ce lo facesse prolungare, et intorbidare;
e p farlo copiare sarà necessario di mandare il
denaro, che ui uuole. Attendo sollecita risposta, e
resto

Roma 24 9bre 1700

V.S. Ill.ma

Rev.mo Sed.o Ob.mo
Tomasso Morelli

4v

All'Ill.mo et Ecc.mo Sig.r e Pron.e Col.mo

Il Sig.r Filippo Antonio Odducci

2

Terni per Stroncone

Massimi